Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2914

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

19/03/2018 - 15:15

Indice

1. DDL S. 2914 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2914 . . . 5
1.3. Trattazione in Commissione . . . 16
1.3.1. Sedute . . . 17
1.3.2. Resoconti sommari . . . 19
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 20
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274 (pom.) del 03/10/2017 . . . 21
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 275 (pom.) del 04/10/2017 . . . 32
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 277 (pom.) del 17/10/2017 . . . 39
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 31/10/2017 . . . 65
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 06/12/2017 . . . 81
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 12/12/2017 . . . 84
1.4. Trattazione in consultiva . . . 109
1.4.1. Sedute . . . 110
1.4.2. Resoconti sommari . . . 114
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 115
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/10/2017 . . . 116
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 120
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017 . . . 121
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 123
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 817 (ant.) del 25/10/2017 . . . 124
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 818 (ant.) del 26/10/2017 . . . 126
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 819 (ant.) del 31/10/2017 . . . 130
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 142
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 393 (pom.) del 17/10/2017 . . . 143

1.4.2.4.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 394 (pom.) del 18/10/2017 161
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 169
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 362 (pom.) del 03/10/2017 170
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 365 (pom.) del 10/10/2017 173
1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 366 (pom.) dell'11/10/2017 186
1.4.2.6. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 188
1.4.2.6.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 347 (pom.) del 10/10/2017 . 189
1.4.2.6.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 348 (pom.) dell'11/10/2017 . 215
1.4.2.7. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 238
1.4.2.7.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 97 (ant., Sottocomm. pareri) del 04/10/2017 239
1.4.2.7.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2017 241
1.4.2.8. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 243
1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 296 (ant.) dell'11/10/2017 244

1. DDL S. 2914 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2914
XVII Legislatura

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale
Titolo breve: *Settore ittico*

Iter
12 dicembre 2017: concluso l'esame da parte della commissione
Successione delle letture parlamentari

C.338	T. U. con C.339, C.521, C.1124, C.4419, C.4421 approvato in testo unificato
S.2914	**concluso l'esame da parte della commissione**

Iniziativa Parlamentare
On. **Basilio Catanoso Genoese** (PdL) (ritira firma in data 21 settembre 2017)
Iniziative dei DDL approvati in testo unificato
C.339 - On. **Basilio Catanoso Genoese** (PdL) (ritira firma in data 21 settembre 2017)
C.521 - On. **Nicodemo Nazzareno Oliverio** (PD) e altri
C.1124 - On. **Roberto Caon** (LNA) e altri
C.4419 - On. **Laura Venittelli** (PD) e altri
C.4421 - On. **Fabio Rampelli** (Misto) e altri
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Relazione tecnica integrativa pervenuta il 25 ottobre 2017.
Presentazione
Trasmesso in data **22 settembre 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 883 del 26 settembre 2017.
Classificazione TESEO
PESCA , ACQUACOLTURA
Articoli
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.2, 3, 13, 14), TESTI UNICI (Art.2), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.2-6, 8, 9, 13, 14, 16), PARERI PARLAMENTARI (Artt.2, 3, 13, 14), PESCATORI (Artt.3, 6, 7, 11), MARINAI E MARITTIMI (Art.3), INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.3), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.3), FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA (Art.3), AMBIENTE (Art.3), FONDI DI BILANCIO (Artt.4, 12), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.4, 6), RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA (Art.4), PRODOTTI ITTICI (Artt.4, 5, 8, 11), INFORMAZIONE (Art.4), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.4), TUTELA DELLA FAUNA (Artt.4, 16), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4-6, 8, 9, 16), ZONE FAUNISTICHE (Art.5), PARCHI E RISERVE MARINE (Artt.5, 12), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.5), PROGRAMMI E PIANI (Art.5), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Artt.5, 8), PESCI (Artt.5, 16), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.5), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.5), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Artt.6, 15), ASSISTENZA TECNICA (Art.6), IMPRESE (Artt.6, 7, 11), CONSORZI (Artt.6, 7), COOPERATIVE (Artt.6, 7), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Artt.6, 7, 12), CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (Art.6), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.6), PESCHERECCI (Art.8), UNITA' DI MISURA (Art.8), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.8, 16), TURISMO (Art.9), ATTIVITA' RICREATIVE (Art.9), ATTREZZATURE SPORTIVE (Art.9), DIVIETI (Artt.9, 11), LICENZE (Artt.9, 13, 14, 17, 18), AUTORIZZAZIONI (Art.9), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Art.9), IMPOSTE DI BOLLO (Art.10), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.10), VENDITA DIRETTA (Art.11), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (Art.12), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.12, 15), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.12), CACCIA SPORTIVA (Art.13), CONCESSIONI (Art.14), DEMANIO MARITTIMO (Art.14), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.16, 17), ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (Art.16), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.17, 18), PENE PECUNIARIE (Art.17), REVOCA (Art.17), RISERVE DI CACCIA E PESCA (Art.18)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Mario Dalla Tor** (AP-CpE-NCD) (dato conto della nomina il 3 ottobre 2017) .
Relatore alla Commissione Sen. **Angelica Saggese** (PD) (dato conto della nomina il 3 ottobre 2017) .
Relatore di maggioranza Sen. **Mario Dalla Tor** (AP-CpE-NCD) nominato nella seduta pom. n. 286 del 12 dicembre 2017 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Angelica Saggese** (PD) nominato nella seduta pom. n. 286 del 12 dicembre 2017 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede referente** il 28 settembre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 887 del 28 settembre 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2914

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2914

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2017, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **CATANOSO GENOESE**
* (338); **CATANOSO GENOESE**
* (339); **OLIVERIO** , **CAUSIN** e **VENITTELLI** (521); **CAON** , **Matteo BRAGANTINI** , **ALLASIA** , **ATTAGUILE** , **CAPARINI** , **GRIMOLDI** , **MARCOLIN** e **Gianluca PINI** (1124); **VENITTELLI** , **CRIVELLARI** e **D'INCECCO** (4419); **RAMPELLI** , **CIRIELLI** , **LA RUSSA** , **Giorgia MELONI** , **MURGIA** , **NASTRI** , **PETRENGA** , **RIZZETTO** , **TAGLIALATELA** e **TOTARO** (4421)

(V. *Stampati Camera nn.* **338, 339, 521, 1124, 4419** *e* **4421**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 settembre 2017

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

(*) *Il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e quelle della pesca ricreativa e sportiva nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni che sono state oggetto di abrogazione implicita;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la

coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e di acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con quella in materia di tutela e di protezione dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e di acquacoltura.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse assegnate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;

b) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, a cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle

volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018 è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

2. Il Fondo è destinato a finanziare, nell'anno 2018, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

d) interventi mirati per favorire l'accesso al credito;

e) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;

f) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui all'articolo 15, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 5.

(Distretti di pesca)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. -- *(Distretti di pesca). -- 1*. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.

2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì l'attribuzione ad essi di specifiche competenze, ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 3.

3. I distretti di pesca:

a) sostengono azioni per la promozione di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

b) ottimizzano le attività di pesca e di acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità, elaborati sulla base della raccolta di informazioni sulle attività di settore e la cui applicazione è oggetto di monitoraggio;

c) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

d) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità;

e) promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale;

f) promuovono la raccolta delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare dei manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta, al fine di fare fronte all'emergenza conseguente all'impatto ambientale dei rifiuti in mare, di consentire l'avvio al riciclo separato delle componenti utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica».

Art. 6.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle specifiche competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e possono anche essere istituiti all'interno di centri di assistenza fiscale già costituiti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP, fermo restando quanto stabilito al

comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.

5. Ai fini della presente legge, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca»;

b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca».

Art. 8.

(Prodotti della pesca)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e di semplificare le operazioni relative alla pesatura e all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette *standard*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le caratteristiche tecniche e le certificazioni delle cassette *standard* nonché le specie ittiche per le quali esse possono essere utilizzate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009, con particolare riferimento all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.

3. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche, gli operatori, fermo restando quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 404/2011, devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un codice QR ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Attività di pesca-turismo e ittiturismo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.

4, sulla base dei seguenti criteri:

a) prevedere che le attività di pesca-turismo e di ittiturismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo n. 4 del 2012, comprendano, nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, le seguenti iniziative:

1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;

2) lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative volte alla divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;

4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare gli utenti al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

b) prevedere che le iniziative di pesca-turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento marittimo di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli;

c) stabilire che, per essere autorizzate a operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne, le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

d) prevedere che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre le persone imbarcate nel porto di partenza, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in un'articolata offerta turistica;

e) permettere l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;

f) prevedere che gli armatori di unità munite di licenza di pesca comprendente l'uso di sistemi a traino possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Prevedere altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;

g) stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca-turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico;

h) prevedere che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF anche portatile.

Art. 10.

(Esenzione dall'imposta di bollo)

1. All'articolo 21-*bis* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Agli imprenditori ittici si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

5. Se la vendita diretta dei prodotti ittici o dell'acquacoltura avviene, rispettivamente, a bordo di barche da pesca oppure presso l'impianto di allevamento, il venditore può cedere esclusivamente i prodotti della propria attività di pesca professionale o del proprio impianto di allevamento.

Art. 12.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un

censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato;

c) adeguare le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa europea in materia di strumentazione;

d) provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca)

1. Al fine di rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;

b) prevedere criteri di priorità per le iniziative e gli interventi che abbiano migliore impatto ambientale;

c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario alle concessioni e alle licenze di pesca anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;

d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione, anche in considerazione delle dimensioni dell'organizzazione aziendale degli operatori, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale dei progetti presentati;

e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze di pesca che garantisca un'equa diversificazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, tenendo conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di rateizzazione del pagamento della tassa;

f) prevedere termini congrui di durata delle licenze in relazione alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative;

g) semplificare l'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto;

h) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«*20-bis.* La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

Art. 16.

(Pesca del tonno rosso)

1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).

3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono alla base delle citate raccomandazioni ICCAT.

Art. 17.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)*, ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *p)*, *q)*, *u)* e *v),* abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«*5*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso *(Thunnus thynnus)* o il pesce spada *(Xiphias gladius)*»;

d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-*bis*»;

e) al comma 10, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*»;

f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12.* Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*. Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso *(Thunnus thynnus)* e pesce spada *(Xiphias gladius)*, in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa

l'ordinanza di ingiunzione»;

b) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Art. 18.

(Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «, qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca,».

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2914
XVII Legislatura

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale
Titolo breve: *Settore ittico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente	
N. 274 (pom.) 3 ottobre 2017	Congiunzione di S.1114, S.1903, S.2243, S.2738, Petizione n. 640, Petizione n. 1483
N. 275 (pom.) 4 ottobre 2017	Adottato testo base S.2914. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 ottobre 2017 alle ore 10:00
N. 277 (pom.) 17 ottobre 2017	Allegato al resoconto testo odg ed emendamenti
N. 280 (pom.) 31 ottobre 2017	(Odg allegati al resoconto)
N. 285 (pom.) 6 dicembre 2017	Testo di ordini del giorno allegato al resoconto

N. 286 (pom.) 12 dicembre 2017	Allegato al resoconto testo emendamenti Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: dei ddl S. 1114, S. 1903, S.2243, S. 2738 e delle petizioni nn. 640, 1483 da parte del ddl S. 2914

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 286 (pom.)
12 dicembre 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274 (pom.) del 03/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
274ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 5-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017*** **- Allegati I, II, III e IV - Annesso**
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario a sua firma e a firma della senatrice Fattori (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere della relatrice e assicura l'attenzione del Governo sui temi ivi segnalati. Fa presente che tali problematiche, così come quelle segnalate nello schema di parere contrario testé illustrato dalla senatrice Donno, saranno

analizzate nella redazione della prossima manovra di finanza pubblica.

La presidente PIGNEDOLIavverte che si passa alla votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice Bertuzzi.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario, condividendo invece lo schema di parere contrario delle senatrici Donno e Fattori. Osserva infatti che nella nota in esame e nello schema di parere della relatrice non sono affrontati settori importanti dell'agricoltura italiana quali quello cerealicolo, saccarifero e ortofrutticolo.

Il senatore TARQUINIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) preannuncia a sua volta il voto contrario sullo schema di parere della relatrice, associandosi alla proposta di parere contrario delle senatrici Donno e Fattori.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere della relatrice, condividendo in particolare l'osservazione che riguarda l'esigenza di rimediare ai gravi ritardi nei pagamenti da parte di AGEA alle aziende agricole.

Verificata la presenza del numero legale, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere contrario presentato dalle senatrici Donno e Fattori.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) ***Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore***

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in esame specificando che esso è volto a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. L'intervento legislativo è, altresì, finalizzato a promuovere e incentivare i produttori che volontariamente si dotino di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti.

L'articolo 1 si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne la sicurezza, gli

interessi economici e la salute, in linea con l'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 prevede - entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell?Unione - l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso complete informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile, che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, dei distributori che fornisce il sistema di codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

L'articolo 3 prevede i contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro piccole e medie imprese, a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle *start-up* innovative, nonché a imprese agricole e della pesca (ferme restando le disposizioni urgenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità). Gli importi sono concessi entro i limiti del regime *de minimis*.

L'articolo 4 reca la disciplina delle sanzioni.

Ciò premesso, propone uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul disegno di legge in esame, in particolare per quanto riguarda la volontarietà dell'applicazione dei nuovi sistemi di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, anche agroalimentari. Richiama l'importanza di una piena tutela del consumatore finale.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto dell'intenzione del provvedimento in esame di introdurre un sistema di informazione dei consumatori su base volontaria, ritenendo tuttavia che nel delicato settore agroalimentare sarebbe stato preferibile istituire meccanismi di obbligatorietà. Ciò in particolare in un'ottica di contrasto dei reati agroalimentari.

Richiama in proposito il disegno di legge n. 2231, di cui è primo firmatario, recante nuove norme in materia di reati agroalimentari, del quale tuttavia non è stato mai iniziato l'esame presso la Commissione di merito. Tale provvedimento si basa sugli studi compiuti dalla "Commissione Caselli" per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma di tali reati. Ricorda altresì che il Governo aveva negli scorsi anni preannunciato un intervento normativo che non si è poi concretizzato. Osserva peraltro che norme repressive presuppongono prescrizioni settoriali formulate in termini di obbligatorietà e ritiene che la modalità più corretta di tutelare il *made in Italy* agroalimentare sia proprio questa.

Non condivide quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) sottolinea in premessa come sul delicato tema della tutela dei prodotti agroalimentari nazionali non sia utile procedere con divisioni di carattere politico, trattandosi di un patrimonio comune. Se da un lato condivide il richiamo del senatore Ruta a una piena tutela delle produzioni italiane, dall'altro ricorda che l'introduzione di obblighi unilaterali non è sempre produttiva di risultati positivi in termini economici per le imprese.

Auspica pertanto che la portata volontaria dei sistemi di tracciabilità oggetto del disegno di legge in esame possa essere valutata come un primo passo nel senso di eventuali ulteriori scelte effettuate con

modalità progressive e ponderate.

Il senatore TARQUINIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) osserva a sua volta come il tema dell'informazione ai consumatori sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari rivesta una particolare delicatezza e debba essere analizzato tenendo conto anche della necessità di non penalizzare le imprese virtuose. Non condivide quindi lo schema di parere del relatore.

Il senatore RUTA (*PD*) precisa rispetto al proprio precedente intervento che, a suo avviso, l'introduzione di obblighi informativi si traduce in una maggiore garanzia della tutela del consumatore. La tracciabilità dei prodotti assume in tale ambito un rilievo decisivo.

La senatrice DONNO (*M5S*) richiama l'importanza delle competenze della Commissione agricoltura rispetto al provvedimento in esame e auspica che possa svolgersi sullo stesso un'ulteriore riflessione, rinviando la votazione del parere alla prossima seduta.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) condivide l'importanza del tema della tracciabilità dei prodotti agroalimentari, facendo tuttavia presente che il provvedimento in esame ha una portata molto più ampia, riferendosi a più settori merceologici e introducendo un sistema volontario di codici non replicabili valido per tutti gli ambiti.

Sottopone, a sua volta, all'attenzione del relatore la possibilità di un'ulteriore riflessione per votare il parere nella giornata di domani.

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) segnala la necessità di dedicare una particolare attenzione ai prodotti a denominazione protetta, già destinatari di una normativa specifica.

Il vice ministro OLIVERO ricorda anzitutto che sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari sono già in vigore normative settoriali per singoli alimenti (latte, grano, pasta, riso) formulate in termini di obbligatorietà dell'etichettatura. Sarà a breve pubblicata ed entrerà in vigore anche la nuova normativa sull'indicazione dello stabilimento di produzione. L'Esecutivo sta procedendo nella medesima direzione anche per quanto riguarda il pomodoro.

Fa notare come il Governo abbia adottato delle precise scelte normative in costante raccordo con il Parlamento e nel confronto con l'Unione europea.

Ciò premesso, rispetto al disegno di legge in esame, fa presente che esso riguarda meccanismi ulteriori di tracciabilità con codici non replicabili anche per le imprese agricole e della pesca di ridotte dimensioni, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie. Ciò consentirà comunque ai consumatori di disporre di informazioni maggiori rispetto a quelle attualmente disponibili. Evidenzia come non vi sia in tal modo alcun atteggiamento protezionistico e come l'Italia si ponga nell'ambito dell'Unione europea come Paese capofila delle istanze di tutela del consumatore.

Quanto alla nuova normativa sui reati agroalimentari richiamata dal senatore Ruta, assicura l'impegno per valorizzare l'importante studio svolto dalla "Commissione Caselli" e auspica che con la collaborazione dei Dicasteri interessati si possa procedere in tal senso.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto dell'ampio dibattito odierno e fa presente che occorre a suo avviso contemperare le esigenze di piena garanzia di informazione del consumatore con gli scenari di mercato e di salvaguardia anche della competitività del comparto

agroalimentare nazionale.

Si riserva, pertanto, di presentare un nuovo schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FASIOLO (*PD*) illustra il provvedimento in esame specificando che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il suddetto regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Specifica che per "specie esotiche invasive" si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi.

Il citato regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede, in sintesi, i seguenti tipi di interventi: la prevenzione, la diagnosi precoce e l'eradicazione rapida e, infine, la gestione.

Segnala, in particolare che il regolamento stabilisce, all'articolo 4, che sia redatto, a cura della Commissione europea, l?elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, che deve essere interamente riesaminato almeno ogni sei anni e, nel frattempo, se necessario, aggiornato. Il primo elenco, adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, è stato aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 del 12 luglio 2017.

Lo schema di decreto legislativo in commento è composto di 30 articoli, suddivisi in 8 titoli: Disposizioni generali (Titolo I ? articoli 1-5); Prevenzione (Titolo II ? articoli 6-7); Permessi e autorizzazioni in deroga (Titolo III ? articoli 8-14); Controlli all?importazione Titolo IV ? articoli 15-17); Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (Titolo V - articoli 18-21); Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (Titolo VI ? articoli 22-24); Sanzioni (Titolo VII ? articoli 25); Norme transitorie e finali (Titolo VIII ? articoli 26-30).

Ciò premesso, propone uno schema di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) preannuncia a sua volta la presentazione, nella prossima seduta, di uno schema alternativo di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***

(1114) ***STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***
(1903) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***
(2243) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***
(2738) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***
- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) procede all'illustrazione della prima parte del disegno di legge n. 2914, già approvato dalla Camera dei deputati.

Specifica che l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo, consistenti nell'incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia.

L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di un decreto legislativo (comma 1), da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avente natura di testo unico delle norme vigenti in materia. I criteri e principi direttivi a cui dovranno ispirarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento alla necessità di: operare una ricognizione ed abrogazione espressa di norme che sono state intese come abrogate implicitamente (lett. *a)*; effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarne il linguaggio giuridico (lett. *b)*; coordinare e adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea, anche al fine di rendere coerente la disciplina sulla pesca non professionale alle norme a tutela dell'ecosistema marino e alle relative alle forme di pesca e acquacoltura tradizionali (lett. *c)*. Il comma3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo in esame mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

L'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

L'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, in via sperimentale:

a) la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti.

*b)*ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

*c)*campagne di educazionealimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di filiera corta;

d) interventi per migliorare l'accesso al credito;

*e)*programmi diformazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, emisure per migliorarela sicurezza e la salute del personale imbarcato;

f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

L'articolo 5 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni.

L'articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca attraverso un'apposita convenzione stipulata con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

L'articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Più precisamente, interviene agli articoli 6 e 17 di quel testo, aggiungendo gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca.

L'articolo 9 prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo" (contenute all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4): ciò deve avvenire seguendo - nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca - i criteri e principi indicati, che fanno riferimento agli attrezzi di pesca che è possibile utilizzare, alla tipologia di attività esercitabili e alle modalità di svolgimento delle stesse, alla validità dell'autorizzazione e ai sistemi di comunicazione che è necessario tenere a bordo.

L'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

La senatrice SAGGESE (*PD*) prosegue l'illustrazione del disegno di legge n. 2914 specificando che l'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti. L'attività di vendita diretta deve rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, fiscale, di etichettatura e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 12 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine, aggiornando il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura.

L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori

sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla normativa europea in materia di strumentazione; coordinare le disposizioni vigenti in modo da garantire coerenza e sistematicità alla normativa.

L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca.

L'articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, rinviando a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 ai fini dell'individuazione delle competenze.

L'articolo 16 prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.

L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012. Per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro al posto di quella attualmente prevista che prevede un minimo di 2.000 ed un massimo di 12.000 euro; in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento, la sanzione è stata riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione abbassando l'entità minima e mantenendo ferma l'entità massima. Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni, il testo in esame prevede un aumento di un terzo in caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato viene previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; in merito alle sanzioni accessorie relative agli illeciti amministrativi (enucleati nell'articolo 10, comma 1, lett. *b), c), d), e), f), g), h), p)* e *q),* 2, 3, 4 e 5) viene previsto che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva, al quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente è previsto che a fronte delle violazioni richiamate è sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza).

L'articolo 18 attiene al bracconaggio ittico nelle acque interne (articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154), prevedendo che, per le relative violazioni, gli agenti accertatori (che già ora procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati) possano procedere anche al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini) solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni speciali e le province autonome.

Richiama brevemente i congiunti disegni di legge nn. 1114 (senatore Stefano), concernente la proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura, 1903 (senatore Torrisi e altri), in materia di disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi, 2243 (senatrice Valentini e altri), recante disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare, 2738 (senatrice Donno e altri), concernente la modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo e le petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) fa presente, d'intesa con la relatrice Saggese, che il disegno

di legge m. 2914 proviene da un'approfondita istruttoria svolta in prima lettura e non ritiene pertanto necessario lo svolgimento di audizioni.

La Commissione prende atto.

La presidente PIGNEDOLI avverte che è aperta la discussione generale, che si svolgerà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PIGNEDOLI avverte che l'Ufficio di Presidenza di oggi e la seduta già convocata per domani, mercoledì 4 ottobre, alle ore 8,45, sono sconvocati.
Propone inoltre che la seduta di domani delle ore 15,30 sia anticipata alle ore 15, fermo restando l'Ufficio di Presidenza per la programmazione lavori, convocato al termine della stessa.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-*BIS*, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, allegati e il relativo annesso,

premesso che:

la Nota di aggiornamento, propedeutica alla legge di bilancio che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 20 ottobre, registra i più recenti effetti positivi delle riforme strutturali e degli interventi di politica economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni e aggiorna di conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l?anno in corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF dell?aprile scorso;

richiamati gli interventi già posti in essere dal Governo per il comparto agricolo nello scorso e nel corrente anno;

evidenziato quanto sugli effetti positivi per la competitività delle imprese derivanti dagli interventi strutturali giochi un peso determinante il fattore tempo, soprattutto se riferito a settori economici le cui dinamiche si connettono con un mercato sia estero, in forte crescita, che interno, che rischia l'eccessiva frammentazione, in rapido cambiamento, come risulta quello agroalimentare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la necessità di completare il Piano Banda Ultralarga per favorire quei processi di innovazione che sono vitali per le imprese nelle aree rurali;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere strutturali piani di prevenzione e di intervento per il risanamento delle aree colpite da incendi nel corso dell?estate appena trascorsa in numerose Regioni,
valuti la Commissione di merito la necessità di affrontare il tema della semplificazione burocratica che ancor oggi incide significativamente sulle imprese agricole operanti nelle aree colpite dal terremoto;
valuti infine la Commissione un impulso rispetto alla piena attuazione e alla conclusione del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con specifico riferimento all'operatività ed efficienza di: CREA - rafforzando il raccordo delle sue attività con le imprese, con l?Università e con gli altri centri di ricerca - ; ISMEA - coordinando le misure finanziarie dell?Ente con la programmazione di Industria 4.0 -; AGEA - superando i problemi derivanti dai ritardi nei pagamenti, che rappresentano forti elementi di intralcio nella gestione della liquidità delle imprese, nonché definendo in tempi rapidi il raccordo con gli altri Enti pagatori -.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-*BIS*, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione,
esaminata la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 (*Doc*. LVII, n. 5-*bis*), Allegati e relativo Annesso;

premesso che:

per quanto riguarda le tematiche di interesse della Commissione vengono richiamati:
- la diminuzione della pressione fiscale quanto alla tassazione dei terreni agricoli;
- la descrizione dei tagli di spesa dei Ministeri in attuazione della nuova procedura di bilancio;
- le misure per le zone terremotate, nell'ambito delle quali vi è anche la concessione di finanziamenti assistiti da garanzie dello Stato tra l'altro ai soggetti esercenti attività agricole;
- il trasferimento dei compiti prima spettanti al Corpo forestale dello Stato;
- in tema di interventi di sostegno al credito, il proseguimento delle fasi di attuazione e gestione del Fondo per gli investimenti di agricoltura che riguardano il settore lattiero-caseario e quello suinicolo con la rimodulazione delle somme stanziate per i singoli interventi per adeguarli alle esigenze dei settori coinvolti, nonché gli interventi europei a favore del settore lattiero-caseario, prevedendo un cofinanziamento nazionale straordinario per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016;
- gli interventi per il Mezzogiorno attuati con il decreto-legge n. 91 del 2017, recante i finanziamenti per i giovani meridionali che avviano un'attività imprenditoriale anche nel settore dell'agricoltura e le

misure per sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo tramite la destinazione di 50 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

considerato che:

gli interventi sopra citati sono in realtà richiamati solo per brevi accenni all'interno del documento, essendo stato trascurato ancora una volta un qualunque approfondimento sulle problematiche di interesse di questa commissione;
peraltro il documento in esame di fatto non fa invece alcun accenno ad eventuali interventi da attuare in prospettiva, mediante la prossima legge di bilancio, per quanto attiene il settore agricolo, limitandosi appunto ad accennare a provvedimenti già approvati da tempo di cui alcuni, come lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e il trasferimento dei suoi compiti ad altri corpi di polizia, da considerarsi tutt'altro che positivi,

esprime parere contrario

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

valutando positivamente l'applicazione dei sistemi di tracciabilità anche ai prodotti alimentari commercializzati sul territorio nazionale e i contributi assegnati alle imprese di ridotte dimensioni per gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi informatici,

esprime parere favorevole.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, considerata la necessità di tutelare la biodiversità alimentare e le produzioni agricole nazionali;

considerata altresì la necessità di salvaguardare l'ecosistema anche marino e delle acque interne da specie potenzialmente dannose,

esprime osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 275 (pom.) del 04/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) ***Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), in esito al dibattito che si è svolto nella seduta di ieri.

Il senatore MORRA (*M5S*) aggiunge la firma allo schema di parere alternativo presentato dalle senatrici Donno e Fattori (pubblicato in allegato) e lo dà per illustrato.

Il vice ministro OLIVERO condivide il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore, e si esprime in senso contrario sullo schema di parere alternativo testè presentato dal senatore Morra.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione del nuovo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il voto favorevole sul nuovo schema che tiene conto delle considerazioni da lui svolte nella scorsa seduta e muove in una direzione condivisibile.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, sul nuovo schema di parere testé illustrato dal relatore.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) e il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) preannunciano il voto favorevole sul nuovo schema di parere del relatore, condividendone gli obiettivi e il rilievo attribuito al comparto agricolo.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni oggi proposto dal relatore Panizza.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo presentato dalle senatrici Donno, Fattori e dal senatore Morra.

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Fasiolo aveva presentato uno schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema alternativo di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

Onde tener conto della problematica della *Xylella fastidiosa* la relatrice FASIOLO (*PD*) illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO condivide il nuovo schema di osservazioni favorevoli proposto dalla relatrice.

La senatrice DONNO (*M5S*) prende atto favorevolmente del nuovo schema di osservazioni favorevoli della relatrice, mantenendo comunque la propria proposta alternativa.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti il nuovo schema di osservazioni favorevoli testé proposto dalla relatrice Fasiolo.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(1114) ***STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***
(1903) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***
(2243) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***
(2738) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***
- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti
(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI avverte che è già stata aperta nella seduta di ieri la discussione generale e chiede se vi siano interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire il presidente FORMIGONI dichiara chiusa la discussione medesima e propone, d'intesa con i relatori, di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 2914, già approvato dalla Camera dei deputati, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 12 ottobre, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
ricordato che sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari sono già in vigore normative settoriali per singoli alimenti (latte, grano, pasta, riso) formulate in termini di obbligatorietà dell'etichettatura e che è di prossima entrata in vigore la nuova normativa "orizzontale" sull'indicazione dello stabilimento di produzione,
valutata l'applicazione del sistema di tracciabilità previsto dal provvedimento anche ai prodotti alimentari commercializzati sul territorio nazionale, che non si sovrappone agli obblighi di etichettatura già previsti, ma amplia la gamma delle possibilità per le imprese di piccole e medie dimensioni per l'accesso ad un sistema che consente di fornire informazioni ai consumatori, sostenuto anche da contributi assegnati per gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi informatici;
segnalata peraltro l'esigenza di contemperare la piena garanzia di informazione del consumatore con gli scenari di mercato e la salvaguardia della competitività del comparto agroalimentare nazionale, scongiurando atteggiamenti protezionistici;
richiamata la necessità di intervenire anche sul versante repressivo dei reati agroalimentari e di ogni condotta di frode e contraffazione;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito la necessità che la portata volontaria dei sistemi di tracciabilità oggetto del disegno di legge costituisca un primo passo nel senso di ulteriori scelte, in direzione di una normativa omogenea e vincolante per i prodotti agroalimentari, con modalità progressive e ponderate;
valuti altresì la Commissione di merito l'esigenza di sostenere il comparto agroalimentare e agroindustriale nazionale, valorizzando l'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare e favorendone la conoscibilità mediante la tracciabilità della filiera produttiva;
valuti infine la Commissione di merito la necessità che i profili sanzionatori contenuti nell'articolo 4 del disegno di legge siano coordinati con il sistema repressivo più generale, attuale e futuro, volto a reprimere ogni frode e contraffazione lungo la filiera agroalimentare.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Daniela DONNO, Elena FATTORI E MORRA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (A.S. 2308);
premesso che:

gli obiettivi del disegno di legge in esame, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, appaiono certamente condivisibili ma costituiscono solo un primo passo, pur nella giusta direzione;
le richiamate finalità del provvedimento appaiono infatti particolarmente rilevanti per la loro applicazione alle filiere e ai prodotti agroalimentari;
l'introduzione di un rigoroso sistema di tracciabilità potrebbe favorire il consumo di prodotti nazionali;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;
le informazioni che devono essere offerte nell'ambito dei prodotti alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricomprendono ulteriori requisiti di sicurezza che l'alimento deve necessariamente avere per potere essere immesso sul mercato;
l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;
di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati;
per tale ragione occorrono interventi normativi rivolti prevalentemente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione di misure volte a far sì che i dati relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, siano accessibili e resi pubblici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

poiché una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli, per i prodotti agroalimentari, dell?allevamento e della pesca appare necessario:

· prevedere un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti stabilendo l'obbligo per le imprese dei settori agricolo, alimentare, dell?allevamento e della pesca di assicurare la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e dell'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;
· prevedere l'istituzione di una specifica piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale sia registrato e reso consultabile a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità sopra citato;
· prevedere altresì l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione in etichetta dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento

delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;

· predisporre una chiara disciplina per l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» prevedendo che essa possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte all'interno del territorio italiano e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;

· introdurre il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;

· rafforzare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità deputata all'effettuazione dei controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*», con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle Forze di polizia.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

richiamato come uno dei più drammatici esempi di danneggiamento delle risorse vegetali conseguenti all'introduzione di specie provenienti da paesi extracomunitari sia il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*, soprattutto in Puglia, dove gli ulivi sono circa 60 milioni, e dove ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

ritenuto di primaria importanza, soprattutto al fine di tutelare la biodiversità alimentare e le produzioni agricole nazionali, salvaguardare l'ecosistema terrestre ed altresì quello marino e delle acque interne,

esprime osservazioni favorevoli.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

La Commissione,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (AG 453);

considerato che:

corre obbligo ricordare come uno dei più drammatici esempi di danneggiamento delle risorse vegetali conseguenti all'introduzione di specie provenienti da paesi extracomunitari sia il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*;

infatti, in contemporanea alla caratterizzazione del batterio riscontrato negli ulivi del Salento, identificato come la sottospecie pauca di *Xylella fastidiosa*, ceppo ST53, ne è stato identificato in Costa Rica uno identico, (rinvenuto però sugli oleandri, un?altra specie colpita dal batterio), ed è stato ritenuto probabile, anche in seguito a successive analisi, che l'ingresso del batterio in Italia sia avvenuto tramite l'importazione di piante ornamentali potenzialmente suscettibili all?infezione e

favorito da alcuni cofattori, come condizioni ambientali simili a quelle centro americane e la presenza di un efficace vettore come la *Philaenus spumarius*;

la diffusione della *Xylella fastidiosa* in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, dove gli ulivi sono circa 60 milioni, ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale (ossia circa quattro miliardi di euro) ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

appare dunque di primaria importanza, soprattutto al fine di tutelare la biodiversità alimentare e le produzioni agricole nazionali, salvaguardare l'ecosistema terrestre ed altresì quello marino e delle acque interne, peraltro già gravemente danneggiato dallo sfruttamento sempre più massiccio delle sue risorse e dalla costruzione di infrastrutture energetiche e industriali che ne alterano gravemente l'equilibrio;

esprime osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 277 (pom.) del 17/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
277ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03988, a firma della senatrice Fasiolo, sulle difficoltà nella compilazione dei registri telematici delle aziende vitivinicole del Friuli-Venezia Giulia, rilevando che la dematerializzazione dei registri vitivinicoli rappresenta un primo importante passo verso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi delle aziende vitivinicole. E' consapevole di alcune fasi complesse nell?avvio del nuovo sistema e dà conto che attualmente circa il 95 per cento degli operatori potenzialmente obbligati hanno attivato ed effettuato registrazioni nel registro telematico (circa 16.000 operatori su un totale stimato di circa 17.000).

Fa presente che il sistema innovativo, oltre a ridurre gli oneri sui controlli, ha consentito ai produttori di eliminare i registri cartacei e le connesse incombenze (come la vidimazione e la conservazione degli stessi), di usare le registrazioni del proprio sistema gestionale aziendale e di ridurre gli adempimenti necessari alla certificazione dei vini DOP.

Dallo scorso aprile, poi, taluni aggiornamenti hanno reso l?utilizzo del registro telematico ancora più facile e flessibile. I dati presenti, resi disponibili agli organi di controllo, hanno consentito lo

snellimento della procedura di semplificazione dei vini a denominazione d?origine.

Si tratta comunque di un sistema in continua evoluzione rispetto al quale, a breve, saranno apportati ulteriori miglioramenti applicativi tra cui segnala un servizio per l?emissione del documento elettronico di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

Ricorda in ogni caso che, per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, la legge n. 238 del 2016 intende assolto l?obbligo di tenere il registro con la presentazione della dichiarazione di produzione e di giacenza.

Riguardo alle difficoltà riscontrate dagli operatori in fase di annotazione sul registro, precisa che gli eventuali errori materiali possono essere corretti in qualsiasi momento e non daranno luogo ad alcuna contestazione automatica. Analogamente, nessuna violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri potrà essere contestata nel caso in cui le mancate o ritardate annotazioni siano dovute ad anomalie del SIAN.

Rileva, inoltre, che è costantemente attivo il servizio di assistenza del registro telematico, attivabile direttamente dall?utente e accessibile tramite il portale *internet* assistenzaregistri.politicheagricole.it. Tra l?altro, l?ICQRF continua a fornire piena assistenza agli operatori su tutto il territorio nazionale con centinaia di incontri sul territorio per una più agevole attuazione dei nuovi registri. Sul portale mipaaf.sian.it sono inoltre disponibili guide operative, manuali di istruzioni e le risposte alle richieste di chiarimento pervenute all?Amministrazione.

Precisa infine che, per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni soggette a registrazione, è possibile utilizzare sia il sistema *on line*, per la registrazione diretta delle operazioni (ove l?operatore riceve immediatamente l?esito dell?operazione e il riscontro della registrazione), sia il sistema di interscambio di dati *web-service* che non prevede un intervento diretto dell?operatore in quanto il colloquio interviene tra il sistema informatico gestionale dell?operatore e il SIAN. In questo caso, il SIAN utilizza un sistema di trasmissione asincrono che, al 21 settembre scorso, ha consentito il trattamento di oltre 1 milione di pacchetti XML di cui il 90 per cento elaborati entro 15 minuti dalla richiesta.

Entrambe le modalità non presentano alcun limite alla trasmissione giornaliera delle operazioni, per talune delle quali è prevista la possibilità di indicare fino a 15 diversi prodotti vitivinicoli.

La senatrice FASIOLO (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Auspica tuttavia che possano essere fornite risposte concrete alle esigenze segnalate da numerosi produttori vitivinicoli, soprattutto di ridotte dimensioni, rispetto ad un sistema informatico non sempre correttamente funzionante e alla preoccupazione per l'applicazione di sanzioni generalizzate.

Prende quindi atto positivamente del non automatismo sanzionatorio e dei miglioramenti che verranno introdotti al sistema informatico in un'ottica di snellimento burocratico nel comparto vitivinicolo.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03815, a firma del senatore Girotto, sulla riduzione del prezzo di origine di numerosi prodotti del settore ortofrutticolo, rilevando che la tutela del reddito delle imprese agricole e ortofrutticole rappresenta una priorità per il Ministero, che in questi anni ha impostato la propria azione in questo senso. Cita ad esempio la cancellazione delle tasse agricole come Imu, Irap e Irpef per gli agricoltori, che sono state confermate dal Governo anche da ultimo. Ritiene che proteggere dalle crisi di mercato i produttori sia fondamentale e in questo ambito l?Organizzazione Comune di Mercato (OCM), rappresenta un valido strumento per affrontare le criticità del comparto produttivo, dovute sia a problematiche contingenti, sia al *gap* di potere contrattuale nei confronti dei soggetti a valle della filiera.

Tenuto conto anche delle particolari avversità di quest?anno, tra gelate primaverili e prolungata siccità estiva, ricorda che per sedici prodotti la Commissione europea ha recentemente aumentato il sostegno per il ritiro dal mercato correlato alle situazioni di crisi commerciale e, analogamente, si accinge a fare

il Ministero anche per quei prodotti non considerati dalla Commissione, tra i quali quelli citati dagli interroganti.

Il Ministero, nei mesi precedenti, ha intrapreso la revisione dell?attuale strategia ortofrutticola nazionale e in tale contesto sono state definite le nuove linee di indirizzo, nonché le relative attività da porre in essere nei prossimi anni, per aiutare la risoluzione delle criticità del settore.

In questa prospettiva, particolare cura è stata posta nella predisposizione e adozione di strumenti e soluzioni che, a livello nazionale, possano favorire il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori, tra cui la creazione di un catasto frutticolo nazionale, strumento essenziale per una corretta programmazione delle produzioni.

Per quanto attiene agli interventi di competenza e alle misure esistenti per tutelare la debolezza contrattuale degli agricoltori e promuovere la concorrenza e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la legge n. 91 del 2015 prevede la possibilità di istituire Commissioni Uniche Nazionali (c.d. CUN) per le filiere maggiormente rappresentative, che avranno il compito di formulare la tendenza di mercato e i relativi prezzi di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici che fungeranno da riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che gli elementi forniti dal Vice ministro si riferiscono ad azioni future, mentre la situazione dei produttori agricoli registra da anni una congiuntura estremamente difficile. Ciò è indice di problematiche strutturali e non contingenti, ragion per cui le distanze tra produzione e grande distribuzione non sono state colmate con adeguate misure correttive.

Auspica pertanto l'adozione di misure che possano favorire una ripresa della redditività anche mediante una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi della filiera agroalimentare, valorizzando l'identità territoriale dei prodotti. Un altro canale importante è quello, a suo avviso, della vendita diretta anche mediante strumenti informatici.

Il Presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(1114) ***STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***

(1903) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***

(2243) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***

(2738) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***

- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2914, assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2914

G/2914/1/9
FORMIGONI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,
premesso che:
il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi inclusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del settore della pesca, direttamente interessati dall'andamento economico del comparto ittico e dall'assetto dello stesso,
impegna il Governo:
a individuare nella fase attuativa del disegno di legge e attraverso ulteriori strumenti normativi e amministrativi idonee forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

G/2914/2/9
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,
premesso che:
il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti, anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;
sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all'esame alcune rilevanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca,
impegna il Governo:
ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca con particolare riferimento a:
a) l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo

1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;

b) l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008.

G/2914/3/9

DONNO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata intensità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologiche oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pesca d'altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-veglia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono in una sostanziale condizione di *stress* lavoro correlato e sul lungo termine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovascolare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell'elenco dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo non possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere legislativo al fine di includere tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

G/2914/4/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

L'articolo 12 modifica la legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette;

l'articolo prevede che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura;

nonostante, ad avviso dei presentatori, la pesca sportiva non debba essere inserita in questo provvedimento ma debba essere oggetto di un autonomo intervento legislativo, e ai fini di gestire e

sostenere efficacemente la potenzialità socio-economica della pesca sportiva e posizionarla su un piano di pari dignità con la pesca professionale, si ritiene indispensabile e legittima la presenza di rappresentanti delle maggiori Associazioni Nazionali della pesca ricreativa e sportiva nelle Commissioni di riserva delle AMP, tenuto conto che anche questa attività di pesca viene praticata nelle AMP italiane e disciplinata dai regolamenti delle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, prevedendo l'inserimento nella commissione di riserva anche di due esperti locali designati dalle associazioni di pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative, al pari di quelli delle associazioni nazionali della pesca professionale.

G/2914/5/9

MARCUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il 21 settembre 2017 la Camera dei deputati ha votato la proposta di legge denominata «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», che nella sua versione originale prevedeva l'istituzione di una licenza onerosa a carico dei pescatori sportivi;

tale iniziale previsione è stata modificata in sede referente dalla Commissione agricoltura della Camera, anche grazie all'intervento del mondo della pesca sportiva e della maggioranza delle associazioni dei pescatori sportivi;

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, che prevede tra l'altro la realizzazione di un «sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato»;

considerato che:

il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita per l'appunto l'attività di pesca a fini ricreativi ? sportivi o, più semplicemente, per svago e diletto; la sua attività non prevede e non consente, ad oggi, la messa in commercio del pesce catturato; inoltre, si differenzia dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate: canna, mulinello e amo, o anche semplice lenza a mano, purché sempre armata di amo; è escluso da parte del pescatore sportivo l'impiego di reti ? ad eccezione delle cosiddette «bilance», strumenti di cattura regolamentati regionalmente in maniera specifica, con precise limitazioni in termini di dimensioni delle maglie e di lunghezza dell'attrezzo medesimo;

per tali motivi, non essendo l'attività di pesca sportiva finalizzata alla vendita e/o al commercio del pescato, fin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ad oggi regola la pesca sportiva, non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi;

considerato altresì che:

sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della FIPO, le conseguenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il mondo produttivo e per l'erario dell'introduzione di una licenza «onerosa» sarebbero gravi; infatti, si avrebbe in primo luogo un rilevante danno economico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezzature ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina; ma tale danno si ritorcerebbe in un danno erariale, a causa dei minori introiti Iva e delle minori accise versate a seguito del contrarsi dei consumi per una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti da una nuova tassazione, che non sarebbe in alcun modo

compensato dalle entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 13 del disegno di legge in esame, che laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

G/2914/6/9

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI, ALBANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

la pesca dilettantistica in mare, nelle sue articolazioni di pesca sportiva e pesca ricreativa rappresenta il complesso degli appassionati praticanti tali attività a scopo non commerciale;

in Italia vi sono centinaia di migliaia di appassionati che praticano la pesca sportiva e ricreativa: il numero dei pescatori dilettanti italiani in mare è stimato oggi in circa 1 milione di unità (Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Censimento 2010);

i pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di vendita, né intaccano in maniera sensibile le risorse ittiche, anche in considerazione dei mezzi e delle tecniche da loro adoperati;

considerato che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva in mare, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare la normativa in materia di pesca marittima per includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica anche nell'ambito dei distretti di pesca ? il cui riordino è previsto all'articolo 5 del disegno di legge;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze sulla base di alcuni elementi specifici (tipo di pesca praticato, tipologia e dimensioni delle imbarcazioni utilizzate), anche ai fini di un censimento relativo al numero dei pescatori sportivi e alla quantità di pesce pescato;

c) adeguare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, che ad oggi regola la pesca sportiva in Italia;

d) il riassetto delle disposizioni vigenti in materia ai fini della semplificazione e dell'aggiornamento normativo;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

rilevato che:

per procedere alla revisione della normativa in materia di pesca sportiva e ricreativa sembra necessario coinvolgere, in sede di elaborazione del decreto, le associazioni più rappresentative del settore, che possono in una appropriata sede istituzionale sostenere le esigenze dei soggetti coinvolti contribuendo all'adeguamento, semplificazione e aggiornamento della normativa dove necessario, sostenendo al contempo la liceità e permanenza delle disposizioni, ad esempio quelle relative agli attrezzi consentiti dagli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica del 1968, nella normativa italiana, poiché già perfettamente coerenti con le norme comunitarie e in particolare con l'articolo 17 del regolamento comunitario 1967/2006,

impegna il Governo:

a procedere alla istituzione di un Tavolo tecnico di confronto con le associazioni più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa al fine di condividere i principi attuativi per l'elaborazione del decreto legislativo di riordino della normativa in materia di pesca sportiva.

G/2914/7/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 13 del testo all'esame reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva;

lo strumento del decreto legislativo non si ritiene sia idoneo a normare un settore come quello della pesca sportiva e ricreativa che riguarda più di un milione di appassionati e produce un volano considerevole per l'economia nazionale creando un indotto che si aggira intorno ai 400 milioni di euro;

un riordino delle norme in materia di pesca sportiva potrebbe essere maggiormente effettuato con una futura e specifica legge ordinaria interfacciandosi soprattutto con le associazioni rappresentative della pesca sportiva e ricreativa;

mantenere l'articolo 13 e la legge delega ivi contenuta vorrebbe dire continuare a considerare la pesca ricreativa e sportiva come subordinata alla pesca professionale;

inoltre, mantenere questo unico articolo riguardante la pesca sportiva e ricreativa non è coerente con il resto del testo che nasce principalmente per sostenere le attività della pesca marittima professionale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, dirette a rivedere l'opportunità di mantenere nel testo le disposizioni sulla pesca sportiva ovvero di garantire ad essa una organica disciplina della materia tramite un intervento normativo autonomo.

G/2914/8/9

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a rispettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

G/2914/9/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico.

Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che regionali continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e pratiche invasive con grave danno all'ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale all'estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolentemente come pesce d'allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordinamento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne,

impegna il Governo:

ad istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque interne, con l'obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.

G/2914/10/9

LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA, URAS, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

considerato che:

per la pesca al tonno rosso, l'Unione Europea ha autorizzato l'Italia ad un raddoppio della quantità autorizzata di pesca, passando da circa 2000 tonnellate nel 2014 alle quasi 3800 nel 2017;

il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha attribuito questo aumento alle 14 barche autorizzate di pesca alla circuizione e alle 42 barche autorizzate alla pesca a palangaro, senza aprire ad altre richieste di licenza;

visto lo stato del tonno rosso nel Mediterraneo, è prevedibile un ulteriore aumento delle quantità autorizzata di pesca nel triennio 2018-2020;

una quota di aumento nel periodo 2018-2020 è stata già attribuita alle tonnare fisse prive di quota presenti nell'elenco C) del regolamento;

alle tonnare è attribuita una quota complessiva di pesca e non una quota distinta per ogni tonnara come prevedono le norme europee al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

l'assenza di barche autorizzate alla pesca del tonno rosso in alcune regioni sta generando un'eccessiva presenza di tonno rosso nelle aree portuali e preportuali, e uno squilibrio ambientai e con le altre specie marine;

negli anni scorsi, gli altri Paesi europei hanno aperto a nuove licenze di pesca, sino a raddoppiare quelle autorizzate nel 2014,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che si preveda che una quota percentuale del 20 per cento dell'aumento nel triennio 2018-2020 sia destinato a nuove licenze di pesca per quelle regioni che,

dotate di una flotta adeguata, abbiano fatta richiesta negli ultimi 5 anni, da destinare ad una nuova categoria temporanea denominata «palangaro artigianale»;

conseguentemente, a valutare l'opportunità che l'attribuzione delle nuove licenze avvenga in accordo con le singole Regioni e che alla fine del triennio le nuove licenze così attribuite siano inserite nella quota palangari;

nel nuovo decreto relativo al triennio 2018-2020, le quote di pesca mediante tonnara fissa siano distinte per singola tonnara, al fine di garantire il principio dell'equilibrio economico finanziario.

Art. 3

3.1

CANDIANI

Al comma 2 dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* sostenere il reddito degli operatori dell'acquacoltura per crisi di mercato e avversità meteomarine;».

3.0.1

GATTI, GRANAIOLA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.2

GATTI, GRANAIOLA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

b) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81. del 2008.».

3.0.3

GATTI, GRANAIOLA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per l'omogeneizzazione della disciplina per la formazione dell'equipaggio e per la modifica dei casi di risoluzione del diritto del contratto del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

b) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

3.0.4

DONNO, FATTORI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Cassa integrazione per le imprese della pesca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 3l dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.0.5

DONNO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d)* è

aggiunta la seguente:

"*d-bis)* lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

Art. 4

4.1

CANDIANI

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* «pesca marittima» *aggiungere le seguenti:* «e all'acquacoltura, in particolar modo per l'innovazione a sostegno della competitività internazionale delle imprese e per interventi volti a migliorare l'impatto ambientale degli impianti e il benessere animale e lo sviluppo tecnologico degli impianti».

4.2

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Al comma 2, lettera b) *aggiungere infine le parole:* «con priorità alle azioni volte alla definizione di metodi di pesca e di gestione basati sul rendimento massimo sostenibile».

4.3

CANDIANI

Al comma 2, lettera c) *dopo le parole:* «meno commercializzate,» *aggiungere le seguenti:* «e dell'acquacoltura, volti a migliorare la percezione della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti allevati,».

4.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, alla tutela dell'ecosistema marino e al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata».

4.5

CANDIANI

Al comma 2 lettera f) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché sostenere progetti di acquacoltura integrata volti alla tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche».

Art. 5

5.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;

b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;

d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

5.2

CANDIANI

Al comma 2 dopo le parole: «sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.3

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «Art. 4»*, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «e le associazioni nazionali di categoria,» *con le seguenti:* «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva ricreativa,».

5.4

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 2, sostituire le parole:* «associazioni nazionali di categoria» *con le seguenti:* «associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 3, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché interventi per il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;».

5.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 3, lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e interventi per la tutela dell'ecosistema marino;».

5.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Organismi di Gestione della Pesca)

1 . Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;

b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione».

Art. 6

6.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «e le associazioni che hanno lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca».

Art. 9

9.1

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* prevedere che alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;».

9.2

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* prevedere che l'esercizio delle attività di pesca-turismo e ittiturismo non è consentito a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;».

9.3

CANDIANI

Al comma 1 sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

9.4

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;».

9.5

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138, con i limiti previsti dall'articolo 140, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni».

9.6

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, infine, le seguenti parole*: «, prevedendo la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza specifiche».

Art. 10

10.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.»;

2) *al comma 2, dopo le parole*: «di cui al comma 1», *inserire le parole:* «e al comma 1-*bis*», *e sostituire le parole:* «euro 250.000» *con le parole:* «euro 300.000».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Agevolazioni fiscali)».

10.0.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Esenzione dalla tassa sulle concessioni governative sulla licenza di pesca)

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro;».

10.0.2

DONNO, FATTORI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla tassa di concessione governativa)

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "83 milioni" e "125 milioni" rispettivamente con le seguenti: "123 milioni" e "225 milioni".».

Art. 11

11.1

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di igiene e sicurezza dei medesimi prodotti».

11.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 4, capoverso «lettera *g)*», *sopprimere le parole:* «ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e».

Art. 12

12.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative,» *aggiungere le seguenti*: «un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva,».

12.2

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *con le seguenti*: « uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura e un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa.».

12.3

CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative».

12.4

CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.5

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, senza diritto di voto».

Art. 13

13.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

13.2

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Sopprimere l'articolo.

13.3

CANDIANI

Al comma 1, sostituire, le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «diciotto mesi».

13.4

CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.5

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.6

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato».

13.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Apportare al comma 2, le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b)*, sostituire le parole:* «delle licenze» *con le parole:* «di licenze a carattere oneroso, anche per la pesca marittima,»;

2) dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* prevedere che i proventi derivanti dalla tassa di concessione siano destinati ad interventi rivolti alla tutela degli ecosistemi acquatici;».

13.8

CANDIANI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.9

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.10

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.11

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione

utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

13.12

CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva».

13.13

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

Art. 14

14.0.1

DONNO, FATTORI, CASTALDI, CATALFO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo l, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

d) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

Art. 15

15.1

CANDIANI

Al comma 1, sostituire il capoverso «20-bis» *con il seguente:*

«20-*bis*. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Commissione consultiva centrale della pesca marittima» *con le seguenti:* «Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali

della pesca».

15.2

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «20-*bis*» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «Commissione consultiva centrale» *aggiungere le seguenti:* «e le Commissioni consultive locali»;

b) *sostituire la parola:* «svolge» *con:* «svolgono»;

c) *sostituire le parole:* «all'articolo 3» *con le seguenti:* «agli articoli 3 e 10».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» *aggiungere le seguenti:* «e delle Commissioni consultive locali».

15.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato."».

Art. 16

16.1

DONNO, FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca».

16.2

LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA, URAS, VACCARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «ogni eventuale incremento annuo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «è aggiunta alle categorie previste dalla normativa vigente (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Palangaro artigianale". Ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), per una quota complessiva pari a non meno del 65 per cento alla categoria "Palangaro artigianale", e fino ad un massimo del 5 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «un contingente specifico» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «riservando il contingente specifico alla categoria "Palangaro Artigianale" e un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR). Al fine dell'inserimento nel decreto di suddivisione quote delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità di suddivisione del *plafond* della categoria "Palangaro Artigianale" in singoli permessi e le loro quote individuali,

anche tenendo conto delle regioni prive dei permessi di pesca».

16.3

GASPARRI, SCOMA

Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, il restante 30 per cento è assegnato alle imprese di piccola pesca che esercitano l'attività all'interno delle aree marine protette per il tramite degli enti gestori di competenza.»

16.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva».

16.5

GASPARRI, SCOMA

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari enti gestori delle aree marine protette la quota di cattura di tonno rosso assegnata (UNCL AMP), le quali con proprio provvedimento, assegnano quota parte alle imprese della piccola pesca al fine del monitoraggio degli *stock* ittici sotteso all'istituzione delle aree protette. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'individuare le AAMMPP dovrà tenere in considerazione la grandezza totale dell'area protetta, quella della zona A, le zone di mare interessate al passaggio dei tonni, i programmi di ricerca attuati dagli enti gestori per il monitoraggio delle AAMMPP».

16.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il decreto di cui al comma 2 rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT.»

Art. 17

17.1

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* pescare o detenere o trasbordare o sbarcare o trasportare o commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;"».

17.2

DONNO, FATTORI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";

b) al comma 2, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto."»;

b) *al comma 2, la lettera* c) *è sostituita con la seguente:*

«*c)* il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b),* 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro.";

c) *al comma 3, alla lettera* a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-*bis*, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11,".»

17.4

CANDIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di

tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

b) al comma 2, lettera *b)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o accessoria" aggiungere le seguenti "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

d) al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

e) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato"».

17.5

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: ", sbarcare e" sono sostituite dalla seguente: "o";

b) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* trasportare o commercializzare o somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: "trasportarne e"».

17.6

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto".».

17.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «aumentate di un terzo» *con la seguente:* «raddoppiate».

17.8

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

«*a-bis)* al comma 2, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.9

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

«*a-bis)* al comma 3, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera b), *capoverso comma* «3-*bis*.» *sostituire le parole*: «da 500 euro a 2.000 euro» *con le seguenti*: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

17.11

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b-bis)* al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "750" è sostituita dalla seguente: "500"; la parola: "4.500" è sostituita dalla seguente: "2.500"».

17.12

DONNO, FATTORI, PUGLIA

A comma 2, la lettera c), *è sostituita con la seguente:*

«*c)* il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), *premettere lo seguente*:

«*0a)* al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-*bis*, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11,"».

17.13

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), *sostituire il capoverso* «5.» *con il seguente*:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b),* 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000

euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro».

17.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera c)*, capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «100 euro» *con le seguenti:* «200 euro»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «250 euro» *con le seguenti:* «500 euro»;

3) *alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «2.000 euro» *con le seguenti:* «4.000 euro»;

4) *alla lettera* d)*, sostituire le parole:* «5.000 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro»;

5) *alla lettera* e)*, sostituire le parole:* «12.500 euro» *con le seguenti:* «25.000 euro».

17.15

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* al comma 8 la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.000" e la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.16

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* al comma 9 la parola: "4.000" è sostituita dalla seguente: "2.000" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.17

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *la parola:* "3.000" *è sostituita dalla seguente:* "2.500";

2) *alla lettera* b) *la parola:* "2.000" *è sostituita dalla seguente:* "2.500" *e la parola:* "12.000" *è sostituita dalla seguente:* "10.000";

3) *alla lettera* c) *la parola:* "12.000" *è sostituita dalla seguente:* "10.000"».

17.18

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* al comma 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "a meno che non abbia dimostrato, attraverso il proprio sistema di controllo e *governance* interno, di essere estraneo ai fatti e di non averne tratto utilità"».

17.19

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo la parola: "solido" sono aggiunte le seguenti: "e sempre se ne abbia tratto utilità"».

17.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo è destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma"».

17.21

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-*bis*. *? (Pesatura) ? 1*. Ai fini del presente decreto legislativo per pesatura deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta"».

17.0.1

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154 in materia di "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia, adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un tavolo presso il Ministero dell'interno per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

b) prevedere un sistema che garantisca la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

c) prevedere un sistema che sia in grado di coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

d) prevedere forme di intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

e) prevedere l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

f) prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente al Titolo aggiungere le seguenti parole: «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».

17.0.2

CANDIANI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,

nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera *f)* dopo le parole: "pesca professionale" aggiungere le seguenti: "oltre l'orario consentito nonché";

b) al comma 4 sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda";

c) al comma 5, dopo le parole: "costituisca reato" aggiungere le seguenti: "e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente";

d) al comma 5 sostituire le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" con le seguenti: "da 2.000 a 12.000 euro" e sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi";

e) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa".

f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "anche se" aggiungere le seguenti: "di terzi e anche se non";

g) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati" con le seguenti: "sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa";

h) al comma 10 aggiungere il seguente periodo: "Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4"».

17.0.3

DONNO, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente».

17.0.4

DONNO, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale».

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 31/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
280ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (*PD*) chiede chiarimenti in ordine all'inciso richiamato nello schema della senatrice

Donno quanto al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, che ha segnalato la necessità di attuare la legge di delegazione europea 2015 sulla menzione nell'etichettatura dello stabilimento di produzione dei prodotti agroalimentari.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni del senatore Ruta richiamando a sua volta l'esigenza di dare piena attuazione alle deleghe contenute nelle leggi europee.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) ricorda che è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145, che reca proprio la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione.
Riformula in ogni caso il proprio schema di parere in nuovo testo (pubblicato in allegato) inserendo nelle premesse un richiamo a tale circostanza.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto positivamente dei chiarimenti forniti.

Il vice ministro OLIVERO conferma che sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto legislativo testé citato.
Valuta quindi positivamente lo schema di parere da ultimo riformulato dalla relatrice. Il parere è contrario invece sullo schema della senatrice Donno.

Il presidente FORMIGONI previa verifica del numero legale per deliberare, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(1114) ***STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***
(1903) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***
(2243) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***
(2738) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***
- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che, in attesa dell'espressione del parere della Commissione giustizia su testo ed emendamenti, si procede all'esame degli ordini del giorno.
Ricorda che gli stessi erano stati illustrati nelle scorse sedute.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2914/1/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il presidente FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore Dalla Tor.

L'ordine del giorno n. G/2914/1/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

I senatori RUTA (*PD*) e STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) con il consenso della senatrice BERTUZZI (*PD*) prima firmataria aggiungono la firma all'ordine del giorno G/2914/2/9.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) invita a una riformulazione di tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/2914/2/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore Dalla Tor.

L'ordine del giorno n. G/2914/2/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2914/3/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2914/3/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore Dalla Tor.

L'ordine del giorno n. G/2914/3/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) con il consenso del senatore CANDIANI (*LN-Aut*) unico firmatario aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2914/4/9.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) esprime parere contrario su tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno G/2914/4/9.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'ordine del giorno n. G/2914/5/9.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) con il consenso della senatrice BERTUZZI (*PD*) firmataria dell'ordine del giorno G/2914/6/9 aggiunge la propria firma allo stesso.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) esprime parere favorevole su tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2914/6/9.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) con il consenso del senatore CANDIANI (*LN-Aut*) unico firmatario aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2914/7/9.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) esprime parere contrario su tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) insiste per la votazione.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/2914/7/9 è respinto.

I senatori STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*), CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) e Daniela DONNO (*M5S*) con il consenso della senatrice BERTUZZI (*PD*), prima firmataria, aggiungono la firma all'ordine del giorno G/2914/8/9.

Su richiesta della relatrice SAGGESE (*PD*) la Commissione conviene quindi di accantonare l'ordine del giorno G/2914/8/9.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) invita a una riformulazione dell'ordine del giorno G/2914/9/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) riformula l'ordine del giorno G/2914/9/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore Dalla Tor.

L'ordine del giorno n. G/2914/9/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice ALBANO (*PD*) ritira l'ordine del giorno a sua firma G/2914/10/9.

Il presidente FORMIGONI avverte che l'esame dell'ordine del giorno G/2914/8/9 accantonato dalla Commissione e degli emendamenti riprenderà successivamente al termine della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 456

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a determinare, ove possibile, l'entità delle sanzioni tenendo anche conto dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni sanzionate, fermi restando i limi della delega;
si invita a prevedere che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sia effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell?entrata del bilancio dello Stato, e che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti su tale capitolo dell?entrata del bilancio statale siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell?efficienza e dell?efficacia delle attività di controllo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 456

La Commissione,
in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (AS 2308);

considerato che:

la promozione del diritto all'informazione dei consumatori e la tutela dei loro interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, appaiono obiettivi prioritari in particolare per la loro applicazione alle filiere

e ai prodotti agroalimentari;
rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;
le informazioni che devono essere offerte nell'ambito dei prodotti alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricomprendono ulteriori requisiti di sicurezza che l'alimento deve necessariamente avere per potere essere immesso sul mercato;
l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;
di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati;
per tale ragione occorrono interventi normativi rivolti prevalentemente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione di misure volte a far sì che i dati relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, siano accessibili e resi pubblici;
poiché una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli, per i prodotti agroalimentari, dell?allevamento e della pesca appare necessario:

- prevedere un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti stabilendo l'obbligo per le imprese dei settori agricolo, alimentare, dell?allevamento e della pesca di assicurare la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e dell'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;
- prevedere l'istituzione di una specifica piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale sia registrato e reso consultabile a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità sopra citato;
- prevedere altresì l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione in etichetta dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
- predisporre una chiara disciplina per l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» prevedendo che essa possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte all'interno del territorio italiano e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;
- introdurre il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;
- il rafforzamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità deputata all'effettuazione dei controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*», con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle Forze di polizia;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in titolo:
- reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, abroga le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 (recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l?etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata e adegua le disposizioni non armonizzate dello stesso decreto;
- dà attuazione alla delega fornita dall?articolo 5 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l?adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, costituita dal regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, e dalla direttiva 2011/91/UE;

valutato che:

come evidenziato anche dalla Commissione 14a, l?attuazione della citata delega è parziale in quanto ci si limita alla previsione di sanzioni amministrative per la normativa sopra richiamata, in ossequio al criterio di cui all?articolo 5, comma 3, lettera *b)*, della legge di delegazione europea 2015 ma non è stata invece data attuazione al criterio di cui alla lettera *a)*, volto a "prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l?indicazione obbligatoria nell?etichetta della sede e dell?indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento";

valutato inoltre che:

se le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto in esame, per le violazioni della normativa, sono fissate tra un minimo di 500 e un massimo di 40.000 euro, così rispettando il principio generale di delega di cui all?articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 234/2012 (che consente la fissazione di sanzioni amministrative, tra un minimo di 150 e un massimo di 150.000 euro, per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli "costituzionalmente protetti", a cui presidio è prevista la sanzione penale) non è stato invece ritenuto necessario "per assicurare l?osservanza delle disposizioni" ? come facoltativamente previsto dalla citata lettera *d)* ? prevedere le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti dai provvedimenti dell?amministrazione;

esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 456

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

richiamato positivamente il già emanato decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017, recante "Disciplina dell?indicazione obbligatoria nell?etichetta della sede e dell?indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell?articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 ? Legge di delegazione europea 2015" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a determinare, ove possibile, l'entità delle sanzioni tenendo anche conto dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni sanzionate, fermi restando i limi della delega;
si invita a prevedere che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sia effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell?entrata del bilancio dello Stato, e che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti su tale capitolo dell?entrata del bilancio statale siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell?efficienza e dell?efficacia delle attività di controllo.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2914

G/2914/1/9 (testo 2)

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi inclusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del settore della pesca, direttamente interessati dall'andamento economico del comparto ittico e dall'assetto dello stesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare nella fase attuativa del disegno di legge e attraverso ulteriori strumenti normativi e amministrativi idonee forme di tutela, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

G/2914/1/9

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi inclusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del settore della pesca, direttamente interessati dall'andamento economico del comparto ittico e dall'assetto dello stesso,

impegna il Governo:

a individuare nella fase attuativa del disegno di legge e attraverso ulteriori strumenti normativi e amministrativi idonee forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

G/2914/2/9 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti, anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;

sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all'esame alcune rilevanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca,

impegna il Governo:

ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, con particolare riferimento ad alcune rilevanti questioni, quali l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il possibile inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca.

G/2914/2/9

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti, anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;

sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all'esame alcune rilevanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca,

impegna il Governo:

ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca con particolare riferimento a:

a) l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;

b) l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008.

G/2914/3/9 (testo 2)

DONNO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di

politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata intensità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologiche oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pesca d'altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-veglia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono in una sostanziale condizione di *stress* lavoro correlato e sul lungo termine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovascolare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell'elenco dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo non possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di porre in essere interventi finalizzati ad includere tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

G/2914/3/9

DONNO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata intensità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologiche oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pesca d'altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-veglia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono in una sostanziale condizione di *stress* lavoro correlato e sul lungo termine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovascolare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell'elenco dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo non possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere legislativo al fine di includere tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

G/2914/4/9

CANDIANI, CASSINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

L'articolo 12 modifica la legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette;

l'articolo prevede che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura;

nonostante, ad avviso dei presentatori, la pesca sportiva non debba essere inserita in questo provvedimento ma debba essere oggetto di un autonomo intervento legislativo, e ai fini di gestire e sostenere efficacemente la potenzialità socio-economica della pesca sportiva e posizionarla su un piano di pari dignità con la pesca professionale, si ritiene indispensabile e legittima la presenza di rappresentanti delle maggiori Associazioni Nazionali della pesca ricreativa e sportiva nelle Commissioni di riserva delle AMP, tenuto conto che anche questa attività di pesca viene praticata nelle AMP italiane e disciplinata dai regolamenti delle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, prevedendo l'inserimento nella commissione di riserva anche di due esperti locali designati dalle associazioni di pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative, al pari di quelli delle associazioni nazionali della pesca professionale.

G/2914/5/9

MARCUCCI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il 21 settembre 2017 la Camera dei deputati ha votato la proposta di legge denominata «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», che nella sua versione originale prevedeva l'istituzione di una licenza onerosa a carico dei pescatori sportivi;

tale iniziale previsione è stata modificata in sede referente dalla Commissione agricoltura della Camera, anche grazie all'intervento del mondo della pesca sportiva e della maggioranza delle associazioni dei pescatori sportivi;

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, che prevede tra l'altro la realizzazione di un «sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato»;

considerato che:

il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita per l'appunto l'attività di pesca a fini ricreativi ? sportivi o, più semplicemente, per svago e diletto; la sua attività non prevede e non consente, ad oggi, la messa in commercio del pesce catturato; inoltre, si differenzia dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate: canna, mulinello e amo, o anche semplice lenza a mano, purché sempre armata di amo; è escluso da parte del pescatore sportivo l'impiego di reti ? ad eccezione delle cosiddette «bilance», strumenti di

cattura regolamentati regionalmente in maniera specifica, con precise limitazioni in termini di dimensioni delle maglie e di lunghezza dell'attrezzo medesimo;

per tali motivi, non essendo l'attività di pesca sportiva finalizzata alla vendita e/o al commercio del pescato, fin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ad oggi regola la pesca sportiva, non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi;

considerato altresì che:

sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della FIPO, le conseguenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il mondo produttivo e per l'erario dell'introduzione di una licenza «onerosa» sarebbero gravi; infatti, si avrebbe in primo luogo un rilevante danno economico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezzature ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina; ma tale danno si ritorcerebbe in un danno erariale, a causa dei minori introiti Iva e delle minori accise versate a seguito del contrarsi dei consumi per una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti da una nuova tassazione, che non sarebbe in alcun modo compensato dalle entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 13 del disegno di legge in esame, che laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

G/2914/6/9

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI, ALBANO , CASSINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

la pesca dilettantistica in mare, nelle sue articolazioni di pesca sportiva e pesca ricreativa rappresenta il complesso degli appassionati praticanti tali attività a scopo non commerciale;

in Italia vi sono centinaia di migliaia di appassionati che praticano la pesca sportiva e ricreativa: il numero dei pescatori dilettanti italiani in mare è stimato oggi in circa 1 milione di unità (Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Censimento 2010);

i pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di vendita, né intaccano in maniera sensibile le risorse ittiche, anche in considerazione dei mezzi e delle tecniche da loro adoperati;

considerato che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva in mare, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare la normativa in materia di pesca marittima per includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica anche nell'ambito dei distretti di pesca ? il cui riordino è previsto all'articolo 5 del disegno di legge;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze sulla base di alcuni elementi specifici (tipo di pesca praticato, tipologia e dimensioni delle imbarcazioni utilizzate), anche ai fini di un censimento relativo al numero dei pescatori sportivi e alla quantità di pesce pescato;

c) adeguare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, che ad oggi regola la pesca sportiva in Italia;

d) il riassetto delle disposizioni vigenti in materia ai fini della semplificazione e dell'aggiornamento normativo;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa

con la Conferenza Stato-Regioni;

rilevato che:

per procedere alla revisione della normativa in materia di pesca sportiva e ricreativa sembra necessario coinvolgere, in sede di elaborazione del decreto, le associazioni più rappresentative del settore, che possono in una appropriata sede istituzionale sostenere le esigenze dei soggetti coinvolti contribuendo all'adeguamento, semplificazione e aggiornamento della normativa dove necessario, sostenendo al contempo la liceità e permanenza delle disposizioni, ad esempio quelle relative agli attrezzi consentiti dagli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica del 1968, nella normativa italiana, poiché già perfettamente coerenti con le norme comunitarie e in particolare con l'articolo 17 del regolamento comunitario 1967/2006,

impegna il Governo:

a procedere alla istituzione di un Tavolo tecnico di confronto con le associazioni più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa al fine di condividere i principi attuativi per l'elaborazione del decreto legislativo di riordino della normativa in materia di pesca sportiva.

G/2914/7/9

CANDIANI, CASSINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 13 del testo all'esame reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva;

lo strumento del decreto legislativo non si ritiene sia idoneo a normare un settore come quello della pesca sportiva e ricreativa che riguarda più di un milione di appassionati e produce un volano considerevole per l'economia nazionale creando un indotto che si aggira intorno ai 400 milioni di euro;

un riordino delle norme in materia di pesca sportiva potrebbe essere maggiormente effettuato con una futura e specifica legge ordinaria interfacciandosi soprattutto con le associazioni rappresentative della pesca sportiva e ricreativa;

mantenere l'articolo 13 e la legge delega ivi contenuta vorrebbe dire continuare a considerare la pesca ricreativa e sportiva come subordinata alla pesca professionale;

inoltre, mantenere questo unico articolo riguardante la pesca sportiva e ricreativa non è coerente con il resto del testo che nasce principalmente per sostenere le attività della pesca marittima professionale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, dirette a rivedere l'opportunità di mantenere nel testo le disposizioni sulla pesca sportiva ovvero di garantire ad essa una organica disciplina della materia tramite un intervento normativo autonomo.

G/2914/8/9

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, VALDINOSI, STEFANO, CASSINELLI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e

tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a rispettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

G/2914/9/9 (testo 2)

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che regionali continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e pratiche invasive con grave danno all'ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale all'estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolentemente come pesce d'allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordinamento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne,

impegna il Governo:

a valutare l'istituzione diun Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque interne, con l'obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.

G/2914/9/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che

regionali continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e pratiche invasive con grave danno all'ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale all'estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolentemente come pesce d'allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordinamento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne,

impegna il Governo:

ad istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque interne, con l'obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.

G/2914/10/9

LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA, URAS, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

considerato che:

per la pesca al tonno rosso, l'Unione Europea ha autorizzato l'Italia ad un raddoppio della quantità autorizzata di pesca, passando da circa 2000 tonnellate nel 2014 alle quasi 3800 nel 2017;

il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha attribuito questo aumento alle 14 barche autorizzate di pesca alla circuizione e alle 42 barche autorizzate alla pesca a palangaro, senza aprire ad altre richieste di licenza;

visto lo stato del tonno rosso nel Mediterraneo, è prevedibile un ulteriore aumento delle quantità autorizzata di pesca nel triennio 2018-2020;

una quota di aumento nel periodo 2018-2020 è stata già attribuita alle tonnare fisse prive di quota presenti nell'elenco C) del regolamento;

alle tonnare è attribuita una quota complessiva di pesca e non una quota distinta per ogni tonnara come prevedono le norme europee al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

l'assenza di barche autorizzate alla pesca del tonno rosso in alcune regioni sta generando un'eccessiva presenza di tonno rosso nelle aree portuali e preportuali, e uno squilibrio ambientai e con le altre specie marine;

negli anni scorsi, gli altri Paesi europei hanno aperto a nuove licenze di pesca, sino a raddoppiare quelle autorizzate nel 2014,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che si preveda che una quota percentuale del 20 per cento dell'aumento nel triennio 2018-2020 sia destinato a nuove licenze di pesca per quelle regioni che, dotate di una flotta adeguata, abbiano fatta richiesta negli ultimi 5 anni, da destinare ad una nuova categoria temporanea denominata «palangaro artigianale»;

conseguentemente, a valutare l'opportunità che l'attribuzione delle nuove licenze avvenga in accordo con le singole Regioni e che alla fine del triennio le nuove licenze così attribuite siano inserite nella quota palangari;

nel nuovo decreto relativo al triennio 2018-2020, le quote di pesca mediante tonnara fissa siano

distinte per singola tonnara, al fine di garantire il principio dell'equilibrio economico finanziario.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 06/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(1114) ***STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***
(1903) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***
(2243) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***
(2738) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***
- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate su testo ed emendamenti. La Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sul testo e contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1, 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera *f)*).

Informa altresì che la Commissione giustizia ha reso un parere condizionato sull'articolo 17 del testo e avverte che gli emendamenti di recepimento potranno essere presentati nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Ricorda che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti erano stati illustrati nelle scorse sedute e che si era già proceduto all'esame degli ordini del giorno nella seduta del 31 ottobre scorso.

Richiama che era stato accantonato l'ordine del giorno G/2914/8/9.

Il vice ministro OLIVERO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2914/8/9.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/2914/8/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato) nel senso auspicato dal rappresentante del Governo.

Il senatore RUTA (*PD*) e il senatoreGASPARRI (*FI-PdL XVII*) - con il consenso della senatrice BERTUZZI (*PD*) - sottoscrivono tale ordine del giorno.

I relatori Angelica SAGGESE (*PD*) e DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno così come riformulato.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2914/8/9 (testo 2).

Il presidente FORMIGONI avverte che è così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Apprezzate le circostanze e nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che l'esame congiunto dei provvedimenti proseguirà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2914

G/2914/8/9 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, VALDINOSI, STEFANO, CASSINELLI, DONNO, GASPARRI, RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

in queste quote vanno considerati i pescatori professionisti titolari di licenza autorizzati che risiedono nelle aree marine protette;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada;

l'ICCAT ha acconsentito a un graduale aumento delle catture totali consentite nel corso dell'ultimo incontro tenutosi a Marrakesh lo scorso novembre,

impegna il Governo:

ad assegnare l'eventuale parte incrementale del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 ripartendola fra i vari sistemi di pesca interessati, nell'intento di tutelare la sostenibilità economica delle imprese e le aspettative della piccola pesca, ivi compresi i pescatori professionisti titolari di licenza autorizzati che risiedono ed operano nelle aree marine protette, che utilizza attrezzi compatibili con la regolamentazione europea, nel pieno rispetto degli indirizzi di gestione internazionali ed unionali.

G/2914/8/9

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, VALDINOSI, STEFANO, CASSINELLI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a rispettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 12/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2914) **Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**, approvato dalla Camera dei deputati
(1114) **STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura**
(1903) **TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi**
(2243) **Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare**
(2738) **Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo**
- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

I relatori DALLA TOR (AP-CpE-NCD) e Angelica SAGGESE (PD) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti a tutti gli articoli.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere conforme.

La senatrice BERTUZZI (PD) sottoscrive gli emendamenti presentati da senatori del Gruppo del Partito Democratico 5.4, 9.5, 12.5, 13.6, 13.10, 13.13 e 16.2 e li ritira.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e aggiuntivi allo stesso.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 3.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BUBBICO (Art.1-MDP) sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Con separata votazione è respinto l'emendamento 4.2.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 4.4 decade per assenza dei presentatori.

La senatrice DONNO (M5S) e il senatore AMIDEI (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 4.5 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi allo stesso.

Il presidente FORMIGONI avverte che l'emendamento 5.7 è rinumerato come emendamento 5.0.1, in quanto aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

La senatrice DONNO (M5S) e il senatore AMIDEI (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 5.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 5.3.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma agli emendamenti 5.5, 5.6e 5.0.1(già 5.7), i quali, posti

separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Il senatore AMIDEI (Misto) sottoscrive l'emendamento 6.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

La senatrice DONNO (M5S) sottoscrive l'emendamento 9.3.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 9.3 e 9.4.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 9.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e aggiuntivi allo stesso.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 10.1.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 12.1.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 12.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore AMIDEI (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 12.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

La senatrice DONNO (M5S) e il senatore AMIDEI (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 12,4 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 12.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2.

Il senatore AMIDEI (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 13.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.4 e 13.5.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 13.7.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.8 e 13.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.11 e 13.12.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento aggiuntivo all'articolo 14.

Il senatore AMIDEI (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 14.0.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore AMIDEI (Misto) sottoscrive gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 16.1.

I senatori AMIDEI (Misto) e CANDIANI (LN-Aut) sottoscrivono l'emendamento 16.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 16.4.

I senatori AMIDEI (Misto) e CANDIANI (LN-Aut) sottoscrivono l'emendamento 16.5 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 16.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17 e aggiuntivi allo stesso.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 (cui aggiunge la firma il senatore AMIDEI (Misto)), 17.5 e 17.6.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira gli emendamenti 17.7, 17.10, 17.14 e 17.20.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.8, 17.9, 17.11, 17.12, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.21, 17.0.1 (cui aggiunge la firma il senatore AMIDEI (Misto)), 17.0.2 (cui

aggiunge la firma il senatore AMIDEI (Misto)), 17.0.3 e 17.0.4.

Il presidente FORMIGONI avverte che è concluso l'esame degli emendamenti e che si passa alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente FORMIGONI propone quindi che la Commissione conferisca ai relatori Dalla Tor e Angelica Saggese il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2914, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente con proposta di assorbimento dei connessi disegni di legge nn. 1114, 1903, 2243 e 2738 e delle petizioni attinenti n. 640 e n. 1483.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 476)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

La relatrice ALBANO (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore BUBBICO (Art.1-MDP) rileva l'esiguità delle risorse distribuite e chiede poi di espungere dal parere proposto dalla relatrice il riferimento alle regioni di confine.

La relatrice ALBANO (PD) riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), eliminando la menzione delle regioni di confine.

Il sottosegretario CASTIGLIONE condivide lo schema di parere come da ultimo riformulato dalla relatrice.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni nell'ultima versione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (n. 474)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, lettera g), e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore BUBBICO (Art.1-MDP) non condivide il principio di rotazione degli enti certificatori contenuto nello schema di decreto legislativo in esame e chiede ragguagli circa la possibile espunzione dello stesso dal testo.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) prende atto del rilievo del senatore Bubbico e si riserva di presentare nella prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) richiama la necessità di una rapida calendarizzazione per l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 2811, in materia di produzioni biologiche, già approvato dalla Commissione in sede referente. Si tratta, infatti, di un provvedimento importante e sul quale si era registrato un ampio consenso politico.

Il presidente FORMIGONI assicura che si farà tramite della sollecitazione del senatore Candiani per quanto concerne il disegno di legge n. 2811, ma anche riguardo il disegno di legge n. 2914 di cui si è concluso nella presente seduta l'esame in sede referente e del disegno di legge n. 313 sulla dieta mediterranea, anch'esso già esaminato dalla Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 476

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto delle somme ammesse a riparto e della relativa suddivisione;

richiamato come il finanziamento al CREA sia motivato dalla necessità di predisporre, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei servizi fitosanitari, report scientifici sugli organismi emergenti nocivi e dossier tecnici per le importazioni e le esportazioni, redigendo un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture, anche quelle minori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda la necessità di fornire informazioni dal prossimo esercizio finanziario alle competenti Commissioni parlamentari in ordine ai criteri e alle motivazioni che presiedono all'individuazione delle somme ammesse a riparto e alla singola attribuzione delle stesse, selezionando specifiche iniziative scientifiche in materia agricola nell'ambito di un novero più ampio;

si segnala l'opportunità, nella fase attuativa del decreto, che il CREA valuti in particolare la situazione della diffusione degli agenti che hanno determinato le più preoccupanti crisi fitosanitarie nel Paese, a partire dalle regioni di confine, al fine di supportare efficacemente le misure di contrasto e di prevenzione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 476

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto delle somme ammesse a riparto e della relativa suddivisione;

richiamato come il finanziamento al CREA sia motivato dalla necessità di predisporre, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei servizi fitosanitari, report scientifici sugli organismi emergenti nocivi e dossier tecnici per le importazioni e le esportazioni, redigendo un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture, anche quelle minori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda la necessità di fornire informazioni dal prossimo esercizio finanziario alle competenti Commissioni parlamentari in ordine ai criteri e alle motivazioni che presiedono all'individuazione delle somme ammesse a riparto e alla singola attribuzione delle stesse, selezionando specifiche iniziative scientifiche in materia agricola nell'ambito di un novero più ampio;

si segnala l'opportunità, nella fase attuativa del decreto, che il CREA valuti in particolare la situazione della diffusione degli agenti che hanno determinato le più preoccupanti crisi fitosanitarie nel Paese al fine di supportare efficacemente le misure di contrasto e di prevenzione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2914

Art. 3

3.1

CANDIANI, DONNO

Al comma 2 dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* sostenere il reddito degli operatori dell'acquacoltura per crisi di mercato e avversità meteomarine;».

3.0.1

GATTI, GRANAIOLA, BUBBICO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.2

GATTI, GRANAIOLA, BUBBICO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal

personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

b) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81. del 2008.».

3.0.3

GATTI, GRANAIOLA, BUBBICO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per l'omogeneizzazione della disciplina per la formazione dell'equipaggio e per la modifica dei casi di risoluzione del diritto del contratto del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

b) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

3.0.4

DONNO, FATTORI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Cassa integrazione per le imprese della pesca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 3l dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti

del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.0.5

DONNO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

Art. 4

4.1

CANDIANI, DONNO

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* «pesca marittima» *aggiungere le seguenti:* «e all'acquacoltura, in particolar modo per l'innovazione a sostegno della competitività internazionale delle imprese e per interventi volti a migliorare l'impatto ambientale degli impianti e il benessere animale e lo sviluppo tecnologico degli impianti».

4.2

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Al comma 2, lettera b) *aggiungere infine le parole:* «con priorità alle azioni volte alla definizione di metodi di pesca e di gestione basati sul rendimento massimo sostenibile».

4.3

CANDIANI, DONNO

Al comma 2, lettera c) *dopo le parole:* «meno commercializzate,» *aggiungere le seguenti:* «e dell'acquacoltura, volti a migliorare la percezione della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti allevati,».

4.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, alla tutela dell'ecosistema marino e al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata».

4.5

CANDIANI, DONNO, AMIDEI

Al comma 2 lettera f) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché sostenere progetti di acquacoltura integrata volti alla tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche».

Art. 5

5.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;

b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;

d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

5.2

CANDIANI, DONNO, AMIDEI

Al comma 2 dopo le parole: «sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.3

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «Art. 4»*, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «e le associazioni nazionali di categoria,» *con le seguenti:* «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva ricreativa,».

5.4

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 2, sostituire le parole:* «associazioni nazionali di categoria» *con le seguenti:* «associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 3, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché interventi per il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;».

5.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 3, lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e interventi per la tutela dell'ecosistema marino;».

5.0.1 (già 5.7)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Organismi di Gestione della Pesca)

1 . Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;

b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione».

Art. 6

6.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI, AMIDEI

Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «e le associazioni che hanno lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca».

Art. 9

9.1

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* prevedere che alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;».

9.2

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* prevedere che l'esercizio delle attività di pesca-turismo e ittiturismo non è consentito a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;».

9.3

CANDIANI, DONNO

Al comma 1 sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

9.4

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni

festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;».

9.5

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138, con i limiti previsti dall'articolo 140, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni».

9.6

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, infine, le seguenti parole*: «, prevedendo la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza specifiche».

Art. 10

10.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.»;

2) *al comma 2, dopo le parole*: «di cui al comma 1», *inserire le parole:* «e al comma 1-*bis*», *e sostituire le parole:* «euro 250.000» *con le parole:* «euro 300.000».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Agevolazioni fiscali)».

10.0.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Esenzione dalla tassa sulle concessioni governative sulla licenza di pesca)

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro;».

10.0.2

DONNO, FATTORI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla tassa di concessione governativa)

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "83 milioni" e "125 milioni" rispettivamente con le seguenti: "123 milioni" e "225 milioni".».

Art. 11

11.1

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di igiene e sicurezza dei medesimi prodotti».

11.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 4, capoverso «lettera *g)*», *sopprimere le parole:* «ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e».

Art. 12

12.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative,» *aggiungere le seguenti*: «un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva,».

12.2

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA, DONNO

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *con le seguenti*: « uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura e un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa.».

12.3

CANDIANI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative».

12.4

CANDIANI, AMIDEI, DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.5

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, senza diritto di voto».

Art. 13

13.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

13.2

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Sopprimere l'articolo.

13.3

CANDIANI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire, le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «diciotto mesi».

13.4

CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.5

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.6

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato».

13.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Apportare al comma 2, le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b)*, sostituire le parole:* «delle licenze» *con le parole:* «di licenze a carattere oneroso, anche per la pesca marittima,»;

2) dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* prevedere che i proventi derivanti dalla tassa di concessione siano destinati ad interventi rivolti alla tutela degli ecosistemi acquatici;».

13.8

CANDIANI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.9

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.10

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.11

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

13.12

CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva».

13.13

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

Art. 14

14.0.1

DONNO, FATTORI, CASTALDI, CATALFO, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo l, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

d) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

Art. 15

15.1

CANDIANI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire il capoverso «20-bis» *con il seguente:*

«20-*bis*. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Commissione consultiva centrale della pesca marittima» *con le seguenti:* «Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca».

15.2

CANDIANI, AMIDEI

Al comma 1, capoverso «20-*bis*» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «Commissione consultiva centrale» *aggiungere le seguenti:* «e le Commissioni consultive locali»;

b) *sostituire la parola:* «svolge» *con:* «svolgono»;

c) *sostituire le parole:* «all'articolo 3» *con le seguenti:* «agli articoli 3 e 10».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» *aggiungere le seguenti:* «e delle Commissioni consultive locali».

15.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato."».

Art. 16

16.1

DONNO, FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca».

16.2

LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA, URAS, VACCARI, BERTUZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «ogni eventuale incremento annuo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «è aggiunta alle categorie previste dalla normativa vigente (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Palangaro artigianale". Ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo

circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), per una quota complessiva pari a non meno del 65 per cento alla categoria "Palangaro artigianale", e fino ad un massimo del 5 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «un contingente specifico» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «riservando il contingente specifico alla categoria "Palangaro Artigianale" e un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR). Al fine dell'inserimento nel decreto di suddivisione quote delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità di suddivisione del *plafond* della categoria "Palangaro Artigianale" in singoli permessi e le loro quote individuali, anche tenendo conto delle regioni prive dei permessi di pesca».

16.3

GASPARRI, SCOMA, AMIDEI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, il restante 30 per cento è assegnato alle imprese di piccola pesca che esercitano l'attività all'interno delle aree marine protette per il tramite degli enti gestori di competenza.»

16.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva».

16.5

GASPARRI, SCOMA, AMIDEI, CANDIANI

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari enti gestori delle aree marine protette la quota di cattura di tonno rosso assegnata (UNCL AMP), le quali con proprio provvedimento, assegnano quota parte alle imprese della piccola pesca al fine del monitoraggio degli *stock* ittici sotteso all'istituzione delle aree protette. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'individuare le AAMMPP dovrà tenere in considerazione la grandezza totale dell'area protetta, quella della zona A, le zone di mare interessate al passaggio dei tonni, i programmi di ricerca attuati dagli enti gestori per il monitoraggio delle AAMMPP».

16.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il decreto di cui al comma 2 rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT.»

Art. 17

17.1

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* pescare o detenere o trasbordare o sbarcare o trasportare o commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;"».

17.2

DONNO, FATTORI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";

b) al comma 2, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto."»;

b) *al comma 2, la lettera* c) *è sostituita con la seguente:*

«*c)* il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b),* 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro.";

c) *al comma 3, alla lettera* a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-*bis*, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11,".»

17.4

CANDIANI, AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

b) al comma 2, lettera *b)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o accessoria" aggiungere le seguenti "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

d) al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

e) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato"».

17.5

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: ", sbarcare e" sono sostituite dalla seguente: "o";

b) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* trasportare o commercializzare o somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: "trasportarne e"».

17.6

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto".».

17.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «aumentate di un terzo» *con la seguente:* «raddoppiate».

17.8

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

«*a-bis)* al comma 2, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.9

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

«*a-bis)* al comma 3, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera b), *capoverso comma* «3-*bis*.» *sostituire le parole*: «da 500 euro a 2.000 euro» *con le seguenti*: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

17.11

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b-bis)* al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "750" è sostituita dalla seguente: "500"; la parola: "4.500" è sostituita dalla seguente: "2.500"».

17.12

DONNO, FATTORI, PUGLIA

A comma 2, la lettera c), *è sostituita con la seguente:*

«*c)* il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), *premettere lo seguente*:

«*0a)* al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-*bis*, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11,"».

17.13

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), *sostituire il capoverso* «5.» *con il seguente*:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b),* 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro».

17.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera c)*, capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «100 euro» *con le seguenti:* «200 euro»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «250 euro» *con le seguenti:* «500 euro»;

3) *alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «2.000 euro» *con le seguenti:* «4.000 euro»;

4) *alla lettera* d)*, sostituire le parole:* «5.000 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro»;

5) *alla lettera* e)*, sostituire le parole:* «12.500 euro» *con le seguenti:* «25.000 euro».

17.15

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* al comma 8 la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.000" e la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.16

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* al comma 9 la parola: "4.000" è sostituita dalla seguente: "2.000" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.17

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *la parola:* "3.000" *è sostituita dalla seguente:* "2.500";

2) *alla lettera* b) *la parola:* "2.000" *è sostituita dalla seguente:* "2.500" *e la parola:* "12.000" *è sostituita dalla seguente:* "10.000";

3) *alla lettera* c) *la parola:* "12.000" *è sostituita dalla seguente:* "10.000"».

17.18

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* al comma 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "a meno che non abbia dimostrato, attraverso il proprio sistema di controllo e *governance* interno, di essere estraneo ai fatti e di non averne tratto utilità"».

17.19

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo la parola: "solido" sono aggiunte le seguenti: "e sempre se ne abbia tratto utilità"».

17.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo è destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma"».

17.21

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-*bis. ? (Pesatura) ? 1*. Ai fini del presente decreto legislativo per pesatura deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta"».

17.0.1

CANDIANI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154 in materia di "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia, adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un tavolo presso il Ministero dell'interno per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

b) prevedere un sistema che garantisca la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

c) prevedere un sistema che sia in grado di coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

d) prevedere forme di intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

e) prevedere l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

f) prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica».

Conseguentemente al Titolo aggiungere le seguenti parole: «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».

17.0.2

CANDIANI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera *f)* dopo le parole: "pesca professionale" aggiungere le seguenti: "oltre l'orario consentito nonché";

b) al comma 4 sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda";

c) al comma 5, dopo le parole: "costituisca reato" aggiungere le seguenti: "e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente";

d) al comma 5 sostituire le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" con le seguenti: "da 2.000 a 12.000 euro" e sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi";

e) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa".

f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "anche se" aggiungere le seguenti: "di terzi e anche se non";

g) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati" con le seguenti: "sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa";

h) al comma 10 aggiungere il seguente periodo: "Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4"».

17.0.3

DONNO, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente».

17.0.4

DONNO, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2914
XVII Legislatura

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale
Titolo breve: *Settore ittico*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 212 (pom.) 24 ottobre 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** Esito: parte Non ostativo con osservazioni **parte Non ostativo su emendamenti**
2ª Commissione permanente (Giustizia)	

N. 74 (pom.) 5 dicembre 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con condizioni con osservazioni
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
	Esito: parte Non ostativo con condizioni **parte Non ostativo su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 817 (ant.) 25 ottobre 2017	Esito: **Rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** Pervenuta relazione tecnica
N. 818 (ant.) 26 ottobre 2017	Esito: Non ostativo
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 819 (ant.) 31 ottobre 2017	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	

N. 393 (pom.) 17 ottobre 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 394 (pom.) 18 ottobre 2017	Esito: Favorevole con condizioni

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 362 (pom.)
3 ottobre 2017

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 365 (pom.) 10 ottobre 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 366 (pom.) 11 ottobre 2017	Esito: Favorevole con raccomandazioni

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 347 (pom.) 10 ottobre 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 348 (pom.) 11 ottobre 2017	Esito: Favorevole con osservazioni

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 97 (ant.) 4 ottobre 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rinvio** Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

N. 98 (pom.)
11 ottobre 2017
Sottocomm. pareri

Esito: **Rinvio**

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 296 (ant.)
11 ottobre 2017

Esito: Favorevole con osservazioni

Discusso congiuntamente: S. 1114, S. 1903, S. 2243, S. 2738, Petizione n. 640, Petizione n. 1483

Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

Commissione parlamentare questioni regionali

18 ottobre 2017 (ant.)

Esito: Favorevole

Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
212ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 13,50

(1119-B) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 458)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Oliverio ed altri; Caon ed altri; Laura Venitelli ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il testo del disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.0.3 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando, al comma 1, alinea, la necessità che sia individuato l'oggetto del decreto legislativo ivi previsto, dal momento che, alle lettere *a)* e *b)*, sono indicati solo i principi e i criteri direttivi.

Sull'emendamento 5.1 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando, al comma 1, l'opportunità di prevedere, in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, un coinvolgimento delle Regioni interessate.

Sull'emendamento 17.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, invitando a precisare l'*iter* di adozione del decreto legislativo ivi previsto, nel cui ambito appare necessario prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (n. 459)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da 1.201 a 1.300, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, all'articolo 7, ai commi 1 e 2, volti rispettivamente all'identificazione dei vettori che richiedono azioni prioritarie e all'adozione di uno o più piani d'azione per trattare gli stessi, l'opportunità di individuare i Ministeri interessati e specificare le modalità della collaborazione ivi prevista con i medesimi e con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9a Commissione:

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con condizione e con osservazione sul testo, parere non ostativo con condizione sugli emendamenti 17.3, 17.12 e 17.0.2, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla 12a Commissione:

(1324-B) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con condizione e osservazioni.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 817 (ant.) del 25/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017
817ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (*PD*) fa presente che, a seguito di un'interlocuzione con la Commissione di merito, questa si appresterebbe ad apportare modifiche al testo nel suo complesso, in tal modo rendendo necessario un ulteriore passaggio presso la Camera dei deputati. Ritiene pertanto che la Commissione bilancio possa inserire nel parere una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, diretta ad esprimere cautela riguardo alle dinamiche stipendiali e allo stato giuridico dei dipendenti che acquisiscono la qualifica di pedagogista.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede di effettuare un'ulteriore verifica con la Commissione competente in relazione ai numerosi emendamenti da esaminare.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, qualora la Commissione di merito non intendesse

modificare il testo, per il Governo sarebbe sufficiente integrare la relazione tecnica specificando che il profilo ricordato dal relatore non comporta conseguenze di carattere finanziario. Qualora invece la Commissione competente in sede referente intendesse approvare emendamenti al testo, risulterebbe preferibile inserire una specifica condizione nel parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2920) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dell'aggiornamento della cadenza temporale degli oneri finanziari e della copertura, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame da parte della Camera, non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 818 (ant.) del 26/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
818ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Uras, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è dotato di relazione tecnica positivamente verificata e che il testo accoglie la condizione posta dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, riferita all'inserimento di una copertura per la partecipazione di ulteriori membri alle commissioni di riserva delle aree marine protette. Per quanto di competenza, alla luce degli elementi forniti dalla Relazione tecnica e dai chiarimenti resi dal Governo in prima lettura, non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1534) ***Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti* post mortem *a fini di studio e di ricerca scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Alla luce del dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che le attività di cui all'articolo 3, comma 2, possano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali; e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 4, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «2. Il Ministero della salute individua il numero di salme utilizzabili dai centri di riferimento di cui al comma 1 ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.»; che all'articolo 8, comma 1, le parole «dall'anno 2014» siano sostituite con le seguenti «dall'anno 2018»; che all'articolo 8, il comma 2 sia sostituito con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».".

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Quanto agli emendamenti, il rappresentante del GOVERNO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 2)/3, 4.1 e 4.1 (testo 2).

La RELATRICE propone pertanto l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 2)/3, 4.1 e 4.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore LAI (*PD*) ricorda di aver illustrato precedentemente una proposta di parere sul testo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori».".

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2308) ***Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1847) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimento sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 12,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, sulla scorta delle determinazioni prese dall'Assemblea sull'approvazione del Calendario dei lavori, in ordine all'apertura della Sessione di bilancio per gli anni 2018-2020, propone di convocare la Commissione martedì 31, alle ore 11, al fine di esprimere il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, ove trasmesso dal Governo in tempo utile.

Le audizioni preliminari all'esame della legge di bilancio potrebbero essere pertanto svolte nelle giornate del 6 e del 7 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato per venerdì 10 novembre, alle ore 12.

Resta fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 2942, recante conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 2017, per la giornata di martedì 31 ottobre, alle ore 15.

L'ulteriore Calendario dei lavori della Commissione bilancio sarà stabilito in relazione a quanto deciso dal Calendario dei lavori dell'Assemblea, anche in ordine a tale provvedimento, nella medesima giornata di martedì prossimo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 819 (ant.) del 31/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
819ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2960) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché ai sensi del comma 4, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di stabilità in conformità alle norme di contabilità pubblica.

A tale proposito, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio. Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica.

Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c)*, e 12-*quater*, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (*Medium Term Objective*, MTO) nel 2020. Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto programmatico per il 2018 è stato fissato al -1,6 per cento rispetto al dato tendenziale del -1,0 per cento. Il corrispondente valore in termini strutturali è stimato al -1 per cento nel 2018, -0,6 per cento nel 2019 e al -0,2 per cento nel 2020, con un percorso di riduzione più graduale di quanto stabilito nel DEF, garantendo comunque un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3 per cento nel 2018. L'impatto netto della manovra in termini di indebitamento netto per il 2018 è negativo per poco meno di 11 miliardi (0,6 punti percentuali di Pil) coerentemente con quanto prospettato nella Nota di aggiornamento nel passaggio dal quadro tendenziale a quello programmatico. Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i valori del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 miliardi nel 2020, quelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi nel 2019 e 4 miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre. Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni. Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e peraltro prive di effetti finanziari si segnalano: l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo dove si prevedono modifiche al codice di procedura civile. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e comunque prive di effetti finanziari apprezzabili, come peraltro da esplicita indicazione in relazione tecnica; l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme di carattere ordinamentale ed alle quali non sono annessi effetti finanziari; l'articolo 99, relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni. Richiama inoltre l'articolo 89, comma 11, che prevede una riforma del processo amministrativo, e che, come si evince dalla relazione tecnica non ha impatto finanziario. Evidenzia inoltre che l'articolo 51, con il quale si istituisce un'Agenzia nazionale italiana per la meteorologia, pur possedendo un impatto finanziario potrebbe presentare un carattere ordinamentale. Infine, per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale segnala l'articolo 102, che modifica la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante

l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, tabella che viene integrata con l'inserimento dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari diretti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottopone all'attenzione della Commissione altresì l'articolo 100, in materia di strumenti di debito chirografario di secondo livello, ritenendo che non abbia legami con la finanza pubblica. Chiede inoltre chiarimenti sulla portata dell'articolo 43, in materia di Fondo unico di giustizia (FUG).

Il PRESIDENTE precisa che l'articolo 43 non è stato segnalato perché tratta direttamente la materia di un Fondo, quale il FUG, rientrante all'evidenza nella sfera della finanza pubblica. Quanto alla materia di cui all'articolo 100, conviene che si tratta di un profilo più controverso; tuttavia sono emersi gli impatti rilevanti sul sistema economico generale, ancorché non direttamente sul bilancio dello Stato.

Il vice ministro MORANDO premette che la materia delle inammissibilità è evidentemente di pertinenza parlamentare e che il Governo prenderà atto delle decisioni della Commissione e poi del Presidente del Senato. In ogni caso conferma che il Governo si assume la responsabilità dell'inserimento di tutte le parti di testo, pur non avendo obiezioni specifiche sui criteri utilizzati dal presidente Tonini per il giudizio proposto alla Commissione. Ritiene di rassegnare una osservazione riferita all'articolo 51: il conseguimento della sede a Bologna del Centro europeo per la meteorologia, nel lungo termine rappresenta un risultato di eccellenza per il nostro Paese, con evidenti ritorni in termini di benefici sul piano nazionale e di attrazione di ulteriori investimenti. L'idea di affiancarvi una agenzia nazionale dedicata alla medesima materia è pienamente appoggiata dal Governo, dal momento che si ritiene idonea a rafforzare l'impegno e l'immagine del Paese in questo settore scientifico internazionale. Quanto alle motivazioni che hanno portato alla formulazione dell'articolo 100, ammette che la disposizione possa non avere effetti diretti ed immediati sulla finanza pubblica, ma evidenzia che il percorso di integrazione delle banche italiane nel sistema europeo e di attuazione della direttiva BRDD possiedono rilevanza primaria per il futuro del sistema economico nazionale.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) dichiara di condividere pienamente le valutazioni del rappresentante del Governo circa l'opportunità di mantenere l'articolo 51 all'interno del testo.

Si associano alle dichiarazioni della senatrice Ricchiuti i senatori URAS (*Misto-Misto-CP-S*), BARANI (*ALA-SCCLP*) e LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il PRESIDENTE prende atto del consenso manifestato da più parti e comunica sul mantenimento nel testo dell'articolo 51.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime l'opinione che l'articolo 100 abbia più corretta collocazione nel decreto-legge in materia finanziaria in via di conversione rispetto alla legge di bilancio.

Il PRESIDENTE prende atto delle valutazioni della senatrice Bulgarelli, invitando però a considerare la difficoltà di escludere dal testo misure dirette al sostegno della crescita economica, essendo valutate positivamente altre azioni con il medesimo scopo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) conviene sulla circostanza che, in via diretta o indiretta, tutte le norme proposte all'esame del Parlamento abbiano conseguenze economiche; tuttavia invita la

Commissione ad attenersi ad un criterio di giudizio rigoroso, evitando di restringere le materie che il Regolamento esclude dai contenuti propri della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2018 e per il triennio 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, perviene alle seguenti conclusioni:

per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio.

Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c)*, e 12-*quater*, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009.

Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (Medium Term Objective, MTO) nel 2020.

Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto programmatico per il 2018 è stato fissato al -1,6% rispetto al dato tendenziale del -1,0%. Il corrispondente valore in termini strutturali è stimato al -1% nel 2018, -0,6% nel 2019 e al -0,2% nel 2020, con un percorso di riduzione più graduale di quanto stabilito nel DEF, garantendo comunque un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3% nel 2018.

L'impatto netto della manovra in termini di indebitamento netto per il 2018 è negativo per poco meno di 11 miliardi (0,6 punti percentuali di Pil) coerentemente con quanto prospettato nella Nota di aggiornamento nel passaggio dal quadro tendenziale a quello programmatico.

Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i valori del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 miliardi nel 2020, quelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi nel 2019 e 4 miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi

limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e peraltro prive di effetti finanziari si segnalano:

- l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo dove si prevedono modifiche al codice di procedura civile. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e comunque prive di effetti finanziari apprezzabili, come peraltro da esplicita indicazione in relazione tecnica;
- l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme di carattere ordinamentale ed alle quali non sono annessi effetti finanziari;
- l'articolo 89, comma 11, che nell'ambito delle norme che disciplinano l'uso efficiente dello spettro e la transizione alla tecnologia 5G modifica il codice del processo amministrativo e, come si evince dalla relazione tecnica, non ha impatto di carattere finanziario;
- l'articolo 99, relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni.

Infine, per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale si segnala l'articolo 102 che modifica la tabella A di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, tabella che viene modificata per inserire l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari."

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere al fine precipuo di stigmatizzare la ristrettezza di tempi a disposizione dei senatori per valutare con cognizione di causa i profili finanziari e contenutistici del testo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2942) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente TONINI dichiara aperta la discussione generale e invita coloro che intendono farlo a

prendere la parola.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) esprime l'opinione che il provvedimento in esame assolva dichiaratamente ad una duplice funzione normativa: da un lato contribuisce alla correzione dei conti del 2017, dall'altro anticipa misure economiche collegate alla manovra di bilancio 2018-2020. Nel presentare, quindi, un'articolazione che si compone di 21 disposizioni, balza subito agli occhi che si è di fronte, per l'ennesima volta, ad un decreto *omnibus*, più che ad un decreto fiscale. Basti pensare alla sorprendente scelte di inserire all'art.7, dai commi 7 a 10, disposizioni volte a disciplinare la durata in carica e la proroga dei vertici delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, con una chiara estraneità di materia e un carattere ordinamentale improprio per un atto normativo con queste caratteristiche. Approfondendo le poche norme in materia fiscale, sostiene che si continua a perseguire una politica economica che non assume come priorità il contrasto all'evasione fiscale, e non premia la regolarità e la tempestività nel pagamento dei tributi. All'articolo 1 viene infatti prevista la possibilità di una "Estensione della definizione agevolata dei carichi". La nuova rottamazione delle cartelle con l?Agenzia delle Entrate-Riscossione, con questo decreto, assumerà addirittura una triplice dimensione. Riguarderà i carichi dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, mentre la precedente rottamazione comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016. Il provvedimento, poi, per la vecchia definizione agevolata, fissa anche i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, individuando come nuova data il 30 novembre 2017. In tal modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla sanatoria senza ulteriore addebito. Infine, è contemplato anche un "ripescaggio" per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata: è prevista, infatti, la remissione in termini dei soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge n. 193 del 2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute del vecchio piano di dilazione con Equitalia, in essere alla data del 24 ottobre 2016. Insomma, si consente si consente una nuova possibilità a coloro che non hanno versato la prima o la seconda rata della "rottamazione". E poi, chi aveva avuto accesso alla definizione agevolata 2016 e aveva onorato i piani rateali in essere con l'adempimento dei versamenti dovuti con sacrificio, dovrà assistere addirittura, per la nuova definizione agevolata 2017, ad un'operazione di "sanatoria nella sanatoria". Stigmatizza il messaggio sociale che viene dato alla comunità con un intervento che appare essere un vero e proprio condono che reca peraltro grave danno alla credibilità dello Stato e al rapporto di fedeltà fiscale tra Stato e cittadini. Sembra dirsi ai contribuenti che potevano agevolmente evitare il pagamento delle imposte dovute, caratterizzando l'intervento come elettoralistico e captatorio di consensi. Ritiene del resto debole anche l'impostazione economica perseguita nella lotta all'evasione. Non è sufficiente, infatti, come peraltro chiesto più volte da Art.1-MDP, la disposizione all'art. 3 sullo *Split payment* (scissione dei pagamenti) dell?Iva sull?acquisto di beni e servizi esteso a tutte le società controllate della pubblica amministrazione (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, società controllate direttamente e indirettamente e quelle partecipate). Questa norma senz'altro positiva non appare risolutiva per avviare una procedura efficace e positiva ai fini del contrasto all'evasione fiscale. Sarebbe stato molto opportuno inserire nel decreto fiscale la trasmissione telematica dei dati delle fatture, che comporta per gli operatori un impatto, sia tecnologico che organizzativo, limitato. Questa diversa scelta avrebbe avuto il pregio di rafforzare un progetto che prevede, da un lato, offerta di servizi e semplificazione degli adempimenti per gli operatori IVA e, dall'altro, il potenziamento dei sistemi di controllo dell'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di reciproca trasparenza. Come si vede, quindi, dalla lettura di alcune disposizioni in materia fiscale contenute nel Titolo I del Testo, ritiene si sia di fronte nuovamente ad un'occasione mancata, ad un rinvio *sine die* di soluzioni risolutive e addirittura, nel caso della "rottamazione", a scelte politiche profondamente sbagliate. Diversamente, per quanto riguarda la prima parziale sterilizzazione dell?incremento dell'Iva e delle accise, contenuta all'articolo 5, appare evidente che si tratta di una disposizione attesa e di impatto positivo per l'economia italiana, ma invita anche a riflettere in modo problematico sulle origini e sul reale costo di una clausola sulla tenuta dei conti pubblici che ha segnato le scelte di bilancio del nostro

Paese negli ultimi sei anni. Procedendo con l'analisi del provvedimento, al di là del pacchetto fiscale, si ritrovano disposizioni che fanno emergere altre criticità. Nella parte dedicata al rifinanziamento temporaneo e parziale delle missioni di pace all?estero, ricorda di aver già segnalato in precedenza le preoccupazioni sulla forzatura contenuta all'art. 7 nella parte in cui si interviene sul mandato dei vertici delle Forze di polizia e del personale militare. Altre perplessità emergono dalla lettura dell?articolo 15, che autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l?anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma ? parte investimenti 2017 ? 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con lo scopo di far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati. Nonostante si debba riconoscere l?impegno nel campo del trasporto ferroviario, tuttavia la politica economica del governo in materia andrebbe rafforzata in una visione d'insieme per almeno due aspetti: da un lato il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, dall'altro il rafforzamento del "Ferrobonus" per il potenziamento del trasporto ferroviario delle merci. La parte del decreto fiscale che interviene in materia di politiche sanitarie lascia altrettanto insoddisfatti. É criticabile la scelta contenuta nell'articolo 16, laddove si prevede la messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI), a far data dal 1° gennaio 2018, provando esplicitamente ad avviare il trasferimento di beni mobili e immobili, che sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa. Inoltre, la finalità meritoria propria dell'articolo 18, con un accantonamento di9 milioni di euro per l'anno 2017 in un caso e di 12,5 milioni di euro per il 2017 in un altro caso, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, verrebbe di fatto neutralizzata se risultasse vero, come riportano alcune notizie di stampa, che si tratta di un finanziamento in favore di strutture sanitarie già individuabili, perché uniche in Italia a rispondere alle caratteristiche descritte nella norma. Infine, sulle coperture finanziarie, all?articolo 20 del provvedimento, spicca in particolare la proroga della concessione dei giochi (in particolare dei Gratta e Vinci*),* senza che venga fatta alcuna gara. Si tratta di una previsione particolarmente critica che dovrebbe far riflettere, trattandosi di un allungamento della concessione, in scadenza nel 2019, di altri 9 anni. Proprio il Gratta e vinci garantisce a Lottomatica le maggiori entrate: quasi 6 miliardi di euro da gennaio ad agosto 2017, con un incremento dello 0,8 per cento sull?anno precedente, più dello stesso Lotto che nello stesso periodo ha incassato molto meno, circa 4 miliardi e 600 milioni con una flessione di quasi il 7 per cento sul 2016. Particolari perplessità, oggetto anche di una denuncia pubblica di MDP, suscita il comma articolo 5 dello stesso articolo, relativo al versamento all?entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al prestito ILVA di cui all?articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 191 del 2015 pari complessivamente a 534 milioni di euro per l?anno 2018. Il prestito ponte di mezzo miliardo che il Governo aveva destinato a fine 2015 al piano di risanamento per il disastro ambientale e sanitario dell'Ilva non è stato erogato. 534 milioni degli ottocento stanziati dal decreto-legge n. 191 del 2015 non sono stati spesi e ora il Governo, con una singolare partita di giro, li ha smistati per finanziare misure che con il disastro ambientale dell'Ilva non hanno nulla a che fare. Ritiene incomprensibile il motivo per cui una somma così ingente ad oggi non sia mai stata impiegata alla luce del dramma ambientale, industriale e occupazionale che la città di Taranto sta soffrendo ormai da anni. In conclusione, la valutazione politica del gruppo parlamentare di Articolo 1 - Mdp sul decreto fiscale, risulta essere profondamente critica e negativa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia come il tratto caratteristico del provvedimento sia la scarsa programmazione degli interventi, che si traduce in una rilevante serie di contraddizioni all'interno dell'articolato. Cita, tra gli altri, l'articolo 2 che dispone la sospensione degli obblighi contributivi per le popolazioni colpite dall'alluvione di Livorno, nulla dicendo sulle pendenze contributive, in difformità da quanto disposto per i danni del terremoto. Sottolinea la scarsa considerazione che si è data alle conseguenze negative del cosiddetto *split payment* per l'equilibrio finanziario di cassa delle imprese fornitrici. Analogamente, incongruo appare l'incentivo concesso dall'articolo 4 per investimenti pubblicitari alle sole aziende della carta stampata. Esprime poi preoccupazione per la quantificazione dell'articolo 6, in tema di missioni internazionali, da più parti

ritenuta sottostimata. Considera poco comprensibile l'intervento che agevola i pensionamenti nelle forze armate, in un periodo in cui ai cittadini comuni è chiesto uno sforzo di segno opposto. Sottolinea che l'articolo 17 pone in essere un ennesimo intervento per l'area di Bagnoli, che non appare risolutivo nemmeno in questo frangente. Conclude con un riferimento all'articolo 18 che distoglie somme dal settore sanitario in modo allarmante e con una nota di preoccupazione collegata all'intervento sulla cosiddetta *voluntary disclosure* il cui gettito appare essere stato enormemente sottostimato.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) preannuncia che presenterà alcuni emendamenti, volti a migliorare il testo del provvedimento, alcuni su temi già proposti all'attenzione del Parlamento nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge sul sostegno al Mezzogiorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere le loro repliche.

Il relatore LAI (*PD*) riconosce che negli interventi svolti in sede di discussione generale, sono stati sollevati temi di interesse e che su di essi si potrà ragionare al momento della valutazione delle proposte emendative. Nel merito ritiene di anticipare la propria valutazione sul rapporto tra definizione agevolata dei carichi tributari e lotta all'evasione fiscale: ritiene che lo spirito dell'intervento sia quello non di un minor rigore, bensì di un supporto alle imprese, specie medie e piccole, per consentire loro di riprendersi dopo gli anni della crisi. Richiama anche una sollecitazione venuta dal senatore Azzollini e riguardante la possibilità di mantenere le donazioni specifiche anche con le modifiche all'assetto della Croce Rossa. Conclude ricordando che alcuni temi, come il trasporto pubblico, vanno esaminati tenendo conto anche di quanto già previsto nel testo del disegno di legge di bilancio, mantenendo una visione complessiva.

Il vice ministro MORANDO conviene, da parte sua, che il decreto in via di conversione e la legge di bilancio vadano letti come parti di un unico contesto economico. Nello specifico cita il caso della trasmissione telematica dei dati delle fatture, inserito nel testo della legge di bilancio già trasmesso. Concorda che possono essere profusi sforzi di miglioramento, soprattutto in direzione di una limitazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Evidenzia che gli strumenti connessi alla fatturazione elettronica hanno avuto concreti effetti positivi nella lotta all'evasione, pur rimanendo fondamentale l'impegno a una riduzione dei tempi di rimborso dell'Iva in eccesso. Sulla questione del prestito all'Ilva puntualizza che nessuna risorsa è stata sottratta al piano di recupero ambientale, che prosegue ordinariamente, ma che l'intervento oggi all'attenzione rappresenta la sola restituzione all'Erario di somme anticipate a carico della finanza pubblica e poi recuperate a seguito dell'accordo con l'*ex* proprietà Ilva. Rispetto poi al tema della concessione per le lotterie istantanee, segnala che l'orientamento del Governo é quello dell'indizione di una procedura competitiva, cosicché nella legge di bilancio potrà essere previsto che i proventi della gara sostituiscano, dal punto di vista finanziario, quelli dell'eventuale proroga. Anche sul tema del trasporto pubblico, sottolinea che vi sono interventi di rilievo nell'ambito del disegno di legge di bilancio, proprio nelle direzioni auspicate dalla senatrice Ricchiuti. In punto di stime di adesione alla collaborazione volontaria per il rientro dei capitali, sottolinea che in prima battuta vi era stato un difetto di gettito atteso, mentre con la seconda fase dell'operazione si era prodotta una stima rivelatasi eccessiva in positivo. Conclude sottolineando che le operazioni di stima di fenomeni così complessi possano presentare margini di errore, ma che comunque le due deviazioni, nel caso di specie, si sono compensate. Infine sul tema della cosiddetta "rottamazione" delle cartelle, evidenzia che non si riapre alcun termine, ma ci si limita a consentire la partecipazione a coloro che avevano manifestato intenzione di aderire senza potersi procurare in tempo la liquidità nei termini di versamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1 e 10.0.2. Occorre inoltre valutare le proposte 3.1, 3.0.2 (con l'analogo 14.0.1), 9.1, 13.4 (con gli identici 13.5 e 13.6), 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera *f)*). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa le proposte che comportano maggiori oneri e quelle che necessitano di relazione tecnica. Quanto invece agli emendamenti per i quali si è chiesta una valutazione, considera onerose le proposte 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1 e 17.0.1. Ritiene necessaria una relazione tecnica sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 17.20, mentre esclude profili onerosi rispetto alle altre proposte segnalate.

Il relatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1, 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2864) ***Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando, preliminarmente, in relazione al testo, che il provvedimento risulta provvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e dell'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria in prima lettura, non vi sono osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 4.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda circa la non onerosità del testo del provvedimento, mentre ritiene necessario disporre di una relazione tecnica sull'emendamento 4.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461-*bis*)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che lo stesso è emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 167 del 2015, che conferisce al Governo la delega per la riforma del settore della nautica da diporto. L'articolato è stato approvato in seconda deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri e recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, volta a garantire le entrate fiscali e contributive in relazione alle operazioni di dismissione di bandiera (ora articolo 12, comma 1, lettera *d)*, capoverso 2-*ter*). Per i profili di competenza, anche in relazione ai chiarimenti resi dal Governo durante l'esame della priva versione del testo, non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si associa alle valutazioni del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore LAI (*PD*) ricorda, in relazione agli emendamenti, che occorre valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, le proposte 2.4, 2.5, 4.1/2, 4.1/9, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1/1, 13.2/2, 13.1/3, 13.1/5, 13.1/9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.16. Comportano maggiori oneri le proposte 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 12.0.1. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti trasmessi 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti, 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti, 10.100 e 10.101, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1 (testo 2)/8 e 13.1 (testo 2 corretto)/10. Comporta maggiori oneri la proposta 13.1 (testo 2 corretto)/15. Occorre valutare l'emendamento 13.1 (testo 2 corretto) e tutti i relativi subemendamenti nonché la proposta 10.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti. Occorre infine valutare la proposta 14.100 che recepisce con una modifica la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la prima valutazione da svolgere riguardi l'emendamento 14.100, con il quale si recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio. Al riguardo ritiene corretto il recepimento, segnalando tuttavia che appare ultroneo il riferimento alla futura contrattazione collettiva, dal momento che rientra nella normalità dei rapporti del pubblico impiego, affacciando il dubbio che vi siano oneri obbligatori da affrontare nel breve periodo. Quanto alle restanti proposte emendative esprime un parere contrario sulle proposte 4.1/2, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1 (comma 4), 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Gli emendamenti 12.0.1, 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) necessitano, a suo avviso, di relazione tecnica; il giudizio si estende ai relativi subemendamenti. L'emendamento 10.101 può considerarsi finanziariamente neutro solo ove si approvi il già citato 14.100 nel testo originario posto dalla richiamata condizione della Commissione bilancio. Non ritiene vi siano osservazioni critiche sulle restanti proposte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LAI (*PD*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1/2, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1 (limitatamente al comma 4), 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8, 14.1, 12.0.1, 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti e 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti. Il parere sull'emendamento 10.101 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 14.100. Sul medesimo emendamento il parere è di nulla osta, con la seguente condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale: sopprimere le parole: «ma viene demandata alla contrattazione collettiva». Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,10.

1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 393 (pom.) del 17/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
393ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03782 della senatrice Montevecchi sul finanziamento ai dipartimenti universitari d'eccellenza, ricordando preliminarmente che con la legge di bilancio per il 2017 è stata istituita, a decorrere dal 2018, un?apposita sezione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", destinata a finanziare, con uno stanziamento pari a 271 milioni di euro annui, i dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l?eccellenza nella qualità di ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché per le finalità di ricerca relative all?"Industria 4.0". Puntualizza dunque che è stata una precisa volontà del Legislatore quella di valorizzare e premiare le eccellenze del nostro sistema universitario, nell?obiettivo di incentivare comportamenti virtuosi. Rammenta altresì che le risorse del suddetto Fondo vengono assegnate secondo le procedure previste dalla medesima legge di bilancio ed in particolare sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall?Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
In merito ad una possibile esclusione, dall?assegnazione delle suddette risorse, di una parte consistente

del sistema universitario, precisa che la gran parte delle istituzioni universitarie statali ha almeno un dipartimento compreso nell?elenco pubblicato il 13 maggio scorso dal Ministero, recante i 350 dipartimenti che saranno candidati alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza. Sottolinea infatti che il sistema di selezione dei 180 dipartimenti previsto dall?articolo 1, comma 326, della legge n. 232 del 2016 è idoneo ad assicurare a ciascuna di tali istituzioni il finanziamento di almeno un dipartimento di eccellenza, mentre ai sensi del precedente comma 322 e proprio in un?ottica inclusiva, nessun ateneo può comunque avere più di 15 dipartimenti finanziati.

Nega inoltre che i 350 dipartimenti compresi nell?elenco pubblicato dal Dicastero, candidati alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza, siano stati scelti da una commissione *ad hoc*. Tale elenco, infatti, ai sensi di quanto previsto dall?articolo 1, comma 319 e 320, della legge n. 232 del 2016 è stato predisposto esclusivamente sulla base di un indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale definito dall?ANVUR in base ai risultati della VQR nel periodo 2011-2014. Precisa dunque che i dati utilizzati per tale calcolo non sono ignoti, ma fanno riferimento alla valutazione da parte dell?ANVUR della qualità della ricerca di ogni docente delle università italiane nel periodo 2011-2014. Puntualizza infatti che la valutazione della qualità della ricerca nel periodo 2011-2014 è stata condotta sulla base di linee guida definite dal MInistero con decreto ministeriale n. 458 del 27 giugno 2015 e dal successivo bando emanato dall?ANVUR in data 11 novembre 2015. Ribadisce perciò che tutta la metodologia di valutazione è nota agli atenei, così come sono verificabili a cura di ogni docente i risultati di tale valutazione.

Fa presente altresì che i predetti risultati della VQR sono direttamente utilizzabili per valutare i risultati della ricerca nelle diverse aree scientifico-disciplinari, nonchè, previa opportuna standardizzazione, per confrontare aree scientifico-disciplinari diverse. L?indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale (ISPD) come richiesto dall?articolo 1, comma 319, della legge n. 232 del 2016, tiene conto "della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della valutazione della qualità della ricerca (VQR), nei rispettivi settori scientifico-disciplinari". Rimarca perciò che non si tratta di una novità per le università, dal momento che un?analoga metodologia di calcolo era stata già sviluppata dall?ANVUR assieme alla conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) nel 2014.

Precisa inoltre che l?elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza fa riferimento al quadro dei dipartimenti attivi e della relativa docenza afferente al 1° gennaio 2017 e che successive eventuali riaggregazioni dei dipartimenti non avranno alcun effetto su tale elenco, al punto che l?erogazione del finanziamento a un dipartimento di eccellenza sarà interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.

Puntualizza poi che l?indicatore IRAS 2, relativo alla valutazione della qualità delle politiche di reclutamento nel periodo 2011-2014, non è assolutamente pertinente rispetto all?attuazione della normativa relativa alla selezione dei dipartimenti di eccellenza, considerato che l?indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale (ISPD) prende in esame tutta la docenza in servizio presso ogni dipartimento al 1° gennaio 2017.

Nella consapevolezza della necessità di fornire a tutte le università gli strumenti per lavorare e fare ricerca, reputa altresì necessario che risorse di carattere aggiuntivo, come quelle previste dalla legge di bilancio, siano destinate ai dipartimenti che possono efficacemente competere a livello internazionale, al fine di rafforzare il sistema universitario nazionale.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario da destinare a tutte le università, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2017, ricorda la nuova disciplina sul costo *standard* per studente quale criterio di riparto di una quota del Fondo inizialmente compresa tra il 19 per cento e il 22 per cento e gradualmente crescente nel tempo fino al 70 per cento del FFO, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017. Detta norma, oltre a fare necessariamente salve le passate assegnazioni del FFO, prevede a decorrere dal 2018 un sensibile incremento del correttivo al costo *standard* da attribuire per finalità perequative, che terranno conto sia della diversa capacità contributiva degli studenti iscritti, sia della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.

Richiama inoltre il decreto n. 635 del 2016, che ha definito le linee generali d?indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018, ne quale si è ritenuto di valorizzare maggiormente le scelte strategiche compiute da ciascun ateneo prevedendo che, a decorrere dal 2017, il 20 per cento della quota premiale del FFO (circa 300 milioni di euro annui) sia attribuita sulla base di parametri individuati dalle stesse università tra una serie di indicatori possibili riferiti alla qualità degli ambienti di ricerca e della didattica, nonchè alle strategie di internazionalizzazione. Specifica comunque che l?attribuzione delle risorse relative a tale quota avviene a decorrere dal corrente anno 2017 non sulla base dei livelli di risultato raggiunti, bensì sulla base del miglioramento dei risultati conseguiti, opportunamente pesati, per tenere conto della dimensione di ogni ateneo in base al costo *standard*, consentendo pertanto a università che partono da livelli iniziali di risultato più bassi di vedere premiati gli sforzi di miglioramento compiuti.

In conclusione, pur rendendosi disponibile a valutare meccanismi che migliorino ulteriormente gli strumenti utilizzati sino ad oggi, afferma che il sistema complessivo di finanziamento delle università è articolato e del tutto trasparente, date le variabili che caratterizzano l?attività degli atenei e le diverse finalità che il Legislatore ha individuato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara insoddisfatta della risposta, seppur articolata, preannunciando che verificherà ulteriormente alcune affermazioni rese dal Sottosegretario. L'insoddisfazione è motivata altresì dalla posizione espressa dal Dicastero, che non ritiene di rivedere il riparto della quota premiale nonostante da più parti, e in particolare dal mondo accademico, sia stata criticata la modalità di distribuzione delle risorse.

Dopo aver richiamato a sua volta la recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di costo *standard*, ricorda che la Commissione si è occupata del tema in occasione dell'esame del decreto-legge sul Mezzogiorno n. 91 del 2017. Si sarebbe dunque aspettata una riflessione seria da parte dell'Amministrazione, anche in vista della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) (n. 431)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), precisando che la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali. Dopo aver osservato che le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, rende noto che sull'importazione e sul transito di beni culturali nel territorio dell'Unione europea, oltre al Codice doganale, sono state adottate disposizioni specifiche per i beni provenienti dall'Iraq e dalla Siria.

Nel sottolineare che fino ad ora, anche sul versante delle legislazioni nazionali, sono rare le disposizioni giuridiche specifiche relative all'importazione e al traffico illegale, rimarca l'intenzione della Commissione europea di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale".

Riporta quindi stime della Commissione europea, secondo cui nell'80-90 per cento delle vendite di antichità i beni hanno origini illecite, mentre il valore finanziario totale del commercio illegale di beni culturali è stato stimato tra i 2,5 e i 5 miliardi di euro annui, un dato che lo rende inferiore soltanto al traffico di armi e di narcotici. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di regolamento, le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi. Evidenzia peraltro che particolarmente a rischio sono i beni di Paesi con numerosi siti archeologici, dove è difficile mantenere un inventario della proprietà culturale e assicurare un efficace controllo delle aree, spesso remote, in cui si trovano i siti archeologici, e che un'altra questione, direttamente correlata al problema del traffico, è rappresentata dalle zone franche, che possono servire come deposito per beni culturali saccheggiati e nascondere la proprietà di beni di grande valore.

Dopo aver rilevato che la proposta di regolamento fa seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS, comunica che, mediante un progetto pilota, nel biennio 2017-2018 l'Unione europea collaborerà con l'UNESCO per ideare moduli formativi sul traffico di beni culturali destinati ai gruppi professionali interessati, inclusi i funzionari di polizia. Lo stesso progetto pilota finanzierà inoltre un ampio studio sulle dimensioni del commercio illecito di beni culturali.

Facendo riferimento anche ad alcuni accordi internazionali in materia di protezione dei beni culturali, prosegue il relatore, la proposta di regolamento in esame prevede una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti. Specifica comunque che l'ambito di applicazione della nuova disciplina è limitato ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione. Si stabiliscono altresì: l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri; un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo; la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente.

Ravvisa tuttavia qualche perplessità proprio nell'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, e richiama il considerando n. 8 della proposta di regolamento in cui si giustifica tale previsione per non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna.

Osserva altresì che le definizioni dei principali termini utilizzati nell'articolato sono contenute nell'articolo 2 che, per quanto riguarda le categorie di beni culturali rientranti nell'ambito di applicazione della proposta, rinvia all'apposito allegato. Fa presente peraltro che il comma 2 attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: invita dunque a valutare se la delega conferita alla Commissione europea, ancorché revocabile, non sia eccessivamente ampia, considerato che investe l'ambito oggettivo di applicazione del regolamento, laddove si consente la modifica della soglia minima di età e delle categorie dei beni culturali che ne sarebbero soggette.

Dà indi conto dell'articolo 3, secondo cui l'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è soggetta a due diversi regimi a seconda della categoria di beni interessati: una licenza di importazione ovvero una dichiarazione dell'importatore, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 4 e 5, che recano al riguardo disposizioni procedurali dettagliate. È inoltre previsto l'ingresso temporaneo nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica o

nei casi in cui sia necessario un rifugio temporaneo per preservarli dalla distruzione o dalla perdita, qualora nel Paese di origine sia in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale.

Segnala poi che, ai sensi dell'articolo 6, sia la licenza di importazione sia la dichiarazione dell'importatore devono essere presentate alle autorità doganali competenti che, nelle loro attività di verifica, possono esaminare fisicamente i beni, anche mediante una perizia. Le stesse autorità doganali devono registrare l'entrata dei beni culturali, conservare l'originale dei documenti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità dei beni. Illustra inoltre l'articolo 7 che dispone la pubblicazione periodica da parte della Commissione europea degli elenchi degli uffici doganali competenti designati dagli Stati membri, mentre secondo l'articolo 8 le autorità doganali possono sequestrare e trattenere temporaneamente, per un periodo massimo di sei mesi, i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora non possa essere dimostrato che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente dal Paese di origine.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - prevede che gli Stati membri garantiscano la cooperazione tra le rispettive autorità competenti e che possano sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione. Reputa tuttavia non sufficientemente chiaro se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

Precisa poi che, in base all'articolo 10, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di coloro che non rispettano le norme previste dal regolamento, in particolare di chiunque presenti dichiarazioni o informazioni false e che, secondo l'articolo 11, i medesimi Stati organizzano adeguate sessioni di formazione e di sviluppo delle capacità per le autorità doganali competenti, nonché campagne per sensibilizzare in particolare i potenziali acquirenti di beni culturali.

In conclusione, riepiloga le informazioni che gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 14, dovranno fornire alla Commissione europea: dichiarazioni dell'importatore registrate; violazioni regolamentari; numero di domande di licenza di importazione presentate e numero di domande di licenza di importazione respinte; statistiche sul commercio di beni culturali; numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti; numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 462)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che la Commissione si è fortemente battuta durante questa legislatura per far sì che le risorse premiali fossero aggiuntive rispetto ai fondi ordinari. Rammenta peraltro che, alla luce delle modifiche normative che si sono succedute, dal 2017 non è più previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sui finanziamenti premiali. Ciò premesso, segnala di aver inserito un'osservazione nello schema di parere volta a sollecitare proprio la reintroduzione del parere parlamentare sul decreto che fissa i criteri per il riparto della quota premiale, da accompagnare necessariamente con le assegnazioni riferite all'anno precedente, motivate sulla base dei risultati conseguiti.

Rimarca altresì l'urgenza di corrispondere le quote premiali riferite agli anni 2016 e 2017, sottolineando che il procedimento attuale richiede tempi eccessivamente lunghi, come dimostra ancora una volta il disallineamento tra la concreta assegnazione dei fondi e l'annualità di riferimento.

Coglie quindi l'occasione per manifestare un giudizio positivo sulle misure approvate ieri in Consiglio dei ministri in merito alla legge di bilancio, in base alle quali si prevede la messa a bando di 1.500 posti per ricercatore sia nelle università che negli enti di ricerca, in favore dei giovani.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), pur non manifestando obiezioni sull'impianto generale del parere, ritiene che esso sia alquanto limitato. Riconosce infatti la necessità di riallineare le tempistiche, ma giudica eccessivamente vago il tema delle risorse aggiuntive, tenuto conto che per il 2017 la quota premiale è stata ancora una volta attinta dal Fondo ordinario. Afferma pertanto che occorre anzitutto riportare ad un livello adeguato l'ammontare del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Concorda comunque con le indicazioni volte a ripristinare il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, ma sollecita un chiarimento sull'osservazione n. 4, lettera a), reputando prioritario che il Parlamento si esprima non soltanto sui criteri ma anche sul decreto di assegnazione. Condivide invece l'indicazione contenuta nell'osservazione n. 4, lettera b).

Dopo aver chiesto alla relatrice di trasformare in condizioni le osservazioni, deplora l'assenza di criteri di oggettiva trasparenza con riferimento alla distribuzione della sottoquota del 70 per cento. Lamenta ancora una volta la mancata coincidenza di alcuni indicatori, rimarcando la necessità di assicurare chiarezza nei confronti non soltanto del Parlamento ma anche dei destinatari del provvedimento, verso cui del resto la premialità dovrebbe sortire un effetto virtuoso.

Avvicinandosi la conclusione della legislatura, esprime profonda amarezza per l'incapacità del Parlamento di modificare le norme sulla premialità, che l'hanno resa un fenomeno a suo avviso incontrollabile, basato su decisioni arbitarie e discrezionali che nulla hanno a che fare con il merito. Coglie infine l'occasione per segnalare criticamente la mancata calendarizzazione dei disegni di legge nn. 2431 e 2537 sulla ricerca, preannunciando il voto contrario della sua parte politica.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) ringrazia la relatrice per la sintesi del lavoro svolto dalla Commissione in questi anni. Pur riconoscendo che la Commissione non è riuscita a riformare del tutto la premialità, invita a valutare positivamente le riflessioni finora manifestate sulla questione, le quali potranno porre le basi per l'attività della prossima legislatura. Sollecita a sua volta l'assegnazione delle quote premiali relative agli anni 2016 e 2017 e concorda con lo schema di parere.

Il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) afferma che lo schema di parere riepiloga in sostanza tutte le indicazioni che la Commissione ha dato al Governo in occasione dell'esame dei diversi provvedimenti, tra cui anzitutto l'esigenza di fondi premiali aggiuntivi. In proposito, chiede di rafforzare la premessa relativa alla costituzione di un fondo *ad hoc* per l'annualità 2018.

In merito all'osservazione n. 4, lettera a), reputa che a fronte di criteri di riparto oggettivi e rigorosi,

sottoposti all'esame parlamentare, potrebbe essere superfluo prevedere il parere anche sulle assegnazioni concrete, per cui condivide l'impostazione della relatrice. Concorda altresì con le osservazioni nn. 1 e 2 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) si dichiara disponibile a modificare la premessa nel senso indicato dal senatore Conte. Rispondendo poi al senatore Bocchino, condivide le criticità riferite all'attività degli ultimi anni, segnalando comunque i positivi risultati raggiunti su alcuni temi specifici. Tiene peraltro a chiarire che il Parlamento dovrebbe più correttamente esprimersi sui criteri e sulle modalità di assegnazione della quota premiale, demandando al Governo la responsabilità del riparto concreto delle risorse. Ciò anche in un'ottica di serietà, tenuto conto che le Commissioni parlamentari non hanno gli strumenti per valutare nel merito i progetti e dunque non possono intervenire sui dettagli delle assegnazioni. Reputa pertanto preferibile conoscere a consuntivo le somme erogate per la premialità, che dovrebbero accompagnare il provvedimento sui criteri per l'anno successivo, corredato da adeguate motivazioni in merito ai risultati.
Riconosce peraltro l'esigenza di segnalare le contraddizioni circa l'indicatore utilizzato, che dunque introdurrà nelle premesse dello schema di parere. Nega tuttavia l'assenza di trasparenza e rivendica la scelta di separare la premialità dai fondi ordinari. Riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) prende brevemente la parola per manifestare contrarietà in merito alla rinuncia ad esprimere il parere anche sul riparto della quota premiale, ricordando che la Commissione è chiamata per legge ad esprimersi su altri provvedimenti che distribuiscono risorse pubbliche. Giudica pertanto assai grave tale approccio, tanto più che se non fosse stato esaminato lo schema di decreto sul riparto dei premiali 2015 non sarebbe emersa la contraddizione relativa all'uso degli indicatori, a dimostrazione dell'utilità della funzione di controllo svolta dal Parlamento.

Il PRESIDENTE fa notare che la legislazione vigente non prevede più il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto relativi ai criteri e al riparto della quota premiale. Ritiene peraltro che le considerazioni relative alle funzioni del potere legislativo e di quello esecutivo attengano a valutazioni di merito.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa alle affermazioni del senatore Bocchino, sottolineando l'importanza di coinvolgere le Commissioni parlamentari nei processi di valutazione. Rivendica peraltro l'azione del suo Gruppo volta proprio ad inserire, attraverso proposte emendative, la funzione consultiva delle Commissioni parlamentari su diversi provvedimenti. Ritiene infatti che il parere parlamentare non sia affatto un ostacolo alla velocità delle procedure, ma rappresenta invece un'opportunità.
Nell'apprezzare lo sforzo della relatrice, lo giudica comunque insufficiente in quanto la Commissione avrebbe potuto esprimere un parere negativo. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 2a e 3a. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore TOCCI (*PD*), premettendo che la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni 2a e 3a sulla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo alla punibilità penale degli atti razzisti e xenofobi, sottoscritto dall'Italia il 9 novembre 2011.

Precisa quindi che tale Protocollo addizionale mira a includere i reati legati alla propaganda a sfondo razzista e xenofobo attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, e prevede l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità nel perpetrare uno dei reati citati.

Segnala poi che l'Italia ha scelto di provvedere alla ratifica del Protocollo mediante la modifica della legge n. 654 del 1975 che ratifica la convenzione internazionale del 1966 in materia di eliminazione delle forme di discriminazione razziale. Su tale legge è poi recentemente intervenuta la legge n. 115 del 2016 sul cosiddetto negazionismo.

Rileva pertanto che la modifica testuale che il provvedimento in esame apporta all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 è volta a prevedere, da un lato, che i crimini possano essere commessi anche con mezzi informatici o telematici e, dall'altro, l'introduzione di una circostanza aggravante specifica per chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità.

Non ravvisando particolari interazioni con gli ambiti specifici di competenza della Commissione, se non per la materia culturale in generale, condivide infine la posizione manifestata dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, la quale nell'esprimere il proprio parere, ha invitato a valutare l'opportunità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e *internet provider* nonchè di richiedere ai gestori di piattaforme di comunicazione l'attivazione di sistemi efficaci di monitoraggio dei contenuti a fondo xenofobo o razzista.

Il PRESIDENTE chiede la disponibilità dei Gruppi a votare lo schema di parere nella seduta odierna.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene preferibile rinviare la votazione, onde svolgere una riflessione complessiva sulle norme che attengono alla medesima materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), osservando che il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo, per quanto di interesse, di sostenere anche le attività della pesca ricreativa e sportiva. Tra le norme di competenza segnala quindi anzitutto l'articolo 4, che istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a finanziare, in via sperimentale, varie attività tra cui anche la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, lo svolgimento di campagne di educazione alimentare, iprogrammi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica.

Incide sulle parti di interesse anche l'articolo 13, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, adeguandola alle disposizioni europee. Il Presidente relatore enuncia in particolare i principi e criteri direttivi della delega, volti a: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un meccanismo di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla legislazione europea in materia di strumentazione, coordinandole in modo da garantire coerenza e sistematicità.

Ricorda in proposito che il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita l?attività di pesca a fini ricreativi ? sportivi, differenziandosi dall?operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate. Evidenzia dunque che, per tali motivi, non essendo l?attività di pesca sportiva finalizzata alla vendita e/o al commercio del pescato, fino ad oggi non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi. Rileva peraltro che, sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della Federazione italiana produttori e operatori articoli da pesca sportiva (FIPO), le conseguenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il mondo produttivo e per l?erario conseguenti all?eventuale introduzione di una licenza «onerosa» sarebbero gravi; infatti, si avrebbe un rilevante danno economico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezzature ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina. Si potrebbero altresì generare minori introiti a seguito del contrarsi dei consumi per una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti da una nuova tassazione, che non sarebbero a suo avviso compensati dalle entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa.

Preannuncia conclusivamente l'intenzione di inserire un'osservazione nello schema di parere con cui si invita la Commissione di merito a chiarire che, in sede di attuazione della delega contenuta all?articolo 13 del disegno di legge in esame, laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(2474) ***Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che mercoledì scorso è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alle riformulazioni 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) della relatrice.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra il subemendamento 4.1 (testo 2)/2, volto a sopprimere il comma 4 dell'emendamento cui si riferisce. Nel dar conto anche del 4.1 (testo 2)/3, reputa necessario specificare i compiti della figura dell'educatore, nelle sue diverse sfaccettature. Ritiene peraltro troppo riduttivi i requisiti previsti nell'emendamento della relatrice, anche per quanto riguarda il numero dei crediti formativi universitari richiesti.

Dà conto altresì del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/1, che sopprime il testo nella parte in cui prevede l'attribuzione della qualifica per coloro i quali hanno svolto attività lavorativa anche non continuativa per tre anni. Ritiene infatti opportuno assicurare una certa professionalità a tali figure. Quanto al subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/3, fa presente che esso chiarisce che i tre anni di lavoro dovrebbero essere quanto meno continuativi.

In una breve interruzione la relatrice PUGLISI (*PD*) fa presente che la scelta se tutelare o meno i precari che già svolgono l'attività di educatore ha carattere politico. Tiene peraltro a precisare che, dato il mercato del lavoro attuale, non sempre la suddetta attività può essere stata svolta in maniera continuativa.

Riprendendo la propria illustrazione, la senatrice BLUNDO (*M5S*) ritiene che la tutela dei precari non possa prescindere dalla verifica dei titoli e dunque sollecita una riflessione. Giudica infatti preferibile riconoscere una qualifica esclusivamente a coloro che sono in possesso dei titoli adeguati.

Dà indi conto del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/4, che chiede una continuità di almeno due anni di lavoro, nonché del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/6, mediante il quale si sollecita la previsione di un contratto in essere, nell'ottica di introdurre requisiti più stringenti di professionalità.

In merito al subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/8, ritiene che la facoltà di Scienze della formazione primaria non debba essere inclusa.

Avviandosi alla conclusione, illustra le proposte 13.1 (testo 2 corretto)/11, 13.1 (testo 2 corretto)/13 e 13.1 (testo 2 corretto)/14.

Si danno quindi per illustrati i restanti subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2922) ***Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione della scorsa settimana dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è convenuto di fissare a oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 462

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

tenuto conto che la quota da ripartire a fini premiali è pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2015 di riparto del FOE 2015;

riscontrato nuovamente, come accaduto nel 2014, il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento;

evidenziato che resta ancora da ripartire la quota premiale del FOE riferita al 2016 e che per il 2017, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016, non si prevede più l'accantonamento di una somma non inferiore al 7 per cento del FOE a fini premiali, ma resta comunque in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei

Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

considerato che dall'annualità 2018 la quota premiale non sarà più attinta percentualmente dal FOE, ma dovrebbe costituire un ammontare a se stante, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 218 del 2016, nell'auspicio che si costituisca un fondo *ad hoc;*

rilevata l'esigenza di valorizzare il ruolo di indirizzo e
controllo del Parlamento, anche come opportunità di supporto al Governo e
di confronto democratico, soprattutto nel campo della politica della ricerca, per sua natura complessa e trasversale, tenuto conto della valenza politica
delle fasi di programmazione, coordinamento e valutazione delle
politiche nazionali;

esprime parere favorevolecon le seguenti osservazioni:

1) si sollecita il Governo a completare al più presto la procedura per l?assegnazione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l?anno 2016, pari a 69.527.570 euro;
2) si reputa necessario procedere in modo altrettanto tempestivo, e con modalità semplificate, all?assegnazione dei 68 milioni di euro destinati per l?esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, degli enti vigilati, ai sensi dell?articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
3) si ritiene indispensabile introdurre, nell?ambito della legge di bilancio, sia risorse aggiuntive per il finanziamento ordinario sia strumenti per promuovere l?incremento qualitativo dell?attività scientifica degli enti vigilati ai sensi dell?articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218;
4) si sollecita il Governo a sostenere iniziative legislative per introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previsto dall?articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sullo schema di decreto di riparto del Fondo ordinario, anche sui seguenti atti:
a) sullo schema di decreto ministeriale che definisce criteri, modalità e termini per l?assegnazione delle risorse destinate al sostegno qualitativo dell?attività scientifica degli enti vigilati ai sensi del summenzionato articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, da trasmettere unitamente al provvedimento di assegnazione dell?anno precedente corredato da un?illustrazione dei risultati conseguiti come presupposto per la valutazione del suddetto schema di decreto;
b) sullo schema di Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, corredato dai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi generali e agli interventi definiti nel precedente PNR.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 462**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

tenuto conto che la quota da ripartire a fini premiali è pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2015 di riparto del FOE 2015;

riscontrato nuovamente, come accaduto nel 2014, il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento;

rilevata la mancata coincidenza tra i valori dell'indicatore finale IRFS1 riportati nella tabella rispetto a quelli del medesimo indicatore presenti nel rapporto finale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

evidenziato che resta ancora da ripartire la quota premiale del FOE riferita al 2016 e che per il 2017, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016, non si prevede più l'accantonamento di una somma non inferiore al 7 per cento del FOE a fini premiali, ma resta comunque in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

considerato che dall'annualità 2018 la quota premiale non sarà più attinta percentualmente dal FOE, ma costituisce un ammontare a se stante, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 218 del 2016, tale da portare alla creazione di un fondo *ad hoc;*

rilevata l'esigenza di valorizzare il ruolo di indirizzo e
controllo del Parlamento, anche come opportunità di supporto al Governo e
di confronto democratico, soprattutto nel campo della politica della ricerca, per sua natura complessa e trasversale, tenuto conto della valenza politica
delle fasi di programmazione, coordinamento e valutazione delle
politiche nazionali;

esprime parere favorevolecon le seguenti osservazioni:

1) si sollecita il Governo a completare al più presto la procedura per l?assegnazione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l?anno 2016, pari a 69.527.570 euro;
2) si reputa necessario procedere in modo altrettanto tempestivo, e con modalità semplificate, all?assegnazione dei 68 milioni di euro destinati per l?esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, degli enti vigilati, ai sensi dell?articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;
3) si ritiene indispensabile introdurre, nell?ambito della legge di bilancio, sia risorse aggiuntive per il finanziamento ordinario sia strumenti per promuovere l?incremento qualitativo dell?attività scientifica degli enti vigilati ai sensi dell?articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218;
4) si sollecita il Governo a sostenere iniziative legislative per introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previsto dall?articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sullo schema di decreto di riparto del Fondo ordinario, anche sui seguenti atti:
a) sullo schema di decreto ministeriale che definisce criteri, modalità e termini per l?assegnazione delle risorse destinate al sostegno qualitativo dell?attività scientifica degli enti vigilati ai sensi del summenzionato articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, da trasmettere unitamente al provvedimento di assegnazione dell?anno precedente corredato da un?illustrazione dei risultati conseguiti come presupposto per la valutazione del suddetto schema di decreto;
b) sullo schema di Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, corredato dai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi generali e agli interventi definiti nel precedente PNR.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2443

Art. 4

4.1 testo 2/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

4.1 testo 2/2

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», *sopprimere il comma 4.*

4.1 testo 2/3

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4»*, sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:*

«5. L'educatore professionale socio-pedagogico, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presìdi pubblici e privati:

a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;

b) servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;

c) servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;

d) servizi educativi per anziani;

e) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;

j) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

g) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;

h) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

i) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura.

5-*bis*. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione dell'università.

5-*ter*. Il pedagogista, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presìdi pubblici e privati:

a) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;

b) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche;

c) servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

d) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

e) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

5-*quater*. Il pedagogista, nell'ambito dei servizi prestati presso le istituzioni scolastiche, opera ? a supporto e in accordo con docenti e famiglie ? in ambito educativo, formativo e pedagogico, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, potenziando l'inclusione e contribuendo

all'individuazione precoce di eventuali comportamenti a rischio al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre forme di devianza e prevaricazione, nonché per favorire e promuovere processi di apprendimento attraverso l'uso di tecniche metodologiche consolidate, innovative, misurabili e sperimentali.

5-*quinquies*. La formazione universitaria e la specializzazione *post*-laurea sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di pedagogista in ambito scolastico. Le università, fatta salva l'autonomia didattica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), istituiscono un corso di perfezionamento post-laurea abilitante, di durata biennale, afferente all'area delle Scienze dell'educazione e della formazione, funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l'approfondimento dei precedenti e attuali studi in campo pedagogico, metodologico e didattico, della sociologia giuridica e della devianza, dei metodi della letto-scrittura nonché delle attività educative inerenti le principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di *handicap*. Il corso prevede un numero non inferiore a 600 ore di tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi universitari nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.

5-*sexies*. Possono accedere al corso di perfezionamento *post*-laurea, di cui al comma 5-*quinquies*, esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93, nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

5-*septies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge».

4.1 testo 2/4

SERRA, BLUNDO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», *comma 6, dopo le parole:* «L-19 Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia», *inserire le seguenti:* «e che preveda una formazione mirata sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di *handicap*».

4.1 testo 2/5

SERRA, BLUNDO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, della laurea triennale nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche»;

b) sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «le disposizioni dei commi 6 e 7» *con le seguenti:* «le disposizioni di cui al comma 6».

4.1 testo 2/6

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», *comma 7, sostituire le parole:* «almeno 20 CFU» *con le seguenti:* «almeno 60 CFU».

4.1 testo 2/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», *sopprimere il comma 8.*

4.1 testo 2/8

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», *comma 8, dopo le parole:* «commi 6 e 7» *sopprimere la seguente:* «non» *e sostituire le parole:* «né costituiscono» *con le seguenti:* «e costituiscono».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 8-*ter.*

8-*ter.* All'articolo 6, comma l, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo sostituire le parole "6 per cento" con le seguenti "6,25 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «presente legge» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8,».

Art. 13

13.1 testo 2 corretto/1

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», *comma 2, sopprimere la lettera* b).

13.1 testo 2 corretto/2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», *comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «attività di educatore», *aggiungere le seguenti:* «e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3».

13.1 testo 2 corretto/3

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», *comma 2, lettera* b), *sopprimere le parole:* «anche non».

13.1 testo 2 corretto/4

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», *comma 2, lettera* b), *sostituire le parole:* «, anche non», con le seguenti: «di cui almeno due».

13.1 testo 2 corretto/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», *comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «del datore di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «ovvero dichiarazione o attestazione dell'ente di terzo settore, o di un organismo che persegua scopi educativi e formativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con indicazione delle competenze acquisite ai sensi del medesimo decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13».

13.1 testo 2 corretto/6

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), al capoverso «Art. 13», *comma 2, lettera* c), *dopo le parole:* «ha un contratto», *inserire le seguenti:* «in essere».

13.1 testo 2 corretto/7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», *comma 3, sostituire le parole:* «entro l'anno scolastico 2001/2002», *con le seguenti:* «entro la data di entrata in vigore della presente legge», *e dopo le parole:* «scuola magistrale», *aggiungere le seguenti:* «, o equipollente,».

13.1 testo 2 corretto/8

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», *comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la parola:* «primaria»;

b) *sopprimere le parole da:* «anche con modalità telematica», *fino ad:* «attivati».

13.1 testo 2 corretto/9

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», *comma 3, sopprimere la parola:*

«primaria».

13.1 testo 2 corretto/10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13»*, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

«Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo sostituire le parole: "6 per cento", con le seguenti: "6,1 per cento"».

Conseguentemente, ancora, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «presente legge»*, inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3,».

13.1 testo 2 corretto/11

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13»*, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di un concorso»*, aggiungere le seguenti:* «per titoli ed esami»;

b) *dopo le parole:* «di contratto»*, aggiungere le seguenti:* «in essere»;

c) *sostituire le parole:* «, anche non»*, con le seguenti:* «di cui almeno due»;

d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «di livello D1».

13.1 testo 2 corretto/12

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13»*, comma 4, dopo le parole:* «anche non continuativi» *aggiungere le seguenti:* «anche presso enti di terzo settore ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, ».

13.1 testo 2 corretto/13

BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13»*, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «di livello D1».

13.1 testo 2 corretto/14

BLUNDO, SERRA

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13»*, comma 5, sostituire le parole:* «in possesso di altra laurea»*, con le seguenti:* «in possesso della laurea in Scienze della educazione e formazione classe L-19, o affini relative alle classi LM-85, LM-50, LM-57, LM-93, LS-65, LS-56, LS-87,».

13.1 testo 2 corretto/15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13»*, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Qualora i soggetti di cui al comma 6 siano titolari di un contratto di lavoro, gli oneri del corso di cui al medesimo comma sono a carico del datore di lavoro».

13.1 testo 2 corretto/16

SERRA, BLUNDO

All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13»*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali dei

lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione, è stabilito il compenso orario minimo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che operano negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'entità del compenso è adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente».

1.4.2.4.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 394 (pom.) del 18/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
394ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(361-B) ***RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la 1a Commissione, unica a doversi esprimere sul provvedimento, ha reso un parere non ostativo tanto sul testo, quanto sugli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 ottobre.

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del

Governo.

La relatrice IDEM (*PD*) si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno G/361-B/1/7a, manifestando invece un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprime in senso conforme alla relatrice in merito agli emendamenti. Accoglie invece l'ordine del giorno G/361-B/1/7a.

Si passa alle votazioni.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 2.1, mentre il 2.2 decade per assenza del proponente.

Dopo che sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.1 e 3.2, la senatrice BLUNDO (*M5S*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.3. Pur comprendendo che la maggioranza non voglia modificare il testo per evitare una ulteriore lettura parlamentare, ritiene necessario porre dei limiti per coloro i quali assumono le cariche all'interno del mondo sportivo. Domanda pertanto se la relatrice e il Governo siano disponibili a valutare l'eventuale trasformazione in ordine del giorno della proposta emendativa a sua firma.

La relatrice IDEM (*PD*) manifesta un avviso contrario, anche considerato che il provvedimento già impone una modifica generale delle dinamiche del mondo sportivo.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si associa alla relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto, mentre il 4.1 risulta decaduto.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), nel raccomandare l'approvazione del 4.2, si stupisce per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Sottosegretario, tenuto conto che si tratta di una modifica non onerosa, in linea con la legislazione europea.

La relatrice IDEM (*PD*) ritiene che il concetto delle pari opportunità sia già inserito nel testo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) rimarca comunque la distinzione tra pari opportunità ed equilibrio di genere.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2 è respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.3, interviene la senatrice BLUNDO (*M5S*) lamentando le contraddizioni della maggioranza, che respinge addirittura la possibilità di trasformare le proposte emendative in ordini del giorno. Fa presente peraltro che occorre limitare il numero di preferenze che possono essere espresse all'interno delle federazioni, per non alterare la corrispondenza tra espressione del voto e numero dei votanti. Anche in questo caso, domanda la disponibilità della relatrice e del Governo a valutare un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione del 4.3.

La relatrice IDEM (*PD*) e il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprimono in senso contrario.

L'emendamento 4.3 è quindi respinto dalla Commissione.

Dopo che la senatrice BLUNDO (*M5S*) ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sul 4.4, esso è posto ai voti e respinto.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) raccomanda poi l'approvazione del 4.5, che intende introdurre un richiamo alla percentuale dei soci delle federazioni e dei singoli enti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è respinto.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 6.1, il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.11.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) fa proprio l'emendamento 6.2, insistendo per la votazione.

La Commissione, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 6.2 e 6.3.

I senatori Alessia PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) e BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) sottoscrivono l'emendamento 6.4 che è posto in votazione ed è respinto, così come il successivo 6.5.

L'emendamento 6.6 risulta decaduto.

Dopo che la senatrice BLUNDO (*M5S*) ha sottoscritto l'emendamento 6.7, esso è posto in votazione ed è respinto.

I senatori Alessia PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) e BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) sottoscrivono l'emendamento 6.8, che è respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.9, prende la parola la senatrice BLUNDO (*M5S*), deplorando l'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo nei confronti di ogni proposta volta a cambiare il sistema sportivo. Rinnova quindi la richiesta di valutare l'eventuale trasformazione della proposta emendativa in ordine del giorno, al fine di precisare che anche per i vertici degli enti in carica occorre una verifica dei requisiti.

La relatrice IDEM (*PD*) si pronuncia in senso contrario, ritenendo sufficienti le previsioni del testo.

Si associa il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA.

Posto ai voti, l'emendamento 6.9 è respinto.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) raccomanda altresì l'approvazione del 6.10 stigmatizzando le

degenerazioni che si stanno verificando in alcuni contesti sportivi. Sollecita dunque quanto meno ad inserire nel testo una previsione per cui non possono essere eletti presidenti di federazione coloro i quali abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica Amministrazione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 6.10 e 6.12.

Dopo che la senatrice BLUNDO (*M5S*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.13, esso è posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 6.14 risulta decaduto.

I senatori Alessia PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) e BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) sottoscrivono l'emendamento 6.15, che è posto in votazione ed è respinto.

Concluso l'esame degli emendamenti, non essendoci interventi per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(1349-B) ***MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento, previo assenso di tutti i Gruppi, era stato formalmente richiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio di sede, essendo pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sia sul testo che sull'unica proposta emendativa presentata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno), propone di concludere l'esame in sede referente, fermo restando che il provvedimento potrebbe eventualmente essere rassegnato in seguito in sede deliberante. In qualità di relatore, manifesta quindi un parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si associa al parere del Presidente relatore.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) sottoscrive l'emendamento 2.1.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si reputa sollevata dalla conclusione dell'esame, ritenendo

tuttavia che l'*iter* parlamentare abbia vissuto momenti travagliati, mentre le celebrazioni della memoria di Giacomo Matteotti avrebbero invece richiesto a suo avviso un trattamento ben più decoroso. Dichiara comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, auspica che le iniziative previste dal testo possano dispiegare i loro effetti su tutto il territorio nazionale.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) dichiara a sua volta il voto favorevole della propria parte politica, riconoscendo che l'esame parlamentare ha subito, alternativamente, accelerate e battute d'arresto. Nel rilevare che il testo è stato arricchito da altre norme, apprezza lo spirito originario e auspica che possano trovare spazio operazioni culturali importanti, contribuendo così a sistematizzare la documentazione riguardante la figura di Matteotti.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, condividendo tuttavia le riflessioni della senatrice Montevecchi. Si compiace comunque che le risorse stanziate nel provvedimento siano attinte da capitoli di bilancio estranei ai settori di competenza. Auspica altresì che possa essere adeguatamente celebrato, tra qualche anno, il centenario della morte di Giacomo Matteotti, seguendo le previsioni della legge n. 420 del 1997.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOCCI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ricorda che l'argomento trattato dal provvedimento è stato oggetto di discussione anche in occasione dell'esame della legge europea. Invita pertanto a tener conto della particolare delicatezza del tema, atteso che le definizioni dei diversi reati risultano assai complesse.

Si augura peraltro che la tragedia che ha interessato il popolo ebraico non venga più separata da altri episodi occorsi in diverse parti del mondo, relegati finora nella fattispecie di crimini contro l'umanità, tanto più che occorre affrontare le sfide globali che derivano dai flussi migratori. In proposito rammenta che, successivamente alla scoperta dell'America, si sono verificati gravi episodi di deportazioni di milioni di persone nate del Continente africano, dando origine al fenomeno della "tratta degli schiavi" che ha caratterizzato l'epoca coloniale e la creazione degli imperi. Afferma pertanto che tali dinamiche di carattere storico, politico ed economico non vanno dimenticate, tanto più che ad esse si possono ricondurre proprio i flussi migratori attuali. Occorre dunque, a suo avviso, una riflessione sulla situazione odierna a partire dalla storia europea, in modo che si inizi a discutere anche di altre esperienze. Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) condivide la ricostruzione storica della senatrice Montevecchi, ritenendo che nel lontano passato si siano verificati ulteriori episodi degni di memoria.

Giudica comunque equilibrato lo schema di parere del relatore, che tiene conto della dimensione spazio-temporale del fenomeno, seppur nel contesto contingente. Dichiara quindi il voto favorevole del suo schieramento.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con una condizione, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una condizione del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2471

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo concernente la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;

considerato che il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica mira a includere i reati legati alla propaganda a sfondo razzista e xenofobo attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, e prevede l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità nel perpetrare uno dei reati citati;

tenuto conto delle modalità con cui si dà attuazione al Protocollo;

condivise le osservazioni rese dalla VII Commissione della Camera durante l'esame in prima lettura, in particolare per quanto concerne l'opportunità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e *internet provider*, anche nell'ottica di un attento monitoraggio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a finanziare, in via sperimentale varie attività tra cui anche la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, lo svolgimento di campagne di educazione alimentare, iprogrammi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica;

considerato che l'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, adeguandola alle disposizioni europee;

osservato che i principi e criteri direttivi delle suddetta delega fanno riferimento alla necessità di: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla normativa europea in materia di strumentazione; coordinare le disposizioni vigenti in modo da garantire coerenza e sistematicità alla normativa;

tenuto conto che il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita l?attività di pesca a fini ricreativi ? sportivi o, più

semplicemente, per svago e diletto, differenziandosi dall?operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate e che fino ad oggi non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

1. si invita la Commissione di merito a chiarire che, in relazione alla delega contenuta all?articolo 13, laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 362 (pom.) del 03/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
362ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PELINO propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, già dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2837, recante «Disposizioni per la riorganizzazione delle agenzie fiscali», nonché, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2914, recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale».

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 5-*bis*) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017*** **- Allegati I, II, III e IV - Annesso**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 26 settembre.

Si apre la discussione.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), con riferimento alle dichiarazioni del ministro dell'economia e delle finanze Padoan, che ha riassunto la Nota di aggiornamento al DEF 2017 con le parole: "più PIL, meno debito", ricorda che, nonostante l'entusiasmo governativo, il tasso di crescita del PIL italiano resta tra i più bassi d?Europa. Evidenzia inoltre come la scelta di non far corrispondere a una crescita più elevata di quella originariamente prevista una riduzione del *deficit*, bensì un suo aumento, possa portare a tensioni con la Commissione Europea.

Quanto alle prossime misure economiche, egli prefigura la presentazione di una legge di bilancio di basso profilo elettorale, che avrà esclusivamente l'obiettivo di impedire gli aumenti IVA, nonché di confermare le missioni militari all?estero, rinnovare i contratti del pubblico impiego (con scarse risorse) e ridurre, in misura minima, il cuneo sul costo del lavoro dei giovani.

A suo giudizio non troverebbe fondamento l?enfasiposta sugli effetti, in termini macroeconomici, delle misure di agevolazione fiscale e di rinnovamento tecnologico volte a supportare e rafforzare la competitività del tessuto produttivo imprenditoriale italiano, identificate nel Piano Industria 4.0,oraImpresa 4.0, come sembrerebbero testimoniare le stime di impatto del MEF, con un incremento di appena 1,2 punti di PIL in 5 anni. Fa quindi notare che lo stesso ministro dello sviluppo economico Calenda, nei giorni scorsi, ha ammesso che alcuni tasselli del Piano non hanno funzionato, come nel caso delle misure di aiuto agli investimenti *early stage* in *startup* e imprese, visto che, a distanza di un anno, i finanziamenti sono cresciuti solo del 2 per cento, o dei *Competence center* (i centri nei quali imprese e laboratori di alti studi o legati alle università svilupperanno insieme progetti tecnologici da sperimentare nelle aziende stesse), per l'avvio dei quali non sono stati ancora varati i provvedimenti attuativi.

Critica poi la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata dal Senato in via definitiva il 2 agosto 2017, la quale, a suo parere, conterrebbe, accanto ad alcune misure positive, numerose norme a favore di interessi organizzati o monopoli.

In materia energetica ricorda la rilevanza che il Governo attribuisce alla Strategia Energetica Nazionale (SEN), che mira ad accrescere la competitività del nostro Paese attraverso l'allineamento dei prezzi energetici a quelli europei, il miglioramento dell'approvvigionamento della fornitura, l'adeguamento delle infrastrutture e l'individuazione di un percorso di decarbonizzazione nell'ambito degli impegni presi con l'Accordo di Parigi. A suo giudizio, tuttavia, in quel documento sono totalmente sottovalutati i vantaggi, per aziende, industrie e cittadini, che possono derivare da un sistema energetico basato sulla generazione distribuita, che, se accompagnata con regole chiare e trasparenti, può dare risposte ai problemi della rete, portando flessibilità e nuovi scenari per il mercato elettrico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente PELINO avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla odierna seconda seduta pomeridiana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2837, recante «Disposizioni per la riorganizzazione delle agenzie fiscali», per l'espressione del parere alla 6ª Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La presidente PELINO avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15 di oggi, 3 ottobre, è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 365 (pom.) del 10/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
365ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) **Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca interventi per il settore ittico e deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

L'articolo 1definisce l'ambito di applicazionee le finalità della legge, tra le quali incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche e sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva.

L'articolo 2 contiene una delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura e stabilisce i relativi criteri e principi direttivi. A tal fine è prevista l'emanazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un decreto legislativo avente natura di testo unico delle norme vigenti in materia. Definisce quindi la procedura di adozione del decreto legislativo e contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il successivo articolo 3 reca una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi

compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e stabilisce i relativi criteri e principi direttivi. Definisce quindi la procedura di adozione del decreto legislativo e contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, in via sperimentale: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di filiera corta; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 5, che sostituisce la normativa sui distretti di pesca(articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001), dettando al riguardo nuove disposizioni. In particolare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto ad istituire, con proprio decreto, i distretti di pesca, costituiti da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, dei quali si indicano le funzioni. Sempre con decreto del medesimo Ministro sono stabiliti i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti, nonché l'attribuzione ad essi di ulteriori specifiche competenze. Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle Regioni.

L'articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca, e l'articolo 7 interviene in materia di programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. In particolare, prevede che, in attuazione degli obblighi europei, gli operatori debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando anche un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione

Cita l'articolo 9, che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dia attuazione, con proprio decreto, alle disposizioni che definiscono l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo" (contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4), secondo specifici criteri e principi che fanno riferimento agli attrezzi di pesca che è possibile utilizzare, alla tipologia di attività esercitabili e alle modalità di svolgimento delle stesse, alla validità dell'autorizzazione e ai sistemi di comunicazione che è necessario tenere a bordo.

L'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

Evidenzia poi l'articolo 11, che prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione. L'esercizio di tale attività è vietata in caso di condanne con sentenza passata in giudicato per delitti funzionali entro determinati limiti edittali. Prevede altresì che la normativa sul commercio (decreto legislativo n.114 del 1998) non si applichi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che esercitino attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente (e non più esclusivamente, come previsto attualmente) dall'esercizio della propria attività.

Inoltre, chiarisce che, quando la vendita diretta si svolge a bordo di barche da pesca o presso l'impianto di allevamento, i prodotti ceduti potranno riguardare esclusivamente quelli provenienti dalla propria attività professionale o dal proprio impianto di allevamento.

Ricorda quindi sinteticamente i rimanenti articoli.

L'articolo 12 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 in materia di

rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine, mentre gli articoli 13 e 14 recano, rispettivamente, una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e una delega per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali, per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca, indicando i relativi principi e criteri direttivi.

L'articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, l'articolo 16 stabilisce la ripartizione tra i diversi sistemi di pesca dell'eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso per il triennio 2018-2020 e l'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n.4 del 2012 in materia di sanzioni amministrative.

Infine, l'articolo 18 attiene al bracconaggio ittico nelle acque interne, l'articolo 19 prevede la copertura finanziaria della spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni speciali e le Province autonome.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati contenga elementi di novità importanti per il settore ittico, alcuni dei quali attesi da diversi anni. Cita, in proposito, la delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il fondo per lo sviluppo della filiera ittica, le nuove disposizioni sui distretti di pesca (definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico) e i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP).

Con riferimento invece all'articolo 16, che stabilisce la ripartizione tra i diversi sistemi di pesca dell'eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso per il triennio 2018-2020, segnala che il testo approvato dalla Commissione agricoltura della Camera è stato poi completamente modificato, a suo parere in senso negativo, dall'Assemblea di quel ramo del Parlamento. Il testo definitivo, infatti, consoliderebbe gli interessi di pochi a danno del segmento della piccola pesca, già fortemente in crisi, che rimarrebbe esclusa dal sistema delle quote. In conclusione, invita dunque la relatrice a tenere in considerazione questa problematica.

La relatrice PEZZOPANE (PD) ringrazia la senatrice Granaiola per aver segnalato il tema, peraltro molto dibattuto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che si riserva di approfondire ai fini della redazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), in sostituzione del relatore Luigi Marino, illustra il provvedimento in titolo, attuativo di un'apposita delega conferita dall'articolo 13 della legge di delegazione europea

2015 (legge n. 170 del 2016), che reca modifiche, in particolare, al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Tale articolo reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine o ELTIF (European Long-Term Investment Funds). Inoltre, prevede la possibilità per il Governo di emanare disposizioni correttive e integrative entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo.

Dopo aver ricordato il contenuto del Regolamento (UE) 2015/760, che ha creato una nuova categoria di fondi, i già citati ELTIF,integrato l'attuale quadro normativo europeo che già disciplina numerose forme di gestione collettiva, e attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA European Securities and Markets Authority) il potere di emanare norme tecniche di regolamentazione direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, chiarisce che, come riportato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, gli interventi da effettuare in normativa primaria nel TUF sono minimi e che il testo è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con gli uffici di Banca d'Italia e Consob, che hanno collaborato con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del negoziato europeo per l'approvazione del Regolamento stesso.

Ricorda inoltre che il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al 16 settembre scorso, è prorogato al 24 ottobre 2017, in forza di una norma della legge n. 234 del 2012.

Passando all'esame del testo, illustra l?articolo 1, che modifica alcune definizioni e introduce le nuove nozioni di ELTIF e di gestore di ELTIF; coordina le disposizioni in materia di fondi di investimento alternativi (FIA); individua nella Banca d'Italia e nella Consob le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 e ne definisce compiti e poteri, attribuendo loro, secondo le rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti, nonché il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni agli obblighi previsti. In particolare, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF.

La Consob è l'autorità competente a ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF le notifiche previste per la commercializzazione delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio; ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA, nonché a ricevere il prospetto e le relative modifiche con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento.

Sempre secondo l'articolo 1, la Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi e la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri loro attribuiti dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio nonché dei poteri previsti dal regolamento.

L'articolo 2 estende le sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'articolo 188 del TUF ai casi di abuso della denominazione di "ELTIF" da parte di soggetti diversi da quelli abilitati ai sensi del regolamento (UE) 2015/760. Inoltre introduce sanzioni per i gestori e i depositari di FIA che violino le disposizioni del regolamento stesso e per l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'AESFEM e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea.

Infine, l?articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, avverte che, in via informale, il relatore Luigi Marino gli ha anticipato un orientamento favorevole sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (n. COM (2016) 765 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore SCALIA (PD) presenta la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, i cui contenuti aveva anticipato nella seduta del 4 ottobre.

Si apre la discussione.

Il senatore GIROTTO (M5S) ricorda che la direttiva 2010/31/UE interviene nell'ambito della prestazione energetica nell'edilizia con una serie di importanti miglioramenti per il settore.

A suo parere, tuttavia, con riferimento alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 1, il percorso di adeguamento dovrebbe riguardare non solo i nuovi edifici, ma anche quelli esistenti, e l'individuazione degli obiettivi di decarbonizzazione dovrebbe spettare, oltre che ai Paesi membri, anche alla Commissione.

Inoltre, relativamente alle predisposizione delle infrastrutture per la mobilità elettrica presso gli edifici, propone che, dove tecnicamente possibile, la ricarica dei veicoli elettrici sia assicurata, almeno in una certa percentuale minima, attraverso energia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe e che l'energia prodotta dalla stessa e immessa nelle batterie venga detratta dal totale di energia consumata da considerare ai fini del rendimento energetico dell'edificio. Critica poi quanto previsto nella proposta di risoluzione del relatore, che propone di rivedere l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, in materia di installazione di punti di ricarica in edifici non residenziali.

Quanto invece alle proposte di modifica dell'articolo 10 della direttiva, ritiene che il metodo proposto, che si basa sul calcolo del risparmio in base al confronto degli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, sia poco significativo per il settore non residenziale. Inoltre, invita a considerare che gli attestati di prestazione energetica registrati presso le banche dati nazionali, che dovrebbero servire a tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici, si basano sul consumo stimato in condizioni standard e non sul consumo effettivo.

Il relatore SCALIA (PD) giudica interessanti gli spunti proposti dal senatore Girotto, che si riserva di approfondire, e motiva la proposta, contenuta nello schema di risoluzione, di rivedere l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, in materia di installazione di punti di ricarica in edifici non residenziali. A suo parere, infatti, tale vincolo potrebbe risultare economicamente non sostenibile dalle imprese, a fronte anche dell'assenza di una corrispondente infrastrutturazione nazionale, nonché in potenziale contrasto con gli sviluppi futuri della mobilità elettrica e dell'innovazione tecnologica.

Interviene il PRESIDENTE chiedendo se sia tecnicamente possibile calcolare le quote di

alimentazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici derivanti da fonte di energia rinnovabile, esprimendo dubbi al riguardo; segnala inoltre che l'auspicato consistente aumento delle vetture elettriche difficilmente troverebbe risposta esauriente in fonti di energia rinnovabile collocate in un singolo punto di ricarica. Inoltre chiede se, con tale proposta di risoluzione, si intenda prefigurare una nuova forma di incentivazione per le fonti energetiche rinnovabili.

Segue quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il relatore SCALIA (PD), la senatrice VALDINOSI (PD), il senatore GIROTTO (M5S) e il PRESIDENTE.

Il relatore SCALIA (PD) si riserva una ulteriore riflessione per valutare gli elementi emersi nel corso del dibattito, anche ai fini di una eventuale modifica dello schema di risoluzione presentato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2272 SUL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Il senatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) sollecita la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2272, assunto a testo base, e 1498, in materia di commercio equo e solidale, sui quali è relatore, chiedendo di sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori, al fine di concludere tale esame auspicabilmente entro breve termine.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Di Biagio e assicura che se ne farà tramite presso le Commissioni interessate.

IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2188 SULLE FALSE COOPERATIVE

Il senatore ASTORRE (PD) sollecita la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2188, assunto a testo base, e 2130, relativi al contrasto alle false cooperative, sui quali è relatore, chiedendo di sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori, al fine di concludere tale esame auspicabilmente entro breve termine.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Astorre e assicura che se ne farà tramite

presso le Commissioni interessate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2922, recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative».

Propone inoltre di svolgere audizioni informali dei vertici di Saipem S.p.A. e di Sogin S.p.A. in merito alla vicenda riguardante l'impianto di Saluggia.

Propone altresì che la seduta di domani, già convocata alle ore 14, sia anticipata alle ore 13,30.

La Commissione concorda su tutte le proposte formulate dal Presidente.

Il PRESIDENTE interviene infine in merito alla prevista audizione del ministro Calenda sulla Strategia energetica nazionale (SEN), invitando a valutare se sia opportuno insistere per una data precedente la definitiva approvazione della Strategia stessa, prevista per la fine del mese corrente, ovvero posticiparla a un momento successivo, per focalizzarsi sulla individuazione delle sue priorità e sui profili attuativi.
Intervengono quindi le senatrici PELINO (FI-PdL XVII) e VALDINOSI (PD) e il senatore TOMASELLI (PD), manifestando una preferenza per lo svolgimento dell'audizione medesima, come anche di quella del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Galletti, prima della definitiva approvazione della SEN.

Il PRESIDENTE assicura quindi che si attiverà con il ministro Calenda e con la Presidenza della Commissione 13ª per favorire tale calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 765 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10ª Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. COM (2016) 765 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà,

preso atto che esso modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia "l'efficienza energetica al primo posto";

considerato che la proposta si inserisce nell'ambito del Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", volto a perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie rinnovabili, così sostenendo la transizione economica prevista dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 creando crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento;

considerato inoltre che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei e? un aspetto di fondamentale importanza non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica ma anche per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia climatica, atteso che si mira, con il miglioramento dell?efficienza energetica degli edifici, a ridurre il consumo di energia dell?UE del 5-6 per cento e tagliare le emissioni di CO2 di quasi il 5 per cento;

rilevato in particolare che la proposta in esame mira a mettere in pratica, nell'ambito del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il principio dell'efficienza energetica al primo posto e ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, considerando l'edilizia un ambito focale della politica energetica dell?UE;

considerate le previsioni che gli obiettivi unionali vincolanti in materia di efficienza energetica determineranno vantaggi per l'Unione europea anche in termini di aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento e di rafforzamento della competitività delle imprese europee e generazione di attivi occupazionali soprattutto nel settore edile;

richiamata altresì l'importanza del profilo dell'efficienza energetica nell'edilizia, in ragione della quale, con il Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", l'Unione europea ha varato anche un'iniziativa

europea per l'edilizia, composta dall'iniziativa "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti", basata sul Fondo europeo per gli investimenti strategici e sui fondi strutturali europei, con la quale mira a sbloccare investimenti pubblici e privati su larga scala per un totale di 10 miliardi di euro entro il 2020: tale iniziativa si prefigge, tra l'altro, di facilitare l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti capaci di attirare investimenti, incoraggiare gli Stati membri a istituire sportelli unici per gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incoraggiare le banche al dettaglio a offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto e divulgare le migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle ristrutturazione;

tenuto conto che, nell'ambito della proposta in esame, la Commissione specifica, quali vantaggi di un approccio a livello unionale in materia di prestazione energetica degli edifici, la possibilità di creare un mercato interno che sostenga la competitivita? dell'Unione, anche sfruttando le sinergie tra tali politiche di efficienza energetica e la politica per il clima, nonché l'individuazione di strumenti per aumentare l'efficacia degli investimenti pubblici e privati in materia, anche considerando maggiormente le esigenze degli utenti multinazionali che hanno chiesto metodi di certificazione della prestazione energetica degli edifici più armonizzati e comparabili.

In tale quadro, si condivide la rilevanza riconosciuta, nell'ambito del Pacchetto "Energia pulita" e della proposta in esame, al settore edile e al suo efficientamento energetico, considerato che quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) deriva attualmente da case, uffici, negozi e altri edifici, e che le stime europee attestano a circa il 75 per cento gli edifici inefficienti, con percentuali assai contenute in termini di ristrutturazione per l'efficientamento.
L'assetto attuale rende necessari e centrali, ai fini degli obiettivi di efficienza energetica europei, ulteriori e più strutturali interventi di ammodernamento, tenuto conto che gli edifici nuovi oggi consumano meno della meta? rispetto agli edifici costruiti negli anni ottanta e che circa il 35 per cento degli edifici europei ha piu? di 50 anni; inoltre, la circostanza che il 64 per cento degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sia costituito da modelli a bassa temperatura poco efficienti e che il 44 per cento delle finestre sia ancora privo dei doppi vetri, impone come non rinviabile un innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici.

In relazione alla proposta in esame, si osserva quindi che:

in ordine all'articolo 1, che reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE, si condivide in particolare l'inserimento dell'articolo 2-bis in materia di "Strategia di ristrutturazione a lungo termine", nel quale e? confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, volto a prevedere da parte degli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale: gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030, con la presentazione della Strategia di ristrutturazione conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia.
Nell'ambito della proposta, si esprime apprezzamento per la possibilità delineata dalla previsione che gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.
In tal senso, è estremamente significativo il potenziale del settore dell'edilizia, che produce il 9 per cento del PIL europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti, per cui una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbe a utenti e famiglie di abbandonare la poverta? energetica, attualmente stimata interessare 23,3 milioni di famiglie;

nell'ambito della proposta, con riferimento all'aspetto dei punti di ricarica e precablaggio presso gli

edifici per la mobilità elettrica, si segnala l'opportunità che siano garantiti a livello di Unione profili di flessibilità con riferimento alle politiche in materia, risultando necessario che gli Stati membri possano calibrare l?applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale, al fine di evitare criticità in tale settore. Va infatti considerato che i requisiti previsti sulle infrastrutture di ricarica e i precablaggi a seguito degli interventi di modifica dell'articolo 8 della direttiva attualmente vigente potrebbero comportare anche esclusivamente degli extracosti per i costruttori e per gli acquirenti, senza paralleli benefici, ove non si consideri il profilo dello sviluppo effettivo della rete infrastrutturale dei territori.
In tal senso, andrebbe rivisto in particolare l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, par. 2, in materia di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in edifici non residenziali, tenendo conto sia che l'impatto del vincolo previsto potrebbe risultare non sostenibile da parte delle imprese - soprattutto nelle realtà delle piccole e medie imprese, il cui obbligo non viene mitigato in via effettiva dalla formulazione proposta - sia che esso potrebbe comportare un massiccio e costoso impatto sull'economia esistente delle autorimesse e dei posti auto degli edifici attuali, nei quali l'esiguità di spazio, soprattutto in alcune realtà immobiliari, determinerebbe l'impossibilità di creare ulteriori posti auto senza apportare rilevanti modifiche alla struttura degli edifici.
La rigidità della formulazione proposta potrebbe risultare in contrasto con gli sviluppi futuri della mobilità elettrica e con le nuove sfide tecnologiche: l?elettromobilità è un settore in rapida e continua evoluzione, per cui le attuali tecnologie dell'interfaccia di ricarica, che includono connettori per cavi, potranno in previsione integrarsi con le future tecnologie di interfaccia, come la ricarica senza fili o la sostituzione di batterie.
Si invita quindi a formulare la normativa proposta in linea con lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e per l'effettiva agevolazione della stessa, senza imporre ai soggetti proprietari soluzioni che rischiano di risultare obsolete prima ancora di essere ammortizzate. Appare più opportuno, su tale linea, procedere, da parte dell'autorità pianificatrice, a un'analisi della fornitura pubblica dei punti di ricarica, provvedendo, poi, ove necessari in relazione alle realtà territoriali, a predisporre ulteriori punti di ricarica, con le più opportune politiche sull'installazione di tali punti (nuove costruzioni, ristrutturazioni generali e rifacimenti di aree di parcheggio).
Analogamente, osservazioni critiche devono formularsi con riferimenti all'articolo 8, par. 3, laddove la previsione impositiva di un rinnovo dei posti auto ogniqualvolta un edificio venga sottoposto ad una ristrutturazione importante appare suscettibile di determinare spese accessorie di ingente entità per decine di milioni di cittadini europei, in relazione allo stock immobiliare della proprietà edilizia nell'Unione europea. Appare quindi opportuno limitare l'onere per i proprietari residenziali al precablaggio delle aree di parcheggio nei nuovi edifici al fine di evitare effetti non sostenibili in termini di costi per i cittadini, emergendo come la relativa valutazione d'impatto appaia sottovalutare il profilo dei costi in materia.

Inoltre, appare opportuno considerare i profili di decorrenza temporale dell'obbligo previsto, seppur dal 2025, in considerazione della non ancora piena diffusione delle auto elettriche, valutando una formulazione della previsione, anziché in termini di obbligo, quale indicazione per ogni Paese, che sia condizionata anche alla concreta diffusione su base territoriale del parco auto elettriche, al fine di garantire la congruità delle politiche rispetto alle condizioni locali.

Si evidenzia che compatibilmente con le possibilità tecnicamente disponibili, occorre incentivare forme di ricarica dei veicoli elettrici attraverso energia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe. In tale ambito, può essere opportuno considerare ai fini della detrazione dal totale di energia consumata - da considerare ai fini della misura del rendimento energetico dell?edificio - l?energia immessa nelle batterie dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile, non solo nell?edificio, ma anche in luoghi limitrofi all?edificio stesso, così per effetto valorizzando in modo più pieno fonti di incentivazione all'uso dei veicoli non inquinanti e ad efficienza energetica;

si rilevano talune criticità rispetto a quanto delineato dalla proposta, in ordine ad una valutazione del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli attestati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ristrutturazione, poiché in tale ambito possono darsi metodi di calcolo e valutazione alternativi. Risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione globale dell?edificio quando un sistema tecnico per l?edilizia venga installato, sostituito o migliorato, definire l?obbligo del rifacimento del certificato APE, per i soli casi in cui l?installazione, la sostituzione o il miglioramento dell?impianto sia passibile di mutare sostanzialmente la prestazione energetica dell?edificio, ciò, in considerazione dell?onere connesso a tale certificazione.
Si segnala che appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristrutturare ogni anno a tutti gli immobili della Pubblica Amministrazione, così da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento energetico.
Al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza energetica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di Rendimento energetico - EPC (Energy performance contract), nonché incentivare l'utilizzo di risorse per misure su interi edifici, anziché sulle sole singole unità abitative, garantendo un quadro regolatorio nel quale il mancato accesso al credito di taluni condomini non pregiudichi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel condominio. Inoltre, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 10 della Direttiva vigente, occorre valutare con attenzione il tema del collegamento delle risorse finanziarie ai risparmi energetici calcolati attraverso l?attestato di prestazione energetica (APE). La direttiva 2010/31/UE, nell'imporre agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le costruzioni nuove siano "a energia quasi zero", ha a suo tempo introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo consiste non solo nel creare incentivi a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell?edilizia nazionali o regionali, ma anche a garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente. In particolare, attraverso l'introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione dei costi, si sono registrati risparmi energetici, e la certificazione energetica degli edifici ha stimolato in tal senso i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, deve tenersi presente come in molti Stati membri i regimi nazionali di certificazione e i sistemi di controllo siano ancora non del tutto idonei al monitoraggio effettivo dei risultati, risultando a tale riguardo prioritaria una profonda revisione dei controlli sugli APE volta a migliorarne qualità e affidabilità.
Ciò appare di particolare rilevanza anche ai fini della effettiva comparabilità delle certificazioni e dei dati in esse contenuti, nell'ambito della banca dati prevista degli attestati di prestazione energetica.

Come evidenziato nel quadro complessivo del Pacchetto, appare centrale, anche in materia di realizzazione di obiettivi ambiziosi per l'innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici, curare gli aspetti informativi in tale ambito, con campagne di comunicazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento, promuovendo strumenti più efficaci che incentivino il ricorso a misure di ristrutturazione edilizia efficienti sul piano energetico, con un ruolo attivo dei consumatori per l'efficace adesione al progetto di miglioramento del parco immobiliare europeo. Il coinvolgimento dei cittadini appare in tal senso da valorizzare pienamente, in linea con lo spirito partecipativo del complesso del pacchetto, affinché l'obiettivo unionale di innalzare oltre la soglia del 2 per cento la percentuale di ristrutturazione degli immobili europei si coniughi anche con aspetti qualitativi degli interventi di ristrutturazione edilizia, che garantiscano una crescita consistente della qualità delle prestazioni energetiche degli edifici.
In ordine alle modifiche previste dall'articolo 20, relativo all'informazione, si condivide poi la previsione di snellire le tipologie di dati che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici.

Inoltre, si segnala l'opportunità di incentivare strumenti per il ricorso all'uso efficiente del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, quali strumenti a ridotto impatto ambientale e ad alto risparmio di energia primaria, già considerati ai fini degli obiettivi Europa 2020. In ordine agli impianti di cogenerazione o teleriscaldamento, occorre considerare le realtà territoriali di riferimento: la realizzazione di grandi impianti che producono calore ed energia elettrica per distribuire energia all?area circostante risulta una caratteristica segnatamente delle aree urbane; in un'ottica di efficientamento delle risorse, può risultare tuttavia utile sviluppare ulteriormente nel contesto europeo linee di crescita del ricorso al teleriscaldamento, che individuino le dimensioni efficienti e ottimali per tali impianti, al fine di poter alimentare con tali fonti territori più vasti. Inoltre, posto che la produzione avviene attraverso diverse tipologie di combustibili, occorre sviluppare - oltre ad un uso delle risorse già disponibili sul territorio, come si registra già nelle migliori prassi avviate -, anche una prioritaria attenzione alle fonti a minore impatto sull'ambiente, al fine di ridurre gli sprechi energetici e garantire un elevato livello di tutela ambientale.
Sul piano dell'efficienza in materia edilizia, si deve poi tenere conto che il teleriscaldamento, oltre ai benefici relativi al minor impatto ambientale e al risparmio energetico generale, offre numerosi vantaggi anche per l?utente finale, in quanto strumento di utilizzo semplice e sicuro che non determina più la necessità di installare presso l?abitazione o il condominio una centrale termica con le connesse infrastrutture di funzionamento - eliminando anche i rischi di esplosione e da fumi, con considerevoli vantaggi anche sul piano dei controlli sulla manutenzione. Gli effetti in termini di economicità per l?utente finale ne evidenziano gli impatti positivi che inducono a ritenere opportuno sostenere a livello unionale lo sviluppo di tale strumento, quale tecnologia che può contribuire - con reti adeguate o adattamenti delle reti per il trasporto del calore anche al trasporto del freddo - a ridurre notevolmente il consumo energetico di energia elettrica. A tal fine, si invita a considerare tale profilo nell'ambito del quadro delle politiche per la prestazione più efficiente degli edifici, in coordinamento con le previsioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento anche con riferimento alla proposta sull'energia da fonti rinnovabili, di cui all'atto COM (2016) 767, che, in particolare all?articolo 24 della stessa, dettano un quadro per l'armonizzazione di tale strumento per l?efficientamento energetico, prevedendo specifiche autorità nel settore, e indicando norme sui diritti dei clienti finali, quali la disconnessione o il cambio di fornitore, esercitabili da singoli così come da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti.

Al riguardo, si sottolinea come l'esigenza di implementare misure per garantire forme di accesso universale a sistemi efficienti sul piano energetico risulti in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ove l'obiettivo 7 prevede di garantire a tutti, entro il 2030, l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tale obiettivo viene infatti articolato nell'Agenda 2030, tra l'altro, in diversi target: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale; raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; rafforzare la cooperazione per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alle infrastrutture tecnologiche più pulite, promuovendo gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l?energia pulita.

Infine, preso atto che l'articolo 19, come modificato dalla proposta in esame, prevede un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028, si segnalano profili di criticità in relazione alle modifiche apportate all'articolo 23 dall'articolo 1 della proposta in esame e riguardanti l'esercizio di delega alla Commissione europea, cui viene conferito un potere di delega a tempo indeterminato; si evidenzia

l'opportunità che tale delega conferita risulti temporalmente determinata, in linea con la previsione dell'articolo 290 del TFUE e tenuto conto dei contenuti dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 13 aprile 2016, in relazione al profilo delle deleghe di potere legislativo conferite ai sensi dell'articolo 290 del Trattato.

1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 366 (pom.) dell'11/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
366ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) **Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PEZZOPANE (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato, che tiene conto di elementi emersi nel dibattito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI, in sostituzione del relatore senatore Marino e avendone acquisito l'orientamento, propone di esprimersi in senso non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Presidente è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il disegno di legge n. 2914, recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», approvato dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:

in merito all'articolo 16, che stabilisce la ripartizione tra i diversi sistemi di pesca dell'eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso per il triennio 2018-2020, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di correggere il testo approvato dalla Camera dei deputati, che rischia di consolidare gli interessi di pochi a danno del segmento della piccola pesca, già fortemente in crisi, che rimarrebbe danneggiata dal sistema delle quote.

1.4.2.6. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 347 (pom.) del 10/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
347ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Mariarosaria Rossi, entrata a far parte della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) dà conto di un'ultima proposta di documento conclusivo che recepisce le indicazioni emerse. Sono state raccolte, in particolare, le preoccupazioni sulla diffusione di prestazioni lavorative deboli dal punto di vista socio-economico. Significativa attenzione è stata dedicata anche alle attività di formazione, i cui esiti dovranno essere attentamente monitorati per valutarne l'efficacia. Si richiama inoltre la necessità di riflettere sui criteri della rappresentatività sindacale alla luce dell'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 con la sentenza n. 231 del 2013.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) esprime apprezzamento per l'attenzione rivolta dal Presidente alle sollecitazioni emerse nel dibattito. Conferma la non partecipazione al voto e dà conto delle proprie perplessità su singole parti del documento, come quelle dedicate alla formazione.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), sottolineando l'importanza del documento proposto e il metodo di lavoro seguito nel corso dell'indagine, si sofferma su singoli punti di dissenso, come il ruolo dei fondi interprofessionali e del sistema pubblico di previdenza. Al fine di dare un contributo costruttivo, dichiara però che il proprio Gruppo non parteciperà al voto, evitando di marcare la posizione di dissenso con un voto di astensione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) plaude alla circostanza che in questa occasione si sia svolto un dibattito approfondito, che consentirà la valorizzazione di tutte le opinioni espresse. Riconosce l'accoglimento di alcune proposte del proprio Gruppo; evidenzia, però, perplessità sui temi dell'alternanza scuola-lavoro e delle forme di partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende, dichiarando infine che non parteciperà al voto sul documento finale.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) esprime soddisfazione per il lavoro svolto, ritenendo che il mondo della politica, pur con i dovuti distinguo, riesca così a dare un fattivo contributo in un contesto storico caratterizzato da profonde e rapide trasformazioni. Pertanto il proprio Gruppo voterà a favore del documento conclusivo.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), auspicando che il metodo seguito in questa indagine conoscitiva sia riproposto in altre sedi, evidenzia le priorità rappresentate dalla formazione continua, dai nuovi rischi professionali e dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Conclude annunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premesso il proprio voto favorevole, sottolinea che il tema coinvolge tutti i settori della quarta rivoluzione industriale. Richiama inoltre la centralità della formazione permanente e le sperimentazioni seguite in alcune iniziative pilota, che la Commissione ha potuto apprezzare anche nel corso di alcune visite ad aziende e che nel documento sono prese in attenta considerazione.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) ritiene che la proposta del Presidente fornisca una visione adeguata dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e auspica che il documento finale possa costituire un punto di riferimento per le forze politiche. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice PARENTE (*PD*) ricorda l'ampio dibattito che si è svolto sul tema del lavoro 4.0. Dopo aver dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo, riconosce che anche le forze di opposizione hanno ricercato spunti di interlocuzione, accantonando momentaneamente proposte

eccessivamente divisive.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i componenti della Commissione per l'intento costruttivo manifestato nel corso dei lavori, ritiene opportuno dedicare idealmente il documento conclusivo ai giuslavoristi caduti per mano terroristica. Informa che domani, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea del Senato, il documento verrà presentato alla stampa; invita pertanto tutti i componenti della Commissione a intervenire a questo appuntamento, rappresentando anche in tal sede le proprie posizioni. Preannuncia l'intento di investire del tema l'Assemblea, nelle forme previste dal Regolamento del Senato, e il progetto di promuovere al più presto un seminario di studi sul tema. Informa che le posizioni dissenzienti espresse dai senatori Gatti, Barozzino e dal Gruppo del Movimento 5 Stelle verranno allegate al documento conclusivo.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di documento conclusivo è quindi approvata all'unanimità dei votanti.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2914, che interviene per sostenere il settore ittico, incentivando la gestione delle risorse ittiche e sostenendo le attività della pesca professionale e turistica. Si sofferma in particolare sull'articolo 3 recante delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I criteri e principi direttivi ivi previsti devono assicurare un sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima e la tutela dei livelli occupazionali. Con l'articolo 4 si istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato. La relatrice passa infine ad illustrare l'articolo 6, con il quale si disciplinano i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) richiama le specificità del settore della pesca professionale, caratterizzato da una pluralità di normative che rendono difficile individuare le forme di tutela dei lavoratori. In particolare, lamenta che la pesca professionale non rientri tra quei lavori faticosi che consentono un accesso anticipato al trattamento pensionistico.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), dopo aver ricordato i numerosi e gravi rischi

professionali del settore, fa presente che la materia della salute e sicurezza dei lavoratori della pesca è disciplinata dai decreti legislativi n. 271 del 1999 e n. 81 del 2008, nonché dal codice della navigazione, e auspica che questo settore professionale sia ricompreso tra i lavori usuranti, in quanto determina una riduzione dell'aspettativa e della qualità della vita dei lavoratori. Dà conto delle difficoltà che incontrano soprattutto le cooperative di piccole dimensioni nel sostenere i costi della propria attività professionale.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) puntualizza la differenza tra lavori usuranti e lavori particolarmente faticosi e pesanti, disciplinati dal decreto legislativo n. 67 del 2011, e cita l'articolo 343 del codice della navigazione, relativo ai casi di risoluzione di diritto del contratto di arruolamento dei marittimi, che a suo dire non assicura adeguate garanzie ai lavoratori della pesca in caso di infortunio o malattie professionali.

Il PRESIDENTE chiede ai Gruppi di far pervenire le proprie osservazioni alla relatrice, in modo da consentire l'espressione di un parere adeguatamente motivato nella seduta di domani, approfondendo in particolare le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori e le garanzie del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(2918) ***Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente SACCONI annuncia che alla scadenza del termine sono stati presentati 57 emendamenti e 9 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2858, scelto dalla Commissione come testo base, pubblicati in allegato al resoconto.

La relatrice PARENTE (*PD*), sottolineata la delicatezza del tema, sollecita la presenza del rappresentante del Governo nella fase di discussione generale e di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2858

G/2858/1/11
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame, prevede di assumere per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
le disposizioni normative richiamate nel disegno di legge in esame non coprono tutte le tipologie di prestazioni svolte dalle professioni ordinistiche;
ai fini di garantire una maggiore tutela ai professionisti, impegna il Governo:
a prevedere la possibilità di uniformare la disciplina dell'equo compenso a tutte le tipologie di prestazioni svolte dalle professioni ordinistiche.

G/2858/2/11
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,
premesso che:
è necessario, alla luce dell'ampio spettro di tipologie di professioni presenti, tutelare il maggior numero di categorie professionali che oggi operano nel mercato italiano;
serve un chiaro riferimento normativo anche per le professioni che non beneficiano di un ordine o di un collegio professionale,
impegna il Governo:
a prevedere la possibilità di introdurre, all'interno di un quadro normativo, tutele in materia di equità del compenso anche per le professioni non organizzate e riconosciute dalla legge n. 4 del 2013.

G/2858/3/11
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,
premesso che:
i rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione vedono quest'ultima come uno tra i clienti tanto importante, quanto insolvente;
il problema investe sia i professionisti ordinisti che quelli associativi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere l'applicabilità di un equo compenso limitatamente ai rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione.

G/2858/4/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

i rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione vedono quest'ultima come uno tra i clienti tanto importante, quanto insolvente;

il problema investe sia i professionisti ordinisti che quelli associativi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione, all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge n. 81 del 2017, di un comitato permanente quale sede di confronto e lavoro per la determinazione dei parametri minimi fissi per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e i professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, nei rapporti con la Pubblica amministrazione, cui partecipano gli enti, i ministeri interessati, le istituzioni coinvolte e le forme aggregative rappresentanti le diverse professioni.

G/2858/5/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

la disciplina generale delle cosiddette clausole vessatorie è prevista nel codice civile all'articolo 1341 (Condizioni generali di contratto) ? il quale al secondo comma dispone che «in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria» - e all'articolo 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari), il quale prevede che per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (...) si osserva la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, ovvero le clausole vessatorie sono inefficaci se non sono approvate per iscritto;

tale disciplina è stata poi sostituita dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), il quale disciplina agli articoli 33-38 e 139-141 le clausole vessatorie nei rapporti tra professionisti e consumatori, sanzionandole non più con la mera inefficacia ma con la nullità,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di armonizzare la disciplina delle cosiddette clausole vessatorie in un diverso quadro normativo con quanto previsto nel codice civile e di prevedere che la nullità di tali clausole o patti venga rilevata, anche d'ufficio, dal giudice.

G/2858/6/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente;

la risoluzione delle controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali, mediante conciliazione, porterebbe ad una riduzione del carico giudiziario,

nonché ad una limitazione delle spese che le parti devono affrontare e ad una riduzione dei tempi di risoluzione delle stesse;

l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, prevede la possibilità per i consigli degli ordini professionali, di istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, fermo il diritto delle parti, se lo ritengono opportuno, di rivolgersi comunque all'autorità giudiziaria, di istituire organismi speciali da parte dei Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per la conciliazione di controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali.

G/2858/7/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dell'equo compenso tra il cliente e il professionista deve essere costante, al fine di assicurare un aggiornamento dei «costi di produzione» a carico del professionista;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di considerare un adeguamento periodico dei parametri indicati per la determinazione dell'equo compenso in modo tale da adattarli alle esigenze emergenti delle realtà professionali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle libere professioni interessate.

G/2858/8/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

è necessario, alla luce del quadro normativo attuale, precisare i concetti di «quantità e qualità del lavoro svolto» per le professioni regolamentate, al fine di tutelare l'attività del professionista e del suo cliente;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di introdurre indici di valutazione del compenso, proporzionati ai costi sostenuti, la manodopera impiegata, la difficoltà e il pregio dell'opera prestata, con il fine ultimo di valutare con equità la prestazione professionale oggetto del contratto.

G/2858/9/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

l'equilibrio di un contratto va analizzato in senso economico, considerando il «valore della prestazione», nonché in senso strettamente normativo, valutando l'equilibrio in base all'insieme delle prestazioni normative assunte dalle parti;

l'equità è un principio deontologico fondamentale per un'attività professionale;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di disciplinare l'ipotesi di squilibrio contrattuale tra committente e professionista, stabilendo la nullità della clausola che attribuisce al primo la facoltà di recedere dal contratto senza la previa remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte dal secondo o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione.

1.1

ICHINO, LEPRI, FAVERO, SPILABOTTE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Compenso minimo) ? 1*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati stipulati, a qualsiasi livello, nei settori interessati, determina con decreto il compenso minimo orario applicabile a qualsiasi attività di lavoro autonomo, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, n. 3. Il detto compenso minimo deve essere determinato in misura tale da correggere le eventuali distorsioni che alterino il funzionamento del mercato del lavoro, senza tuttavia che ne derivi un effetto depressivo sulla domanda di manodopera. Quando la prestazione cui il compenso si riferisce non è definita o misurata in ragione del tempo, per la determinazione del compenso minimo si tiene conto dell'impegno temporale che normalmente la prestazione stessa richiede.

2. Il minimo retributivo di cui al comma 1 si applica anche per la retribuzione delle prestazioni lavorative rese dai soci di cooperative».

1.2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «iscritti»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. ? *(Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) ? 1*. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche del professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere validamente adottata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza assoluta dei componenti del comitato permanente.

6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

7. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

8. la nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «iscritti»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - *(Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) ? 1*. Nel rapporti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza assoluta.

6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

7. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.»;

b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

2-*bis*. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del

Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

2-*quater*. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere validamente adottata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza assoluta dei componenti del comitato permanente.

2-*quinquies*. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.»;

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

2-*bis*. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo,

dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

2-*quater*. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza assoluta.

2-*quinquies*. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.»;

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni dì cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

2-*bis*. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del

comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

2-*quater*. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 2-*bis* non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato».

b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - *(Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con lo pubblica amministrazione) - 1.*Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo l, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche

amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere validamente adottata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza assoluta dei componenti del comitato permanente.

6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

7. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», *fino alla fine del comma, con le seguenti;* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione»

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - *(Clausole che prevedono un compenso non equo nel rapporti con la pubblica amministrazione) 1.* Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione del compensi del professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei

rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza assoluta.

6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

7. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - *(Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) 1.* Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi del professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del

comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dal rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

5. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

6. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.10

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Per "professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione" si intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei principi di responsabilità, autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per "prestazione professionale" si intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo III, Capo II, del codice civile e dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della libertà professionale e della libertà di impresa. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo, degli ordinamenti di settore e del codice deontologico che regolamenta l'esercizio delle professioni stesse».

1.11

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Per "professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione" si intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di

soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei principi di responsabilità, autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per "prestazione professionale" si intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo III, Capo II, del codice civile e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della libertà professionale e della libertà di impresa. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».

1.12

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole:«ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «ordine albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Per "professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione" si intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei princìpi di responsabilità, autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per "prestazione professionale" si intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo III, Capo II, del codice civile e dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agIi articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della libertà professionale e della libertà di impresa».

1.13

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto dei pertinenti princìpi deontologici, al fine di tutelare l'affidamento del committente nonché di garantire la qualità della prestazione e la migliore tutela degli interessi generali. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono, comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo, degli ordinamenti di settore e del codice deontologico che regolamenta l'esercizio delle professioni stesse».

1.14

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate

nel rispetto dei pertinenti principi deontologici, al fine di tutelare l'affidamento del committente nonché di garantire la qualità della prestazione e la migliore tutela degli interessi generali. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».

1.15

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».

1.16

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, come individuati dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate».

1.17

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, come individuati dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate».

1.18

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI

Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale», *aggiungere le seguenti*: «e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4,».

Conseguentemente:

a) *All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 2, dopo le parole: «Si presume, fino a prova contraria,» *aggiungere le seguenti*: «per quanto concerne i professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale»;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo, per la liquidazione dei compensi dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 2-*ter*.

2-*ter*. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2-*bis* viene istituito all'interno del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;

al comma 3, dopo le parole: «o al collegio», *aggiungere le seguenti*: «o del professionista di cui

alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

b) *All'articolo 3, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

c) *Al Titolo, dopo le parole:* «delle professioni regolamentate» *aggiungere le seguenti:* «e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.19

FAVERO

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale» *inserire le seguenti:* «e dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 3, dopo le parole:* «professionista iscritto all'ordine o al collegio» *inserire le seguenti*: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

b) *all'articolo 3, dopo le parole:* «professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale» *inserire le seguenti*: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.20

SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale» *inserire le seguenti:* «e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei rapporti con la pubblica amministrazione».

Conseguentemente, al Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei rapporti con la pubblica amministrazione».

1.21

GATTI

Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale»*, aggiungere le seguenti:* «e di coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «delle professioni regolamentate»*, aggiungere le seguenti:* «e delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.22

SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale e»*, aggiungere le seguenti:* «delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché».

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «delle professioni regolamentate»*, aggiungere le seguenti:* «e delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione».

1.23

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale»*, aggiungere le seguenti:* «nonché dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono definiti dal tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81»;

b) *all'articolo 2, comma 3, dopo le parole:* «professionista iscritto all'ordine o al collegio»*, inserire le seguenti:* «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

c) *all'articolo 3, dopo le parole:* «professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale»*, inserire le seguenti:* «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.24

FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale»*, aggiungere le seguenti:* «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, ove ricorrano nei successivi articoli le parole: «professionista/professionisti iscritti agli ordini o collegi/collegio professionale»*, aggiungere le seguenti:* «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.25

BARANI

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale»*, aggiungere le seguenti:* «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4»,

Conseguentemente, ove ricorrano nei successivi articoli le parole: «professionista/professionisti iscritti agli ordini o collegi/collegio professionale»*, aggiungere le seguenti:* «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.26

SPILABOTTE

Al comma 1, sostituire le parole: «il committente»*, con le seguenti:* «la pubblica amministrazione».

1.27

SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, MANDELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «*il committente*», con le seguenti:* «la Pubblica Amministrazione».

1.28

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando esso è una pubblica amministrazione»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione».

1.29

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando esso è una pubblica amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione».

1.30

GATTI

Al comma 1, dopo le parole: «con il committente»*, aggiungere le seguenti:* «, ivi compresa la Pubblica Amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «della prestazione»*, aggiungere le seguenti:* «, ivi compresa la Pubblica Amministrazione,».

1.31

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «prestazioni professionali»*, aggiungere le seguenti:* «, tenuto conto della difficoltà e del pregio della stessa, del costo sostenuto dal lavoratore autonomo e della manodopera eventualmente impiegata».

1.32

FUCKSIA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In particolare l'equo compenso deve, in ogni caso, assicurare la remunerazione economica dell'opera svolta, comprensiva del valore economico e di risultato dell'opera, dei costi di produzione e del valore aggiunto eventualmente arrecato al processo di produzione dell'impresa nonché dell'utile da conseguire per il professionista».

1.33

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della presente legge, si considerano committenti anche le pubbliche amministrazioni».

2.1

SPILABOTTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Clausole che prevedono un compenso non equo) ? 1*. In conformità all'articolo 101 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea, sono nulle, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi così come stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense.

2. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, la predisposizione di un elenco di fiduciari, o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori può essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove il professionista ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata. Il tribunale procede alla sua rideterminazione secondo i parametri ministeriali in vigore relativamente alle attività svolte dal professionista e tenuto conto dell'opera effettivamente prestata, richiedendo se necessario al professionista, se non già in atti, di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere di congruità sul compenso o sugli onorari, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, sull'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. È fatto divieto al giudice di avvalersi in tale procedimento della consulenza tecnica.

3. Sono altresì nulle le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongono l'anticipazione di spese o che comunque attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

2.2

SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) ? 1*. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista e la Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e i professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene istituito all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. All'interno del tavolo di cui al comma 3, possono essere costituite delle Commissioni per:

a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le istituzioni;

b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni;

c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere anorché tipiche delle professioni regolamentate composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le istituzioni.

5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

2.3

SPILABOTTE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente

«Art. 2. - *(Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) ? 1*. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in favore della pubblica amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al comma 3.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, nell'ambito del tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è istituito, un comitato permanente cui partecipano gli enti e i ministeri interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013.

4. Il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha il compito di:

a) definire i parametri delle prestazioni riguardanti le attività svolte dai rappresentanti degli ordini;

b) definire i parametri delle prestazioni libere riguardanti le attività svolte dai rappresentanti delle associazioni;

c) definire i parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti regolamentati svolte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati e associativi.

5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

2.4

ICHINO, LEPRI, FAVERO, SPILABOTTE

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma l con il seguente:*

«1. Nel contratto stipulato dal professionista con il proprio committente è nulla la clausola che determini il compenso in modo tale che esso risulti inferiore rispetto allo *standard* fissato dell'articolo 54-*bis* della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, aumentato del 50 per cento. Quando la prestazione sia svolta senza utilizzazione di una struttura o di attrezzature proprie del professionista, non si applica la maggiorazione del 50 per cento dello *standard* minimo. Quando la prestazione non sia misurata contrattualmente in ragione della sua estensione temporale, nella determinazione del compenso deve tenersi conto del tempo di lavoro normalmente necessario per l'esecuzione della prestazione stessa.»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Disposizioni in materia di determinazione dei compensi)».

2.5

GATTI

Al comma 1, dopo le parole: «della prestazione» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresa la Pubblica Amministrazione,».

2.6

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «non equo» *aggiungere le seguenti:* «o attribuendo allo stesso la facoltà di recedere dal contratto senza la corresponsione al professionista del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «della clausola o del patto di cui al comma 1» *con le seguenti:* «delle clausole o dei patti di cui al comma 1».

2.7

GATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono altresì nulle in quanto vessatorie, anche qualora siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:

a) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive del professionista o del lavoratore autonomo a titolo gratuito;

b) nella previsione di clausole che impongono al professionista o al lavoratore autonomo la rinuncia al rimborso delle spese».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «e 1-*bis*».

2.8

SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, adottati dal decreto del Ministero della salute n. 165 del 19 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

2.9

FAVERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono definiti dal tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

2.10

GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della 14 gennaio 2013, n. 4. si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili».

2.11

GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi e per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della 14 gennaio 2013. n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista».

2.12

GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati ancora stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi, il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti ministeriali previsti all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entro un anno dalla promulgazione della presente legge».

2.13

GATTI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio».

2.14

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della prima applicazione della presente legge, i parametri di cui al comma 2 del presente articolo devono essere aggiornati, avendo riguardo, tra l'altro, ai costi di produzione a carico dei professionisti. A tal fine, il Ministero competente convoca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni maggiormente rappresentative delle libere professioni interessate, per acquisire i loro pareri. I parametri devono comunque essere inderogabilmente aggiornati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, il Ministero aggiorna i parametri di cui al comma 2 almeno ogni due anni».

2.15

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della determinazione dell'equo compenso tra le parti, non si applicano quelle disposizioni presenti nei decreti ministeriali di cui al comma 2 che prevedano la possibilità di una riduzione del compenso inferiore ai minimi».

2.16

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le clausole o patto di cui al comma 1 devono ritenersi vessatorie e nulle anche se apposte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. La nullità di tali clausole o patto viene rilevata,

anche d'ufficio, dal giudice».

3.1

GATTI

Sopprimere l'articolo.

3.2

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI

Al comma 1, dopo le parole: «del compimento della prestazione»*, aggiungere le seguenti:* «o della conclusione della prestaziione o dell'incarico».

3.3

SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

3.0.1

SACCONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)

1. Ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, spetta l'equo compenso. È considerato equo il compenso non inferiore agli usi di cui all'articolo 2225 del codice civile.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 3, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.2

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Istituzione di organismi speciali per la risoluzione delle controversie)

1. Costituisce misura volta alla deflazione del contenzioso giudiziario l'istituzione di organismi speciali da parte dei Consigli dell'Ordine ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per la conciliazione di controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali. La gestione del contenzioso giudiziale relativa alle controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali viene attribuita al Tribunale Civile, Sezione Lavoro, individuando a tal fine una sezione specializzata».

3.0.3

GATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Divieto di esercizio di incarichi a titolo gratuito)

1. In ogni caso è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di emanare bandi che prevedano richieste di prestazioni, incarichi, anche di consulenza, a titolo gratuito».

3.0.4

GATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Monitoraggio del tavolo tecnico di confronto permanente)

1. Il coordinamento e il monitoraggio sull'applicazione della presente legge sono affidati al tavolo tecnico di confronto permanente di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

3.0.5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica della legge 31 dicembre 2012, n. 233)

1. All'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La delibera che definisce l'equo compenso si intende validamente approvata dalla Commissione qualora abbiano preso parte alla votazione della delibera stessa almeno i due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione la delibera può essere validamente approvata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione"».

1.4.2.6.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 348 (pom.) dell'11/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
348ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI comunica che il Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale è pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca***

professionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*)dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), sottolineando che il settore ittico versa in condizioni di grande sofferenza, auspica una tempestiva approvazione del provvedimento, riservandosi di presentare emendamenti al disegno di legge nella Commissione di merito.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere della relatrice è approvato.

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2740, in tema di protezione dei testimoni di giustizia, soffermandosi in particolare sugli articoli 3, 6 e 7. Con l'articolo 3si individuano le tipologie delle speciali misure di protezionedei testimoni sotto forma di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo. L'individuazione di apposite disposizioni per i minori, oggetto delle misure di protezione, è demandata ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro (articolo 26). Illustra poi l'articolo 6, che disciplina le misure di sostegno economicospettanti a tutti i testimoni di giustizia con trasferimento in località protetta. La disposizione prevede che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente e sono introdotte alcune nuove misure di sostegno economico.
La relatrice si sofferma infine sull?articolo 7,dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia, il quale può svolgere, dopo il trasferimento in località protetta, un?attività lavorativa, può beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa o può ottenere un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo. Si confermano altresì le altre misure vigenti in tema di reinserimento lavorativo.
Concordando con il provvedimento in esame, anticipa la formulazione di uno schema di parere favorevole.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla disciplina relativa alla contribuzione previdenziale dei testimoni di giustizia che sono inseriti in nuovi contesti lavorativi.

Il senatore ICHINO (*PD*), anche sulla base di vicende giudiziarie seguite personalmente, segnala che

in caso di sostituzione del rapporto di lavoro il testimone di giustizia ha comunque il diritto alla ricongiunzione dei contributi previdenziali precedentemente versati.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), considerata la complessità della materia, chiede un congruo tempo per poter proporre alla relatrice le proprie osservazioni.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), associandosi alla richiesta del senatore Puglia, chiede che il parere possa essere espresso la prossima settimana.

Il PRESIDENTE precisa che il provvedimento assicura una protezione completa al testimone del giustizia e richiama il ruolo dei collaboratori di giustizia nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(2918) ***Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria BIONDELLI mette a disposizione della Commissione alcune note contenenti le posizioni degli uffici del Ministero della giustizia e del Dipartimento alle politiche e agli affari europei, in cui si evidenziano criticità relative alla materia in esame.

Il presidente SACCONI puntualizza che il rappresentante del Governo in Commissione è chiamato ad esprimere una visione politica unitaria, secondo le regole di una corretta dialettica tra l'Esecutivo e il Parlamento.

La relatrice PARENTE (*PD*) considera importante acquisire le note depositate dalla sottosegretaria Biondelli, al fine di valutare tutti i profili di compatibilità fra il disegno di legge n. 2858, assunto come testo base, e il diritto dell'Unione europea. A tale proposito, valuterebbe necessaria l'acquisizione del parere della 14a Commissione permanente su tale disegno di legge.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), dopo aver sottolineato di aver presentato due emendamenti sulle professioni non ordinistiche, ritiene opportuno approfondire la documentazione presentata dalla Sottosegretaria di Stato, alla luce anche della giurisprudenza della Corte dell'Unione europea sui

minimi retributivi dei professionisti.

Il PRESIDENTE ribadisce che il Governo è chiamato ad esprimere una posizione di sintesi e non riportare valutazioni tecniche delle proprie strutture serventi, che saranno comunque messe a disposizione della Commissione, ancorché ciò sia irrituale. Precisa poi che la 14a Commissione permanente, cui peraltro il disegno di legge n. 2858 non risulta assegnato in sede consultiva, non ha poteri di certificazione formale e assoluta sulla congruità delle iniziative legislative con il diritto dell'Unione europea. Dopo aver segnalato che presso l'altro ramo del Parlamento è stato presentato un disegno di legge di iniziativa governativa sul compenso degli avvocati (Atto Camera n. 4631), dà conto del suo emendamento 3.0.1, in cui si incarica il Ministero per lo sviluppo economico di registrare, avvalendosi delle Camere di commercio e sentite le associazioni di rappresentanza, gli usi relativi ai compensi delle professioni non ordinistiche. L'indicazione di tali usi permetterà di definire *standard* retributivi minimi, sotto i quali si dovrà presumere la nullità delle clausole contrattuali. Si tratta di una proposta che non contrasta con le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato, tanto più che alcune esperienze europee, come quella tedesca, prevedono a tutela dei professionisti parametri che non sono considerate in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), premesso di aver presentato da tempo atti di sindacato ispettivo riguardanti gli stabilimenti FCA auto del Mezzogiorno, tuttora inevasi, chiede formalmente che il Governo venga a riferire sulla grave situazione in questione.

Il senatore ANGIONI (*PD*) concorda con le preoccupazioni del senatore Barozzino e ne appoggia la richiesta, auspicando che la situazione di FCA auto possa essere oggetto di un'attenta riflessione in Commissione.

Il PRESIDENTE, premesso che le interrogazioni del senatore Barozzino non risultano assegnate alla Commissione lavoro, comprendendo le considerazioni dei senatori Barozzino e Angioni, avverte che della questione sarà investita tempestivamente la Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, che potrà ascoltare, anche separatamente, sia le rappresentanze sindacali che quelle aziendali, oltre al rappresentante del Governo. Coglie l'occasione per anticipare l'intendimento di ascoltare la prossima settimana le rappresentanze sindacali sul caso Ilva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta convocata per domani, giovedì 12 ottobre alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA
SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
(*Doc*. XVII, n. 10)

Alle vittime del terrorismo
per causa del lavoro

Introduzione

Il tema del rapporto tra tecnologia e lavoro è tornato al centro del dibattito pubblico. Non si tratta di una discussione nuova: la paura della distruzione di lavoro come conseguenza dell'introduzione di nuovi strumenti di produzione di beni e servizi e nuovi processi accompagna tutta la storia dell'economia industriale passando per il luddismo, la disoccupazione tecnologica keynesiana, l'allarme di "fine del lavoro" dei primi anni Novanta.

La nuova Rivoluzione industriale appare caratterizzata da tecnologie sempre più disponibili a basso costo per le imprese e le persone, destinate ad evolvere con ritmi e contenuti imprevedibili. Le conseguenze possono riguardare sia i modelli di *business* che i processi produttivi che, soprattutto, una nuova modalità di relazione con i consumatori e con i mercati, attraverso percorsi di coordinamento più efficienti, personalizzati ed immediati resi possibili dalla tecnologia. La sua caratteristica è l'integrazione tra i processi fisici e le tecnologie digitali secondo un rinnovamento dei modelli organizzativi. O meglio il divenire intelligente della produzione sta seguendo una molteplicità di strade, in linea di discontinuità o continuità con il passato. Le grandi fabbriche affrontano il superamento delle linee e la loro sostituzione con "isole" autonome dove convivono uomini e macchine, *team* di lavoratori e robot. Le piccole imprese accentuano invece una caratteristica tutta italiana della divisione del lavoro, sono concentrate nei distretti, specializzate in produzioni di nicchia e si adoperano per far convivere abilità artigianali classiche con quelle digitali. Anche il nuovo

rapporto con i consumatori sconvolge la organizzazione del lavoro, tanto che alcuni studiosi affermano che la fabbrica intelligente sta alla personalizzazione di massa come la fabbrica taylorista stava alla produzione di massa. Il pensiero manageriale non può avere oggi lo sguardo rivolto al passato, ma deve produrre lo sviluppo di soluzioni innovative e sperimentali per favorire l'emergere di principi organizzativi rivoluzionari in grado di rendere fluido, competitivo e "umano" l'ambiente produttivo.

Troppo spesso però il tema viene affrontato unicamente dal punto di vista delle novità tecnologiche e declinato nei capitoli degli investimenti e della politica industriale, lasciando in secondo piano l'enorme impatto sul mercato del lavoro. La recente indagine conoscitiva della Commissione Industria della Camera ha osservato che "... Industria 4.0, a differenza della precedente rivoluzione industriale nella quale la tecnologia si affiancava all'uomo per migliorare e rendere più produttive le attività umane, si propone come paradigma che, sebbene parzialmente, non si limita ad affiancarsi ma per talune attività si sostituisce all'uomo". Il cambiamento tecnologico non appare peraltro neutrale negli effetti che potrà avere sui rapporti sociali ed economici. Molti si esercitano in una vuota disputa deterministica tra ottimisti e pessimisti nell'operazione complessa e utopica di calcolare i posti di lavoro persi o guadagnati nel contesto di questa nuova rivoluzione. Il tutto a discapito di una riflessione sul che fare, perché dipenderà dai decisori pubblici in primo luogo se e quando i lavoratori espulsi, o mai inclusi, potranno essere assorbiti dai nuovi processi produttivi.

Da questa esigenza nasce l'indagine conoscitiva assegnata dalla Presidenza del Senato alla 11a Commissione Lavoro e Previdenza Sociale. L'indagine si è svolta attraverso l'audizione di attori appartenenti al mondo dell'impresa, delle organizzazioni sociali, delle istituzioni civili e religiose che stanno affrontando le sfide della digitalizzazione del lavoro da diversi punti di vista. Questo documento conclusivo contiene una breve analisi del contesto economico e tecnologico internazionale, una lettura delle tendenze nel mercato del lavoro italiano, la individuazione delle principali sfide e delle responsabilità conseguenti dei decisori.

2. Il contesto economico-tecnologico internazionale

Già a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo trascorso, diversi fattori concorsero a minare alla base alcuni dei pilastri sui quali si fondava la seconda rivoluzione industriale.
L'investimento nella ricerca e nell'innovazione fu una delle reazioni e l'introduzione delle tecnologie dell'informazione nei sistemi produttivi una delle conseguenze che portarono ai primi esempi di digitalizzazione dei processi e di robotica industriale. Allo stesso tempo l'apertura dei mercati internazionali consentì l'ampliamento della domanda e avviò il processo di globalizzazione, maturato con l'ingresso della Cina nella World Trade Organization nel 2001.

In questo contesto inizia ad entrare in crisi anche un mercato del lavoro basato sulla linearità dei percorsi, sulla staffetta generazionale tra nuovi ingressi e pensionamenti, sulle competenze specifiche fornite dagli istituti tecnici e sugli ammortizzatori sociali come strumento per intervenire nei fallimenti di mercato. Tutte le sfide che la Quarta rivoluzione industriale ora ci pone si innestano quindi in una fase di transizione che perdura ormai da decenni.
La definizione di Industria 4.0 nasce in Germania come un vero e proprio paradigma economico nel quale la tecnologia non è che uno strumento per ripensare l'intera economia industriale. Questo si basa sull'utilizzo della rete internet all'interno dei processi produttivi per ottimizzare l'integrazione e il coordinamento sia all'interno della fabbrica sia lungo tutta la *supply chain* nel rapporto con i fornitori e soprattutto con i consumatori. La novità principale del paradigma è quella di poter offrire prodotti personalizzati (*mass customization*) ad un prezzo che consente la vendita su mercati ampi. Il tutto è reso possibile da molteplici tecnologie oggi accessibili per le imprese a costi sostenibili come i CPS (

Cyber Physical Systems) che consentono tramite l'Internet delle cose di costruire processi dinamici e flessibili pronti ad adattarsi alle richieste dei consumatori, i *big data* da loro prodotti che consentono di monitorare ed ottimizzare i processi in tempo reale, la robotica collaborativa che può contribuire a ridurre la fatica dei lavoratori e migliorarne la produttività così come i *wearable devices* e gli esoscheletri. E questa è solamente una piccola parte della tecnologia già disponibile ma abbiamo la percezione di ulteriori evoluzioni geometricamente crescenti.

Si possono così rivoluzionare completamente i modelli di *business* e la qualità della vita delle persone con particolare riferimento al rapporto tra imprese e utente finale come tra lavoratori e processi produttivi. La relazione con il consumatore muove già dalla fase di progettazione e *design* e si prolunga dopo il momento della vendita in una costante connessione e interrelazione mediante la rete. Tutto questo contribuisce a smaterializzare le filiere produttive abilitando ancor di più le catene globali del valore e internazionalizzando non solo la produzione ma anche i suoi fattori a partire dal lavoro. E, soprattutto, siamo di fronte a un modello economico che contribuisce alla decostruzione dei settori produttivi tradizionali, ampliando le opportunità delle imprese che possono collocarsi su nuovi ambiti di mercato combinando beni e servizi in offerte nuove. Una rivoluzione, quindi, che ha come caratteristica principale quella della rottura dei confini, siano essi geografici, settoriali o le mura fisiche della stessa impresa. Uno scenario di interconnessione che non riguarda unicamente il supporto della rete *internet* ma la possibilità di contatto tra spazi e mondi prima nettamente separati e distanti.

3. Gli impatti sul mercato del lavoro e lo scenario italiano

Questo scenario di trasformazione genererà, e in parte sta già generando, imponenti cambiamenti nel mondo del lavoro, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L'Italia affronta le novità con un mercato del lavoro nel quale, nonostante i recenti incrementi dell'occupazione segnalati dall'Istat, permangono dualismi e criticità. Il quadro emerge chiaramente se paragonato allo scenario europeo. Il tasso di occupazione è tra i più bassi del continente, così come quello di disoccupazione tra i più alti, e soprattutto spicca la percentuale di inattivi. Stando alle statistiche, circa un terzo della popolazione italiana - nonostante la continua contrazione demografica - risulterebbe occupata, con la conseguenza che in media ogni occupato si trova a mantenere se stesso e altri due individui. Vi è poi il tema dell'invecchiamento medio della popolazione con gli ultimi 25 anni che hanno visto aumentare l'età media dei lavoratori italiani da 38 a 44 anni. Nello stesso arco temporale gli occupati con meno di 35 anni sono diminuiti di 3,6 milioni mentre quelli con più di 45 anni sono cresciuti di 4,2 milioni. Per non dimenticare, infine, il dualismo generazionale e di genere con giovani e donne che hanno tassi di occupazione nettamente inferiori rispetto alle medie europee.

La percentuale di lavoratori occupata nell'industria manifatturiera è tra le più elevate in Europa nonostante la costante diminuzione dal 1980. La crisi economica ha modificato profondamente la composizione settoriale e professionale del mercato del lavoro italiano. A partire dal 2007 il numero di operai si è ridotto di oltre 1 milione di unità, e soprattutto si sono ridotti gli operai in professioni tecniche e qualificate di circa 500mila unità. Nello stesso arco di tempo si è assistito alla crescita sia di personale non qualificato (480mila occupati) sia di lavoratori in professioni esecutive nel commercio e nei servizi. Numeri che potrebbero far pensare ad un *trend* negativo per l'occupazione nei settori in cui più Industria 4.0 può svilupparsi, ma tale analisi non terrebbe conto delle sovrapposizioni tra settori. Più interessante è notare come si configuri nel mercato del lavoro italiano uno scenario permeabile alla trasformazione, pur con una tendenza a subirla piuttosto che a governarla se è vero, come è vero, che la crescita degli occupati negli ultimi anni si concentra soprattutto in lavori a basso valore aggiunto e bassa produttività. Sono infatti i valori relativi alla produttività, ferma ormai da oltre quindici anni, che rendono oggi necessaria, e non solo opzionale, una transizione verso modelli produttivi in cui

l'innovazione, espressa anche nella forma della digitalizzazione, possa contribuire a rendere più competitive le nostre imprese e più competenti i lavoratori.

E sono numerosi gli studi che leggono come strettamente connesse tra loro la produttività e due fattori: le competenze e nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Gli ultimi dati OCSE mostrano come le *performance* italiane siano basse su entrambi questi indicatori. Questo per quanto riguarda sia le competenze di base che per quelle di tipo digitale, come mostrano questi grafici tratti dall'indagine PIAAC sulle competenze degli adulti dell'OCSE.

Allo stesso modo, relativamente alla diffusione delle cosiddette *high-performance work practices,* il nostro Paese si trova all'ultimo posto tra i Paesi OCSE.

Se è semplicistico dare per scontato un rapporto negativo tra lavoro e tecnologia, dobbiamo tuttavia ricordare come tra le origini dei cronici bassi tassi di occupazione italiani vi sia stata la scelta delle imprese nel secondo dopoguerra di investire esageratamente in tecnologie di processo *labour saving.* Anche al prezzo di rallentare la innovazione dei prodotti quale conseguenza delle necessità di ammortamento degli impianti. Si tratta di una anomalia nel contesto dei Paesi industrializzati che è stata ricondotta ad una sorta di diffusa diffidenza nei confronti del lavoro, testimoniata anche dalle forti resistenze ai rapporti di lavoro a tempo parziale in modo da contenere comunque il numero delle persone di cui occuparsi. Ma questo dimostra solo come le scelte politiche ed economiche siano il vero motore dell'utilizzo della tecnologia. L'idea che lo sviluppo tecnologico sia un fenomeno incontrollato ed incontrollabile, un destino al quale tutti sono costretti, è una comoda modalità per non interessarsi dei processi che stiamo vivendo. Così come lo è il negare che sia proprio la tecnologia ad aver consentito negli ultimi decenni un miglioramento della qualità del lavoro e della produttività delle imprese, oltre che della vita di ognuno, e allo stesso tempo creato nuovi lavori. Si calcola che in 27 Paesi europei la digitalizzazione abbia prodotto 11,6 milioni di posti di lavoro aggiuntivi tra il 1999 e il 2010. Questo ha portato anche alla scomparsa di altri posti in un fenomeno che è di sostituzione e trasformazione, non di pura distruzione. Se le ricostruzioni storiche ipotizzano tassi di occupazione del 65 per cento nel settore agricolo nel basso medioevo, oggi questi tassi negli stessi Paesi europei sono intorno al 3 per cento pur con i volumi della produzione agricola che sono drasticamente cresciuti e con una ridistribuzione del lavoro nei settori industriali e poi dei servizi. Sembrano così difficilmente sostenibili le tesi secondo le quali il 47 per cento o più delle occupazioni verranno automatizzate nei prossimi anni o, come ha sostenuto il World Economic Forum, scomparirebbero 5 milioni di posti di lavoro senza alcuna sostituzione entro il 2025. Le stime OCSE prevedono invece per l'Italia un 10 per cento di soggetti ad alto rischio di automatizzazione e un 44 per cento di occupati le cui mansioni cambieranno radicalmente. Ciò non vuol dire che non si verificheranno problematiche e che queste non siano già presenti, ma solo in una prospettiva non apocalittica è possibile affrontare le sfide della digitalizzazione nel mondo del lavoro muovendo con determinazione dalla centralità della persona.

4. I pericoli di polarizzazione professionale, reddituale e territoriale

La trasformazione di Industria 4.0 si innesta, nel nostro Paese, in uno scenario socio-economico già polarizzato e nel quale quindi possono ulteriormente accentuarsi le tendenze ovunque presenti alla ulteriore polarizzazione delle competenze, dei redditi e dei territori. Ne sono conseguenza le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, la diffusa paralisi della mobilità sociale e l'incremento della stessa povertà assoluta.

I dati mostrano come nel corso degli ultimi anni l'occupazione sia cresciuta in Italia in particolar modo

nelle attività caratterizzate da bassi livelli di competenze e di specializzazione e in quelle che, al contrario, richiedono elevata professionalità. Nello stesso arco di tempo il numero di occupati nella fascia intermedia è diminuito di circa il 10 per cento in ragione della ampia dimensione di produzioni manifatturiere e, in esse, di lavori ripetitivi.

Inoltre i dati del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) mostrano come in Italia la percentuale di lavori caratterizzati da mansioni di tipo routinario e intermedio sia superiore alla media europea con il conseguente rischio di una riduzione, a causa dell'automazione, di una ampia fetta di lavoratori facilmente sostituibili. Fenomeno questo che andrebbe a rafforzare una dinamica di polarizzazione.

Tale polarizzazione è riscontrabile anche relativamente al reddito medio delle nuove professioni e alla riduzione degli occupati tra gli appartenenti alla cosiddetta classe media. L'Italia si inserisce quindi in un *trend* riconosciuto da molti studi che mostra come diverse spinte (dalla tecnologia alla globalizzazione) abbiano contribuito alla riduzione di quella che un tempo era la componente centrale della popolazione lavorativa, con le relative conseguenze socio-economiche derivanti dalla crescita complessiva delle disuguaglianze di reddito. A ciò si aggiungono la storica polarizzazione territoriale tra Nord e Sud, un certo differenziale di dinamismo tra la fascia adriatica e quella tirrenica, alcune pericolose tendenze alla desertificazione di aree montane. Esse rischiano di acuirsi in ragione della capacità di intercettare i flussi di innovazione tecnologica e la scia della trasformazione digitale anche se proprio la caratteristica delle innovazioni potrebbe consentire di superare più velocemente ritardi infrastrutturali e barriere orografiche. Si è sottolineato da più parti come il salto tecnologico e la diffusa terziarizzazione tendano ad accentrare il valore all'interno di *hub* ad alta densità di capitale umano. Tale fenomeno sta già creando, complice anche la crisi economica, una polarizzazione all'interno delle stesse regioni e tra territori limitrofi generando sempre di più uno scollamento tra centri urbani e periferie e tra città che riescono ad intercettare gli investimenti in innovazione e quelle che rischiano la depressione in quanto fuori dal cerchio.

I divari presenti, e quelli che ulteriormente potrebbero prodursi, sollecitano i decisori ad avere una visione alta dei nuovi paradigmi possibili in funzione di una economia della qualità e di ambiziosi programmi che la alimentino attraverso investimenti nella ricerca e nella stessa domanda pubblica come la manutenzione e gestione del territorio o la salute dei cittadini. Le stesse amministrazioni pubbliche possono diventare fattore di competitività e stimolo all'innovazione se viene colta l'opportunità della loro digitalizzazione con la conseguente riqualificazione dei loro dipendenti. E il nostro futuro non potrà che essere la proiezione del patrimonio produttivo che abbiamo, della cultura industriale che si è depositata nelle grandi come nelle piccole imprese. Tutte le sfide che di seguito vengono descritte sono dedicate alle persone quale fine e misura di ogni azione pubblica con lo scopo di promuovere inclusione, coesione sociale, bene-essere lungo tutto l'arco di vita.

LE SFIDE

1. Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro
Piattaforme digitali, nuove tecniche protettive, diritto alla disconnessione, diritto alla formazione

Il tessuto produttivo e il mercato del lavoro sono quindi destinati a cambiare con velocità, pervasività e profondità, facendo venire meno i caratteri dominanti nel secolo passato in relazione ai quali il nostro

diritto del lavoro si è strutturato.

Un tratto che accomuna gran parte dei mutamenti è la drastica riduzione dei costi di transazione, conseguente agli sviluppi tecnologici, che consente e consentirà sempre più largamente:
- un incontro più facile tra domanda e offerta di servizi, con la possibilità per i lavoratori di offrirli direttamente senza la necessità di un imprenditore che ne organizzi la commercializzazione e per i consumatori di accedervi a costi più contenuti;
- una destrutturazione delle forme di protezione del lavoro tradizionali, ma anche una possibilità di riappropriazione da parte delle persone che lavorano del controllo sull?uso del proprio tempo;
- un coordinamento più facile di ogni prestazione lavorativa individuale con il resto dell?organizzazione aziendale, anche senza necessità di un suo assoggettamento pieno a eterodirezione e/o a vincolo spazio-temporale, che può mettere in discussione le tipologie contrattuali e le tecniche protettive tradizionali;
- la diffusione di prestazioni ambigue, e comunque socio-economicamente dipendenti, in servizi offerti mediante piattaforma digitale con la conseguente necessità di un nuovo ordinamento protettivo che favorisca la continuità nel reddito degli interessati, un compenso orario minimo e il contributo per le assicurazioni previdenziali essenziali;
- la liberazione della prestazione lavorativa dal vincolo dell?orario di lavoro, che tuttavia rischia anche di determinare un?erosione della disciplina relativa al tempo massimo di lavoro per cui appare necessario rendere effettivo il "diritto alla disconnessione";
- una più immediata e più penetrante visibilità dei diversi livelli di produttività delle prestazioni lavorative individuali con la conseguenza dell'esposizione dei lavoratori a uno stress da esame più intenso e continuo, ma soprattutto di una divaricazione crescente dei redditi da lavoro; una sfida, questa, alla capacità del sistema di assicurare a tutti i cittadini pari opportunità e di recuperare coloro che rimangono indietro;
- un ritmo più rapido di obsolescenza delle tecniche applicate, dei materiali e degli stessi prodotti, destinato a vanificare qualsiasi difesa statica della professionalità del lavoratore e a rendere indispensabile una tutela dinamica fondata su servizi efficaci di formazione e riqualificazione permanente;
- una più intensa concorrenza tra lavoratori, anche (ma non solo) residenti in Paesi molto distanti tra loro, che toglie efficacia alle tecniche di protezione sulle quali si è fondato l?ordinamento giuslavoristico nell?ultimo secolo, ponendo a rischio la "parte bassa" o "metà inferiore" di ciascuna categoria professionale;
- per converso, una possibilità molto più ampia per i lavoratori di cercare, sia individualmente sia collettivamente, l?imprenditore più capace di valorizzare il loro lavoro; dunque una più intensa concorrenza nel mercato del lavoro tra imprenditori, dalla quale può conseguire un rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori più qualificati.

Merita una preoccupata segnalazione la pretesa, alla luce del sole, di lavoro gratuito. Essa si determina in quelle imprese che ricorrono sistematicamente a tirocini lontani dai percorsi curricolari e in quelle istituzioni che mettono a gara prestazioni professionali senza remunerazione. Ne è presupposto la convinzione che la debolezza di molti contraenti, soprattutto giovani, li porti ad accettare la gratuità pur di accumulare esperienza. Queste pratiche devono essere contrastate non solo attraverso lo strumento normativo e l'attività ispettiva ma ancor più sotto il profilo culturale.

2. Le conoscenze, le abilità, le competenze
Il differenziale tra la velocità dell'innovazione e dell'apprendimento. Metodi pedagogici e fonti

Uno dei maggiori impatti della Quarta rivoluzione industriale sul mercato del lavoro sarà quindi quello relativo ai nuovi fabbisogni di competenze e quindi alla preparazione dei lavoratori. Si tratta di un profilo trasversale alle diverse conseguenze del salto tecnologico. Qui consideriamo le modalità di acquisizione delle capacità preliminari ad essere continuamente occupabili.

Il riferimento è sia alle competenze di tipo tecnico-specialistico, che ruotano principalmente intorno alla componente digitale applicata ai processi di produzione come alle attività di progettazione degli stessi, sia alle competenze trasversali (*soft skills*) che possono consentire ai lavoratori un miglior approccio a scenari mutevoli e complessi, inclusa l'attitudine all'autoimprenditorialità. Sullo sfondo si esaltano la educazione morale e le conoscenze di base che generano le capacità di selezione delle fonti, di comprensione, di calcolo, di accesso alle tecnologie. Per la prima volta le fonti di apprendimento informale prevalgono su quelle formali sollecitando adeguati strumenti critico-riflessivi per un necessario discernimento.
I citati dati delle indagini Pisa e PIAAC dell'Ocse collocano l'Italia tra i Paesi nei quali tanto i giovani quanto gli adulti risultano dotati di insufficienti competenze di base, in particolare relativamente alla matematica, ai contenuti tecnico-scientifici e persino a quelli umanistici. Per questo emerge la necessità, prima di affrontare le sfide "alte" che Industria 4.0 ci pone, di riflettere sullo stesso sistema educativo e su iniziative estese di ri-alfabetizzazione degli adulti, onde evitare il rischio di marginalizzazione dal mercato del lavoro di molti perché indeboliti da una sorta di divario strutturale tra velocità del cambiamento e velocità dell'apprendimento. Alla base di ciò rimane l'obiettivo di un drastico incremento del numero dei laureati anche attraverso la riqualificazione dei percorsi triennali.

Si tratta quindi di ri-orientare il sistema educativo non tanto verso i contingenti fabbisogni delle imprese, quanto verso la continua impiegabilità in un mercato del lavoro caratterizzato da mutazioni veloci e imprevedibili. Le due sfide che deve affrontare riguardano quindi la capacità di anticipare il cambiamento adattando contenuti e linguaggi in modo trasversale ai corsi di studio e di attrezzarsi per la riqualificazione dei lavoratori adulti. A tutti, senza distinzioni o discriminazioni, devono essere garantite accessibilità e professionalità in relazione ai servizi e ai prodotti della rete. Si intendono, a questo proposito, anche quelle regole che ogni sito *web* dovrebbe rispettare affinché tutti, anziani e disabili inclusi, possano accedervi. Esigenze di armonizzazione europea sollecitano norme tecniche che consentano al mercato di apprezzare la coerenza degli strumenti tecnologici con gli *standard* internazionali. La dimensione digitale deve costituire non una nuova barriera ma una grande opportunità per lo sviluppo umano.

Possono rivelarsi ancor più utili nel nuovo contesto gli uffici di *placement* negli istituti scolastici e universitari, in quanto strumenti di dialogo e collaborazione con le economie dei territori per una feconda ibridazione tra saperi e modi di apprendere. Ciascuna famiglia di competenze, poi, richiede metodi pedagogici e fonti di apprendimento differenti. È proprio questa considerazione a segnare una prima distanza nei confronti dello scenario attuale, nel quale si tende ancora ad identificare la lezione tradizionale come unica sede formativa. Al contrario sono numerosi gli studi pedagogici che mostrano come, in contesti produttivi complessi e in costante evoluzione, sia ancor più urgente ampliare le fonti dell'apprendimento, identificando nelle situazioni di compito (e quindi nell'esperienza pratica, anche manuale) uno dei luoghi principali in cui acquisire capacità che nessuna lezione teorica potrebbe trasmettere. La stessa alternanza, o meglio integrazione, tra scuola e lavoro deve essere intesa come un metodo pedagogico funzionale ad imparare ad apprendere, ovvero all'allenamento di quella duttilità sempre più richiesta nel mercato del lavoro. Con essa anche i contratti di apprendistato finalizzati al

conseguimento di titoli spendibili nel mercato del lavoro e i dottorati industriali consentono questa contaminazione, ponendo le premesse per un apprendimento continuo.

Allo stesso modo, una effettiva transizione verso Industria 4.0 passerà dalla capacità di riqualificare, sia nei contenuti che nell'immagine socio-culturale, i percorsi di istruzione tecnica. Troppo spesso ancora oggi, pur a fronte di una elevata domanda da parte del mercato del lavoro, l?opzione "formazione tecnica" appare una seconda scelta. Al contrario, il ripensamento di questi percorsi formativi, anche rafforzati da poderose conoscenze di base, può contribuire a rinverdire la grande tradizione industriale italiana.

Consegue a quanto detto la impossibilità di fissare una trasformazione continua e complessa in figure e professioni decise a tavolino. Più utile sembra invece rendere le imprese capaci di valutare in modo costante i fabbisogni di competenze, senza la pretesa di una previsione a lungo termine e senza adattare la produzione ai modelli professionali esistenti, bensì con l'onere di costruirne sempre di nuovi.

3. Istituzioni per la vita attiva

Dalle politiche attive al nuovo mercato transizionale del lavoro

Il mercato del lavoro non potrà rimanere lo stesso alla luce della nuova rivoluzione industriale. Nel corso degli ultimi anni abbiamo già assistito ad una forte riduzione della durata media dei contratti di lavoro e la transizione da un posto di lavoro a un altro è sempre più statisticamente una normalità. Il numero dei contratti a termine è cresciuto ampiamente a partire dai primi anni 2000 e abbiamo raggiunto nel 2015 la media europea del 14 per cento sul totale. A ciò si aggiunge come negli ultimi anni si sia ridotta considerevolmente anche la durata media dei contratti a tempo indeterminato. I dati europei mostrano come, in particolare per le nuove generazioni, la tendenza alla transizione, anche tra contratti a tempo indeterminato, sia frequente. Se nel 1995 il 29 per cento dei lavoratori tra i 25 e i 39 anni avevano un tempo di permanenza media in un posto di lavoro superiore ai 10 anni, nel 2015 questa percentuale si è ridotta al 18 per cento, con un parallelo aumento di coloro che hanno tempi di permanenza tra 1 e 4 anni. Lo scenario di Industria 4.0, fortemente legato ai processi di innovazione, non potrà che accentuare il *trend* di transizione costante; è anzi possibile immaginare che ne amplierà ed arricchirà i contenuti.

I vecchi modelli di politiche del lavoro, compresi i più recenti come la *flexicurity*, muovono da una idea di mercati tendenzialmente stabili nei quali la transizione tra un posto di lavoro e l'altro sia un fenomeno straordinario e residuale; per questo si ispirano alla logica emergenziale del soccorso nel momento della perdita del lavoro. Nei nuovi mercati della transizione continua occorrono invece istituzioni pubbliche, private e privato-sociali capaci di offrire sempre molteplici opportunità di apprendimento e di evoluzione delle abilità e delle competenze coerenti con le opportunità offerte dalla dimensione digitale in modo da evitare l'intrappolamento nei lavori poveri. Possono così crescere le potenzialità delle persone di muoversi con capacità negoziale lungo rapporti di collaborazione con più datori di lavoro, di passare rapidamente dall'autonomia alla subordinazione e viceversa, di partecipare a scambi di esperienze a distanza, di fornire personalmente (e tramite i propri beni) servizi che garantiscano forme di reddito primario o complementare. Sono infatti elementi intrinseci al fenomeno di Industria 4.0 la riduzione dei cicli di vita dei prodotti, la breve durata e l'intercambiabilità tra i modelli di *business*, lo sviluppo di reti di imprese, la diffusione di modelli di *open innovation* e altro ancora.

Il rischio principale è che i lavoratori non riescano a muoversi al ritmo del mercato, rimanendone

schiacciati sia dal punto di vista reddituale che dal punto di vista psico-sociale. Allo stesso tempo, le attuali infrastrutture pubbliche e private non avrebbero la forza di reggere gli stimoli di un processo di transizione costante e generalizzata. Per questo motivo la sfida è quella di costruire un nuovo modello di mercato del lavoro inclusivo perché potenzialmente in grado di offrire opportunità a tutti. Al centro di esso si deve porre ciascuna persona, non solo in quanto lavoratore, ma integralmente intesa nella sua capacità di iniziativa e di relazioni all'interno dell'intera società. Gli strumenti che possono realizzare concretamente la centralità della domanda, dopo tanta autoreferenzialità dell'offerta, sono prioritariamente: le borse di studio per i giovani, la totale deducibilità delle spese per autoformazione per gli autonomi, il credito d'imposta per la formazione aziendale, l'assegno di ricollocazione (purché sistemico) per i disoccupati e gli inoccupati, i prestiti d'onore. Si tratta di misure e opportunità che sollecitano la responsabilità di ciascuno, in un contesto adeguatamente informato, di individuare i servizi di orientamento e formazione più adatti alle proprie esigenze. Possiamo così aspirare ad un mercato del lavoro che consenta la continua attivazione delle persone e che non intervenga in maniera paternalistica unicamente nelle situazioni di emergenza e di difficoltà.

Perché questo possa avvenire è peraltro essenziale che tutti gli attori siano integrati nella rete nazionale dei servizi al lavoro in modo che questa, pur rispettando le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Province autonome, sia in grado di garantire risposte omogenee ai diritti economici e sociali di tutti i cittadini della Repubblica. Il nuovo mercato inclusivo del lavoro deve essere costituito dalle scuole, dalle università, dalle imprese, dalle parti sociali e dai loro strumenti bilaterali, dagli ordini professionali e dalle loro Casse previdenziali, dalle amministrazioni locali oltre che dai servizi per il lavoro pubblici e privati. Solo agendo duttilmente, nella dimensione anche geografica della prossimità, le persone non saranno sole ma potranno essere accompagnate in modo libero verso un processo di crescita e di affermazione personale e collettiva. Si tratta di abbandonare schemi tradizionali, come i profili professionali, per privilegiare le singole abilità che variamente combinate possano essere flessibilmente certificate.

In questo contesto, un ruolo primario possono averlo i fondi interprofessionali. Se dotati di maggiori dimensioni, regolati in modo semplice, certo e coerente con la missione di enti privati incaricati di un interesse generale, decentrati nei territori, vigilati e monitorati secondo criteri sostanziali, essi possono svolgere la funzione di motori della buona e utile formazione. Proprio in quanto espressione delle imprese e dei lavoratori in prossimità, possono evitare i pericoli di autoreferenzialità ed essere al contrario garanti della soddisfazione di una domanda che è loro compito analizzare continuamente nel divenire dei mercati locali del lavoro.
Tutte le attività educative e formative dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio e di valutazione, in modo da verificare attraverso gli esiti la loro efficacia.

4. Meno legge, più contratto
Le relazioni di lavoro adattive. Salari e competenze. Mansioni e inquadramenti

Il lavoro sta cambiando e cambierà lungo direzioni difficili da codificare attraverso il rigido strumento legislativo. La fonte legislativa nel suo lento adattamento e nella sua rigida omogeneità dovrebbe per questo lasciare ai duttili contratti la specifica regolazione degli interessi reciproci per obiettivi comuni quali la crescita della produttività, delle competenze, dei salari. Leggi e contratti devono in ogni caso garantire *standard* retributivi minimi per ogni prestazione lavorativa, tanto dipendente quanto indipendente.

Nella recente contrattazione molte novità sono state prodotte nel terziario come nell'agricoltura. Nell'industria è significativa la trasformazione che proprio i metalmeccanici hanno saputo fare del loro tradizionale contratto collettivo nazionale. Se ieri esso era uno strumento pesante e invasivo, che dettava alle più diverse imprese anche i minuti comportamenti, oggi è diventato soprattutto la cornice rivolta a garantire formazione continua di qualità nonché a capacitare e incoraggiare accordi adattivi di prossimità nelle aziende, nei territori, nelle filiere in modo che cresca la produttività e i relativi benefici siano condivisi con i lavoratori. In particolare, non solo indica la via con cui incrementare i salari collegandoli ai risultati anche ove non vi sono rappresentanze sindacali, ma sollecita sperimentazioni che connettano il concreto accesso alle abilità e alle competenze con una interpretazione dinamica degli inquadramenti professionali. Le parti della più grande categoria industriale hanno quindi saputo transitare dai tradizionali meccanismi centralizzati a logiche esplicitamente sussidiarie che invocano condivisione, adattabilità e partecipazione.

Ciò è potuto accadere perché è prevalsa la consapevolezza circa il cambiamento epocale e le fatiche della transizione. La partecipazione dei lavoratori ai destini dell?impresa si fa cultura comune e si sostanzia innanzitutto nel fondamentale diritto a conoscere e ad apprendere nella concreta situazione di lavoro. L?*empowerment* del lavoratore è la base, la precondizione, della crescita competitiva dell'impresa e della sua possibilità di rimanere impiegabile. Ed è evidente che una sostanziale esigibilità del diritto ad apprendere si realizza solo nel concreto delle situazioni di lavoro ove, anche attraverso l'adattamento di regole generali, si possono condividere obiettivi di produttività, di salari, di carriere. Gli stessi inquadramenti professionali, sino a ieri mezzo di difesa delle capacità del lavoratore dal pericolo di un loro insufficiente apprezzamento, oggi devono essere ridefiniti dinamicamente affinché corrispondano alla evoluzione delle capacità dei lavoratori. Saggiamente, il nuovo contratto sollecita sperimentazioni nelle aziende allo scopo di monitorarne l?efficacia anche attraverso componenti premiali delle retribuzioni *skill-based*.

È cominciato il superamento del formalismo giuridico tutto e solo difensivo, fondato sul presupposto della omologazione fordista del lavoro. Abbiamo il dovere di accelerarlo per favorire la penetrazione del diritto promozionale alla autosufficienza della persona. I diritti promozionali, le *soft laws*, non sono strumenti impotenti se regolati dalla contrattazione anche attraverso sanzioni civilistiche. Le teorie e le pratiche dei contratti aprono spazi di infinita fantasia per disincentivare i comportamenti opportunistici ed incentivare la convergenza degli interessi.

La rilevanza crescente della contrattazione imporrà riflessioni, con particolare attenzione all'articolo 19 dello Statuto e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 231/13, sulla libertà di organizzazione e sulla rappresentatività delle associazioni sindacali come sugli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro in termini tali da favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori ed il possibile ricambio dei loro rappresentanti. Merita un rinnovato impulso il tema del coinvolgimento dei lavoratori nella vita delle imprese attraverso le molte forme di partecipazione già sperimentate e ulteriormente mutuabili dalle buone pratiche di altre società industrializzate in funzione del perseguimento di obiettivi sempre più condivisi.

5. La salute e sicurezza nel lavoro

Buone pratiche partecipative. Nuove tecniche. Sorveglianza sanitaria integrata

Anche nell?ambito regolatorio più sensibile, quello dedicato alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, lo sviluppo delle buone pratiche partecipative auspicato dal nuovo contratto dei meccanici e l?evoluzione della scienza e della tecnica consentono un migliore approccio sostanzialista per risultati. Le grandi innovazioni tecnologiche sono potenzialmente destinate a

sostituire lavori ancora oggi pesanti o possibilmente pericolosi (esposizione a rumori e agenti chimici, impiego di attrezzature rischiose, ecc.), a migliorare la qualità del lavoro, a semplificare gli stessi adempimenti necessari a garantire la prevenzione di malattie e infortuni. Basti pensare alla agricoltura di precisione che riduce le prestazioni fisiche e l'impiego di agenti chimici o alla manutenzione da remoto che consente di prevenire le criticità e di ripararle immediatamente senza l'intervento diretto *in loco*. Sono peraltro prevedibili anche nuove possibili patologie correlate all'impiego delle macchine di nuova generazione. Il cambiamento del modo di lavorare, con il progressivo superamento dell'orario e della postazione fissa, richiede l'adeguamento di disposizioni costruite nel presupposto della tradizionale produzione industriale *intra moenia*. La continua evoluzione delle tecnologie della sicurezza consiglia incentivi e disincentivi che ne favoriscano l'impiego tempestivo. La dimensione "liquida" della nuova economia sollecita soprattutto una sorveglianza sanitaria del lavoro di tipo integrato, che non riduce la responsabilità specifica del datore di lavoro ma non considera il lavoro in modo separato dal resto della vita della persona. Ogni anno vi sono sottoposti circa dieci milioni di lavoratori per cui questo rilevante patrimonio di visite mediche costituisce un potenziale straordinario nella più generale politica di prevenzione se si integra nel fascicolo elettronico della salute di ciascuna persona, e inoltre un virtuoso esempio di uso di risorse private (aziendali) anche a fini pubblici. Nell'ambito del rapporto di lavoro possono essere inoltre promossi adeguati stili di vita, una maggiore consapevolezza circa la fertilità, specifiche attività di *screening*.

6. La vita buona

Il tempo per il lavoro, gli affetti, il riposo

Nel Novecento industriale il tempo di lavoro, così come il luogo, erano dimensioni eterodirette alle quali il lavoratore doveva sottostare in quanto non possedeva i mezzi di produzione. Il tempo di lavoro è il parametro mediante il quale si giunge a stabilire il salario corrisposto secondo un modello di economia che vede nella quantità di lavoro impiegata il valore dei prodotti. Ciò ha consentito di separare il tempo di lavoro dagli altri tempi di vita e in conseguenza di tutelare esigenze primarie come gli affetti e il riposo. La digitalizzazione del lavoro e la Quarta rivoluzione industriale contribuiscono a scardinare queste separazioni rendendo i tempi di vita molto più fluidi. La giornata suddivisa in tre blocchi di otto ore è oggi in molte professioni, anche tra coloro che lavorano nei settori più tradizionali, un modello sconosciuto. Gli studiosi hanno definito questa dinamica come quella di un tempo di lavoro "poroso" che spesso si sovrappone agli altri tempi di vita. L'economia della conoscenza fa sì che la componente intellettuale applicata alla produzione di un bene possa essere sconnessa dalla valutazione della sua durata temporale e sia più legata alle competenze e alle capacità del soggetto. In questo modo è il risultato ottenuto a contare, ed esso non è più legato in modo stretto ed inevitabile ad un tempo preciso come nell'organizzazione del lavoro taylorista. Se non è più vero l'assunto secondo cui sono le ore lavorate a fare la produttività, ne consegue la rilevanza economica, oltre che sociale, della qualità del lavoro e degli investimenti in ricerca e formazione che la determinano. La evoluzione della organizzazione produttiva consentita dalle nuove tecnologie agevola una distribuzione del tempo di lavoro secondo criteri di massimizzazione dell'occupazione e di conciliazione tra le esigenze dell'impresa e le esigenze dei lavoratori.

Si deve tuttavia considerare anche la sostenibilità in termini personali, familiari e sociali di una connessione costante con gli strumenti di lavoro. Il dibattito in corso sul diritto alla disconnessione quale diritto del lavoratore a poter "staccare" dal lavoro anche in termini immateriali, nasce proprio dal rischio di fenomeni di *overworking* che contribuiscono non solo a peggiorare gli equilibri psico-fisici del lavoratore e i suoi legami, ma anche la produttività stessa. Sul fronte dei rischi quello della connessione permanente risulta essere maggiore quantitativamente e qualitativamente rispetto a problemi novecenteschi quali il lavoro domenicale e gli straordinari.

Le regole, anche se espressione della flessibile fonte contrattuale, possono soccorrere, ma non risolvere il problema. Possono, ad esempio, liberare il lavoratore dal vincolo della connessione permanente da remoto con il datore di lavoro ma non sono in grado di liberarlo dal desiderio di perseguire senza tregua un risultato sulla base del quale sarà giudicato e remunerato. O dal bisogno di acquisire senza sosta informazioni che lo mantengano aggiornato rispetto al continuo divenire delle cose. Oltre alle regole dobbiamo, quindi, auspicare che nel nuovo contesto liquido si muova un uomo solido perché dotato di quei principi che danno valore ad una vita buona in quanto equilibrata tra lavoro, affetti e riposo. Si ripropone ancora una volta il tema della educazione di base e in essa di quella formazione morale che corrisponde ai principi che la nostra Carta fondamentale riconosce.

7. La geografia dei lavori.
Nuovi processi di urbanizzazione digitale, gli attori che creano valore

La spinta della globalizzazione non si è esaurita. La forte domanda di reintroduzione di una dimensione economico-politica nazionale ne è la prova, non la smentita. Le catene del valore globali sono oggi la normalità nella gestione dei modelli di *business* e di *supply chain* delle imprese moderne. Allo stesso tempo la tecnologia consente oggi anche alle piccole imprese che producono beni di qualità e di valore di ampliare i propri mercati grazie alle potenzialità della rete. Entrambe queste tensioni sono ricomprese all'interno di una tendenza dell'innovazione tecnologica a catalizzare il valore e con esso il capitale umano. Sia le grandi che le piccole imprese innovative richiedono infatti, per abilitare i propri processi, di collocarsi in contesti ad alta disponibilità di infrastrutture e di lavoratori dalle elevate competenze. In questo modo, come è stato osservato, si sviluppano oggi *hub* dell'innovazione che attirano talento e capacità laddove vi sono quelle realtà che sono più in grado di stimolarlo e potenziarlo. La dimensione metropolitana acquista così a tutti i livelli una nuova centralità e genera nuovi processi di urbanizzazione digitale, come mostrano i casi di San Francisco o di Seattle, ma anche di Milano in Italia. La dimensione geografica risulta, quindi, particolarmente importante se analizzata dal punto di vista della densità di conoscenza, e non solo della densità di popolazione. Le imprese del futuro acquistano esse stesse la dimensione urbana sviluppandosi in forma reticolare attraverso i diversi attori che concorrono alla creazione di valore come università, centri di ricerca, infrastrutture fisiche e digitali, amministrazioni locali, servizi per il lavoro, ecc. Risulta una sfida fondamentale sviluppare le città perché queste diventino attrattori di talenti e, al tempo stesso, monitorare con attenzione quegli ambiti territoriali che in una prima fase potrebbero scontare la fuga di cervelli e capitali verso gli *hub*.

Ma la dimensione geografica può essere inquadrata anche in una diversa prospettiva, più metaforica. Sempre più, infatti, il mondo del lavoro e delle professioni è caratterizzato da un universo in espansione di nuovi lavori, molto diversi tra loro e spesso dalla difficile definizione e comprensione. La digitalizzazione di professioni tradizionali, la smaterializzazione di alcune forniture di servizi prima unicamente fisici, la sovrapposizione dei settori produttivi e soprattutto la rapidissima evoluzione dei bisogni e dei costumi genera costanti *turnover* tra professioni, insieme a nascite e morti rapide di lavori. Accogliere questi lavori, garantendo un contesto "geografico" entro il quale possano svilupparsi è oggi fondamentale ed è la prima risposta a chi paventa la fine del lavoro su base tecnologica. Questa potrebbe avvenire unicamente a fronte della scomparsa dei vecchi lavori e degli ostacoli all'affermazione di lavori nuovi.

8. La vitalità demografica

Anticipo delle scelte di vita, procreazione, invecchiamento attivo

Se il dibattito sul futuro del lavoro oggi si dedica quasi totalmente alle conseguenze immediate sulla occupazione della tecnologia e dell'automazione, nondimeno devono essere considerati i cambiamenti di medio e lungo periodo indotti dalla combinazione della innovazione con gli andamenti demografici, segnati da una speranza di vita più lunga e dal calo delle nascite.

La debolezza delle coorti giovanili e le insufficienze del sistema educativo hanno affievolito la propensione agli investimenti innovativi ad alto rischio, usualmente maggiore in coloro che hanno una lunga prospettiva davanti a sé. Gli alti livelli di inattività tra i giovani e i ritardi nell'incontro con le esperienze lavorative hanno aggravato il problema. Si rende quanto meno necessario promuovere l'anticipo delle scelte di vita, dal lavoro alla procreazione.

Le esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale hanno imposto l'allungamento della vita lavorativa per cui le imprese si troveranno sempre di più ad avere lavoratori affetti da patologie croniche. Questo significa immaginare soluzioni che possano garantire un equilibrio tra tempi di cura e tempi di lavoro, sia per tutelare il lavoratore che vuole continuare a svolgere la sua professione in periodi di malattia propria o dei congiunti, sia per garantire alle imprese sicurezza nella disponibilità della propria forza lavoro. L'invecchiamento dei lavoratori implicherà anche un ripensamento dell'organizzazione del lavoro e soprattutto delle mansioni nell'ottica di un adattamento alla capacità fisica. Da questo punto di vista non sono da sottovalutare le potenzialità delle tecnologie che consentono già oggi, e ancor di più lo faranno in futuro, di garantire sicurezza ed efficienza ergonomica anche a lavoratori maturi, oltre a ridurre gli elementi di sforzo e fatica di tutti i lavoratori così da poter giungere in età avanzata con minori conseguenze negative.

Allo stesso tempo, questo scenario avrà conseguenze anche sui livelli di competenze richiesti ai lavoratori che dovranno effettuare momenti di riqualificazione professionale ad ogni età per poter governare processi in evoluzione. Occorre ripensare quindi il concetto di invecchiamento attivo nell'ottica del potenziamento della persona e non ridurlo a modalità per proseguire la permanenza (spesso forzata) all'interno del mercato del lavoro, ma considerarlo come la possibilità, mediante la tecnologia e mediante un approccio che cominci ben prima dell'età matura, di continuare nella crescita personale con l'acquisizione di nuove competenze, nuove capacità e di mettere al servizio delle nuove generazioni l'insostituibile valore dell'esperienza.

9. Il nuovo *Welfare* della persona nella transizione continua

Continuità contributiva, secondo pilastro integrato, meno oneri sul lavoro

Il nostro modello sociale è stato edificato nel presupposto di andamenti demografici ed economici tendenzialmente stabili. La stessa dimensione delle politiche passive si giustificava nel contesto di transizioni brevi. Si sono già considerati molti degli elementi che hanno messo in crisi questo sistema: cambiamenti demografici, competizione internazionale, riduzione dei cicli di vita dei prodotti, mobilità professionale insistita e altro ancora.

La sfida principale allora diventa la costruzione di un nuovo modello di protezione e di sicurezza di ciascuna persona, di tutte le persone, che sia economicamente e socialmente sostenibile in un'epoca caratterizzata dalla transizione continua e dalla tendenziale accentuazione delle disuguaglianze. Non si fa riferimento, però, solo alle transizioni occupazionali ma al più generale cambiamento e alla trasformazione come cifra della complessità contemporanea. Il nuovo sistema di *welfare* deve quindi, in particolare, promuovere la vita attiva, intesa non solo come lavoro ma anche come formazione, cura

del prossimo, natalità.

L'opera di riforma può e deve avere lo scopo ambizioso di garantire a tutti, ben più efficacemente rispetto al passato e allo stesso presente, condizioni di autosufficienza lungo tutto l'arco di vita così da offrire nuove certezze corrispondenti alle nuove fragilità e con un criterio universale più sostanziale. Il che ripropone considerazioni sulle fonti di finanziamento e sul possibile spostamento di quote del prelievo dalle contribuzioni sul lavoro alla fiscalità generale. Ad esempio, la pur recente riforma del sistema previdenziale appare costruita nel presupposto del vecchio mercato del lavoro stabile, nel quale molti potevano raggiungere una anzianità contributiva utile ad anticipare il momento della prestazione. Sarebbe tuttavia coerente con le esigenze di sostenibilità nel lungo periodo e con un sistema a ripartizione su base contributiva, ipotizzare versamenti pubblici figurativi per fasi socialmente rilevanti come l'apprendimento, la cura, la procreazione. O incentivare fiscalmente versamenti volontari tanto del datore di lavoro quanto del lavoratore nelle fasi di non attività, tanto più se prossime all'età di vecchiaia. Come una riflessione specifica meritano anche le contribuzioni non previdenziali con lo scopo di verificarne il corretto sinallagma con le prestazioni. In questo modo si può procedere ad una riduzione strutturale del costo del lavoro rinviando alcuni oneri alla fiscalità generale. Il Bilancio dello Stato, che annualmente registra trasferimenti all'Istituto Nazionale di Previdenza, può finanziare quindi non solo prestazioni assistenziali come la pensione sociale, il reddito di inclusione e le altre eventuali misure di sostegno connesse ad una idea di cittadinanza ma anche una parte motivata delle contribuzioni o gli oneri corrispondenti agli incentivi fiscali, ai versamenti previdenziali volontari e negoziati, ai costi di adesione ai fondi integrativi, alla deducibilità o detraibilità delle spese personali o aziendali che il legislatore ritiene di incoraggiare.

La persona non è peraltro una entità isolata ma è inserita in una fitta trama di relazioni sociali che disegnano tanto i bisogni quanto le possibili soluzioni in termini sussidiari. La combinazione del pilastro obbligatorio con un secondo pilastro collettivo, di fonte negoziale, tendenzialmente universale, realizzato da fondi bilaterali auspicabilmente in grado di integrare previdenza, sanità e assistenza secondo contabilità separate, di proteggere dalla culla alla tomba gli iscritti, può garantire caratteristiche modulari e quindi adattabili alle esigenze di ciascuno in ogni fase di vita. Basti pensare alla necessità di convertire molte tutele nella primaria assistenza della non autosufficienza, soprattutto quando questa si produce in assenza di un contesto familiare.

Ritorna la capacità della libera contrattazione, tanto di quella interna ad una categoria professionale per l'adesione a progetti collettivi, quanto di quella tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quanto ancora di quella che si realizza nella dimensione aziendale. A questo proposito deve essere ulteriormente segnalato il contratto dei lavoratori metalmeccanici con i suoi impegni allo sviluppo della previdenza e della sanità complementare le cui prestazioni concorrono, senza prelievo fiscale, all'incremento del potere d'acquisto dei lavoratori.

La inevitabile riduzione della tradizionale base imponibile, anche in relazione alla separazione di molta ricchezza dal territorio dello Stato, impone la individuazione di nuove fonti di prelievo e la più generale rivisitazione del sistema tributario in funzione della stabilità di finanza pubblica, della riduzione delle disuguaglianze, della minore pressione fiscale sulle imprese - soprattutto piccole e medie - e sul lavoro con particolare attenzione ai processi di innovazione e formazione.

10. Conclusioni

In conclusione, il "mondo nuovo" con il quale i decisori istituzionali ed il sistema delle relazioni industriali dovranno progressivamente confrontarsi presenta caratteri strutturali notevolmente diversi

rispetto a quelli che sono stati dominanti nel secolo passato, con la conseguenza anche di una erosione più o meno estesa dell?efficacia delle tecniche protettive tradizionali del lavoro. Di qui la forte segnalazione di saper creare un "ambiente" complessivamente protettivo, in quanto attrezzato ad offrire continue opportunità per una vita attiva e nuove sicurezze, nonché un ordinamento ripensato in funzione di tutele fondamentali più effettive. Il tratto dominante del futuro prevedibile del tessuto produttivo non sarà comunque costituito dalla "fine del lavoro". Il progresso tecnologico non avrà negli anni a venire, come non ha mai avuto negli ultimi due secoli segnati da un progresso tecnologico continuo, il potere di rendere definitivamente inutile il lavoro umano. Se sapremo valorizzarlo, continuerà ad avere campi amplissimi nei quali esprimersi, rispondendo a esigenze vitali delle singole persone e della società. E sarà la stessa disponibilità di lavoro umano generata dalla scomparsa dei vecchi mestieri a stimolare la capacità di inventarne di nuovi. Però l?avvento della robotica e dell?intelligenza artificiale pone a rischio di sostituzione non più soltanto i mestieri di basso contenuto professionale, bensì anche quelli di contenuto elevato. E ciò potrà rendere più lunga e impegnativa la transizione dai vecchi ai nuovi lavori.

Questo è il motivo per cui è indispensabile un drastico miglioramento dell?efficienza dei servizi di istruzione, di orientamento e di formazione professionale affinché insegnino ad imparare sempre. Così come è indispensabile la loro coniugazione con un congruo sostegno del reddito delle persone coinvolte. Dobbiamo proporci, in particolare, una diffusione capillare dei servizi di assistenza e sostegno e una forte accelerazione dei tempi di riconversione delle persone coinvolte nel cambiamento. Terreno, questo, sul quale il nostro Paese accusa un ritardo grave.

Questo Rapporto vuole avere, innanzitutto, la forza della condivisione politica in un tempo di contrapposizioni radicali - e alla vigilia di una consultazione elettorale - su un tema così divisivo come il lavoro. L'assenza in esso di analisi specifiche sulla legislazione recente come di proposte puntuali sulla regolazione futura non ne costituisce ragione di debolezza. Soccorre infatti una visione alta e convergente sui pericoli impliciti nella grande trasformazione indotta dalle nuove tecnologie, sulle sfide conseguenti e sulle responsabilità delle istituzioni, dei corpi sociali, delle imprese, delle stesse persone. Si tratta del tentativo di offrire una sorta di pavimento comune alla nazione e al futuro confronto politico e sociale affinché si caratterizzi per una virtuosa competizione delle soluzioni. Non è poca cosa. È il modo migliore per concludere il mandato di questa Commissione parlamentare nella quale sono state frequenti le divergenze ma il confronto è sempre stato denso e documentato, come testimoniano i numerosi atti di maggioranza e di opposizione nonché talune convergenze costruttive.

ALLEGATI: le posizioni dissenzienti.

Allegato 1. - Nota della senatrice Maria Grazia Gatti (*Art.1-MDP*)

Pur apprezzando alcune modifiche apportate alla bozza iniziale del documento finale dell'indagine conoscitiva (di questo ringrazio la disponibilità del Presidente), siccome il documento resta comunque costruito in modo coerente intorno ad una analisi della situazione italiana e delle cause che l'hanno generata e delle possibili e "obbligate" evoluzioni che io non condivido non voterò il documento. Questa breve nota è per riportare i punti principali di dissenso:

- per quanto riguarda l'analisi il punto essenziale è quello relativo alle disuguaglianze che si sono approfondite negli ultimi decenni (disuguaglianze che frenano la crescita) e all'enorme spostamento che si registra dai salari al profitto ed alla rendita e all'interno dei redditi da lavoro, lo spostamento dalla classe media (operai, impiegati) verso dirigenti, manager e grandi professionisti, con una caduta per me molto pericolosa dei tassi di sindacalizzazione (e questo è un problema);
- non sono d'accordo che siamo condannati ad un futuro di individui isolati che da soli si

formano, si inventano il lavoro, si creano una prospettiva previdenziale e per questo andrà in tutti i modi evitata l'individualizzazione del rapporto di lavoro perché in questo modo si lascia sola la parte debole del rapporto;

- la formazione continua è importantissima per tutti. Ma la formazione continua ha bisogno di una formazione di base solida e capace di insegnare ad imparare e ad aggiornare le competenze: è fondamentale avere una formazione universitaria solida (che non si ottiene semplificando la laurea triennale), è imprescindibile allargare il numero di laureati in grado di competere con quelli degli altri Paesi sviluppati;
- non condivido l'ipotesi di un sistema di *welfare* (che non può più essere definito universale) affidato alla negoziazione di secondo pilastro, che riconduce sanità, assistenza e cura in generale in una ottica lavoristica che esclude da diritti, che sono di cittadinanza, tutti quegli individui che per ragioni di età, salute, disabilità e condizione familiare non accedono al mercato del lavoro o che con il mercato del lavoro hanno un rapporto discontinuo e precario, come sempre più frequentemente avviene per le giovani generazioni;
- infine, per evitare la perdita di lavoro sarà essenziale riuscire a mantenere e sviluppare il manifatturiero, anche quello qualificato (siamo buoni produttori di robot), avere dei progetti nazionali per la manutenzione e gestione corretta del territorio, per l'innovazione in ambito sanitario e nell'ammodernamento dei servizi territoriali e bisognerà poi valorizzare le nostre produzioni di eccellenza, quelle agricole e quelle artigianali. Bisognerà coinvolgere nelle decisioni le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, innovando i contratti nazionali ma confermandone il ruolo e definendo con loro le forme di partecipazione dei lavoratori.

Allegato 2. - Nota del senatore Giovanni Barozzino (*Misto-SI-SEL*)

Ho apprezzato lo sforzo del Presidente per recepire nel suo rapporto finale alcune delle questioni che avevo sollevate.
E' stato rafforzato il riferimento all'importanza delle politiche pubbliche sia dal lato dell'offerta (formazione, in particolare) che dal lato essenziale della domanda.
Per le lauree triennali non è stata più richiesta la "semplificazione", termine che poteva implicare un loro ulteriore depauperamento di contenuti formativi, ma la loro riqualificazione.
Pur mettendo in luce le criticità dell'aumento occupazionale registrato dall'Istat, non si sottolinea con la dovuta forza che le statistiche non registrano i posti di lavoro *standard* ma gli occupati, cioè quelli che hanno lavorato anche un'ora sola nella settimana delle rilevazioni. Si deve registrare il fallimento delle politiche per l'occupazione che hanno rese più precarie le tutele dei lavoratori (*Jobs Act*, decreto-legge Poletti sui contratti a tempo determinato) o che, dando contributi alle aziende per le assunzioni, hanno solo ridotto i costi per le imprese (sprecando circa 18 miliardi) senza creare posti di lavori stabili.
E' stata inserita una maggiore problematicità a riguardo dei lavori gestiti con algoritmi dalle piattaforme digitali, un fenomeno che necessita di maggiori tutele per non ritornare *sic et simpliciter* al lavoro a cottimo con modalità ottocentesche.
Tra gli strumenti adatti a favorire la formazione sono state introdotte le borse di studio anche se rimane la proposta dei prestiti d'onore.
Si prevede esplicitamente il monitoraggio di tutte le attività formative mentre riteniamo che si debba indicare esplicitamente che, in particolare i crediti d'imposta alle aziende per le attività formative, non devono solo essere "monitorati" ma certificati con veri controlli pubblici, *in primis* da parte dell'Anpal.
Inoltre, ribadisco la mia contrarietà all'alternanza scuola-lavoro che oggi è praticamente fornitura di lavoro gratuito alle aziende senza, nella maggior parte dei casi, che ci sia alcun nesso tra i tirocini e lo studio degli alunni.
Per quanto concerne la rappresentatività è positivo che si richiami esplicitamente la sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la limitazione della

rappresentanza ai soli sindacati firmatari dei contratti. Ma non c'è il richiamo alla necessità di una legge sulla rappresentanza che recepisca l'accordo interconfederale del 2013.
Rimane un riferimento positivo al *welfare* aziendale che a mio avviso rischia di reintrodurre nel nostro Paese un sistema corporativo di protezione sociale, così come appare perlomeno ambiguo il riferimento alla riduzione delle contribuzioni non previdenziali con il rischio di aprire la strada ad un'ulteriore privatizzazione della sanità.
Occorre che Industria 4.0 sia affiancato a Lavoro 4.0, come chiedono unanimemente i sindacati italiani. Non solo gli aspetti di innovazione tecnologica ed i temi della formazione e delle competenze devono divenire centrali, ma anche quello degli orari, della loro gestione, di una diversa redistribuzione e di nuove possibilità di riduzione dell'orario di lavoro, per fronteggiare efficacemente i rischi di disoccupazione tecnologica.
Infine, i vincoli ecologici di queste tecnologie non sono un riferimento "fuori tema" in quanto l'utilizzo di metalli rari e di "terre rare" implicano un chiaro limite a questo tipo di sviluppo, limite che si riverbera sui problemi occupazionali e sul modello di società che questa quarta rivoluzione industriale implica nel prossimo futuro.
Per tutte queste ragioni, pur apprezzando lo sforzo del relatore, non parteciperò al voto di questo documento.

Allegato 3. - Nota dei senatori Nunzia Catalfo, Sara Paglini e Sergio Puglia (*M5S*)

Il gruppo Movimento 5 stelle della 11a Commissione del Senato,
esaminato il documento finale dell'indagine conoscitiva sul tema "Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale",
in riferimento alla seconda parte del documento in esame ("SFIDE") propone le seguenti osservazioni:
In merito al paragrafo 3 (*Istituzioni per la vita attiva),* in generale i contenuti riportati sono nel complesso certamente condivisibili. Particolare importanza riveste l'accento posto sulla necessità di offrire ai lavoratori opportuni strumenti al fine di consentire loro di tenere il passo con i rapidi mutamenti in atto nel mercato del lavoro, tra cui la totale deducibilità delle spese per autoformazione degli autonomi. Al contrario, più di una perplessità suscita il ruolo attribuito ai fondi interprofessionali nel nuovo mercato del lavoro inclusivo, ruolo che viene addirittura definito come "primario". Una enfatizzazione che appare eccessiva se non ingiustificata.
In merito al paragrafo 4 (*Meno legge, più contratto),* occorre prestare molta attenzione affinché la progressiva espansione degli ambiti regolati mediante la contrattazione non si traduca in una de-regolamentazione. In particolare ciò è importante per quanto riguarda i salari: è necessario infatti garantire una retribuzione equa al lavoratore in modo da assicurargli una vita e un lavoro dignitoso in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità. A tal proposito, se è comunque prevedibile che il confine tra le figure del lavoratore autonomo e del lavoratore dipendente diventerà progressivamente più incerto, non si può non ricordare che tale distinzione caratterizza ancora largamente il mondo del lavoro. In tal senso, l'indicazione di "garantire *standard* retributivi minimi" appare troppo ambigua e generica nel momento in cui già oggi intere categorie di lavoratori e settori produttivi, in mancanza di una apposita definizione contrattuale, necessiterebbero invece della definizione di un "salario minimo orario". Appare necessario in ogni caso sottolineare che la definizione legislativa di eventuali " *standard* retributivi minimi" come del "salario minimo" dovrebbe essere individuata promuovendo un ampio processo di consultazione tra i soggetti sociali interessati. Inoltre, presupposto per una espansione davvero fruttuosa della regolazione per via contrattuale di aspetti del rapporto di lavoro è l'effettiva rappresentatività delle parti contraenti. In tal senso è positiva l'indicazione della necessità di porre in essere una riforma degli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro, superando l'attuale sistema, delineato dall?articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.
In merito al paragrafo 9 *(Il nuovo Welfare della persona nella transizione continua),* non appare condivisibile la proposta visione, quasi entusiastica, di un sistema previdenziale integrativo

esclusivamente privato in cui di fatto il pilastro pubblico appaia come il residuo di un vecchio, lento e irrecuperabile sistema sociale. E' necessario, al contrario, un sistema previdenziale in cui il pilastro portante è proprio quello pubblico il quale deve essere perciò maggiormente valorizzato, modernizzandolo, riformandolo e rafforzandolo così da adattarlo alle esigenze ed ai bisogni odierni e a cui sia affiancato, non sovraordinato, un secondo pilastro integrativo pubblico e privato. Peraltro non è comunque condivisibile la visione di un pilastro con esclusivo monopolio privato che integri oltre a previdenza ed assistenza anche la sanità.

Appare chiara infine la necessità di garantire al lavoratore all'interno del nuovo mercato tutele che possano adattarsi sia alla persona che alle esigenze del mercato. Se è vero che le categorie lavorative come oggi caratterizzate andranno via via scomparendo, a causa dell'automazione e dell'informatizzazione che porterà l'assottigliamento delle differenze tra mansioni e lavori, non avrà più senso ancorare il *welfare* all'appartenenza o meno del soggetto a determinate categorie produttive o lavorative. Sarà necessario quindi sviluppare un nuovo paradigma su cui imperniare e strutturare il sistema di protezione sociale spostandolo dalla concezione di lavoratore a quella di Cittadino, spingendo quindi su un *welfare* a carattere Universale più che sul coordinamento e l'integrazione di varie tipologie di *welfare* settoriale ed aziendalistico. Insomma, come già sostenuto più volteè necessario ridisegnare il nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di essere cittadini. Occorre ridisegnare le basi del diritto all'esistenza, porre la questione centrale: che cosa siano oggi, a fronte delle trasformazioni sociali e globali, i diritti sociali; che cosa significhi dare la garanzia di un livello socialmente decoroso di esistenza, possibilità di scelta e autodeterminazione dei soggetti sociali. Il livello ideale, futuro e auspicabile, coincide con l'attuazione del reddito di cittadinanza universale, una misura unica, in grado di svolgere una doppia funzione: da un lato garantire un livello minimo di sussistenza e dall'altro incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini al fine di un reale e possibile inserimento del cittadino nel contesto lavorativo.

Si ringraziano per l'apporto fornito nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Giuliano Poletti, e i rappresentanti di Federmeccanica, FIOM, FIM, UILM, CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, AIDP, Confsal, CUB, Confindustria, Rete Imprese Italia, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, ACI, ABI, ANIA, OCSE, Istituto italiano di tecnologia, ILO, CEI, SIMLII, Confprofessioni, Assolavoro, CUP, ISTAT, INAIL, INAPP, CNR, ADAPT, Digital Transformation Institute, IWA Italy, Fondirigenti, Fondartigianato, For.Te., Fondimpresa, For.Agri., Fon.Ar.Com., Fondir, Formatemp, Fondo Banche Assicurazioni, Politecnico di Milano, Università Bocconi di Milano, LUISS e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Si ringraziano inoltre ST Microelectronics, Consorzio 3 Sun, CNR, Università di Catania, Free Mind Foundry, Dolfin S.p.A. e Lamborghini Automobili per le utili indicazioni ricevute nel corso delle visite svolte dalla Commissione.

Si ringrazia in particolare il dottor Francesco Seghezzi di ADAPT per il prezioso contributo alla stesura del documento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento interviene per sostenere il settore ittico, incentivando la gestione delle risorse e sostenendo le attività della pesca professionale e turistica;
osservato che nel settore ittico convergono molteplici criticità riguardanti i lavoratori, soprattutto delle piccole cooperative della pesca, per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'alto fattore di rischio connesso all'attività svolta e gli scarsi introiti derivanti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all'articolo 3, comma 2, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire tra i principi di delega il riconoscimento al personale dipendente imbarcato sulle navi o pescherecci - ivi compresi i soci lavoratori della cooperative piccola pesca adibite alla pesca marittima - dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, così come disciplinato dall?articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Si suggerisce altresì di operare una armonizzazione tra le disposizioni di cui al Testo unico n. 81 del 2008 e la normativa contenuta nel Codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), cui sono soggetti i lavoratori marittimi, poiché non è adeguatamente rispettata nel Codice la salvaguardia della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro marittimo.
Da ultimo, sarebbe opportuno, in riferimento all?articolo 343, comma 5, del Codice della navigazione, tutelare il diritto di contratto per i lavoratori, siano essi dipendenti di navi industriali o di piccole cooperative, nel caso in cui si verifichino casi di malattia o infortunio sul luogo di lavoro, includendo il lavoratore nel "registro delle assenze di bordo", al fine di evitare che lo sbarco obbligato determini la risoluzione del rapporto di lavoro.

1.4.2.7. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.7.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 97 (ant., Sottocomm. pareri) del 04/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati : rinvio dell'espressione del parere;

alle Commissioni 1a e 4a riunite:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 451) : rinvio dell'espressione delle osservazioni.

1.4.2.7.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
98ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati : rinvio dell'espressione del parere;

alle Commissioni 1a e 4a riunite:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del

Corpo forestale dello Stato (n. 451) : osservazioni favorevoli con rilievi.

1.4.2.8. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 296 (ant.) dell'11/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
296ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) ***Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati
(1114) ***STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***
(1903) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***
(2243) ***Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***
(2738) ***Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***
(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

La Senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, dà conto dei disegni di legge in titolo, i quali prevedono una riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, nonché a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l?acquacoltura.
In particolare, il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura, il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché dei titoli professionali marittimi, il n. 2243 reca disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare e il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di taglia

inferiore al minimo.

Valutato che in nessuno di essi sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l?ordinamento dell?Unione europea, sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esauriente illustrazione svolta e apre la discussione generale.

Secondo la senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) sarebbe opportuno sottolineare, nella bozza di parere, che, nella riforma del settore ittico prefigurata dalle proposte legislative in titolo, risulta fortemente penalizzata, nella ripartizione delle quote del tonno rosso, la piccola pesca, a vantaggio dei pescatori organizzati e occasionali.

Per il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) occorre lasciare le valutazioni di merito alla Commissione che ha la sede primaria dei suddetti disegni di legge, nel momento in cui si ritengono questi ultimi complessivamente compatibili con la normativa europea.

Secondo la RELATRICE, è conveniente che la 14ª Commissione si esprima, nel caso di specie come in via generale, attenendosi alla propria competenza specifica, ovvero di "Commissione-filtro" che vaglia i profili comunitari dei vari provvedimenti nazionali. Questo, del resto, è stato il criterio che l'ha ispirata nella redazione della bozza di parere in discussione.

Seguono, quindi, ulteriori interventi della senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), la quale reputa comunque esistente, nella fattispecie, un nesso tra la questione della piccola pesca e la relativa disciplina UE, del senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), il quale auspica una riflessione sull'assegnazione delle quote a livello europeo e le conseguenti ricadute diversificate nei territori, e del senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), per il quale la Commissione politiche UE non può limitarsi a svolgere un ruolo meramente notarile di valutazione della compatibilità comunitaria, prescindendo del tutto dal merito dei provvedimenti.

In sede di replica finale, la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, nel ribadire la posizione per cui i disegni di legge in argomento non vanno a toccare direttamente la problematica relativa all'attribuzione delle quote nazionali di pescato, acconsente, tuttavia, ad integrare il proprio schema di parere con la raccomandazione enucleata dalla collega GRANAIOLA (*Art.1-MDP*).

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla Relatrice, nonché pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2471) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia***

commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, spiegando che esso autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d?Europa sulla criminalità informatica, il quale è stato aperto alla firma oltre quattordici anni fa, ossia nel 2003. Al riguardo, non può esimersi dal deprecare un *modus operandi* a dir poco lento e farraginoso nel processo nazionale di ratifica dei trattati, auspicando, in proposito, una opportuna ponderazione *in medias res*.

Successivamente, dà lettura di una conferente proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e raccoglie il suo appello a svolgere una riflessione approfondita in merito alle modalità, tecniche e temporali, attraverso le quali vengono imbastiti i procedimenti di approvazione e ratifica dei trattati internazionali, che, sovente, registrano notevoli ritardi, nonché vischiosità burocratiche.

Successivamente, rilevando che nessun Senatore chiede di intervenire e verificata la presenza del numero legale richiesto, sottopone al voto della Commissione lo schema di parere presentato dal relatore, che è accolto e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

(2833) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MARAN (*PD*), relatore, dà conto del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d?Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell?ordinamento interno, inserendo nel codice penale nuovi delitti per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.

Successivamente, distribuisce ai commissari una bozza di parere favorevole.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previo accertamento della presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere predisposta dal relatore e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1114, 1903, 2243, 2738 E 2914

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,
considerato che essi prevedono una riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l?acquacoltura;
considerato, in particolare, che:
- il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura; il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché dei titoli professionali marittimi; il n. 2243 reca disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare; il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di taglia inferiore al minimo;
- il disegno di legge n. 2914, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2017, reca interventi per il settore ittico e conferisce deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. La Commissione di merito ha adottato tale disegno di legge come testo base per il prosieguo dell?esame;
rilevato, quindi, in riferimento al disegno di legge n. 2914, che:
- l?articolo 1 definisce le finalità e l?ambito di applicazione del testo, consistenti in: incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all?acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia;
- gli articoli 2, 3, 13 e 14 prevedono deleghe al Governo, rispettivamente: per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura; per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell?ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva; per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l?acquacoltura, e di licenze di pesca;
- l?articolo 4 istituisce per l?anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica;
- l?articolo 5 reca disposizioni sui distretti di pesca, costituiti da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico;
- l?articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell?acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca;
- l?articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell?acquacoltura;
- l?articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca;
- l?articolo 9 prevede che il MiPAAF dia attuazione alle disposizioni che definiscono l?attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo";
- l?articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell?acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all?esenzione dall?imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio;
- l?articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall?esercizio della propria attività, compresi quelli ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici;
- l?articolo 12 si riferisce alla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine;
- l?articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell?acquacoltura;

- l?articolo 16 prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all?Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca;
- gli articoli 17 e 18 si riferiscono alle sanzioni;
valutato che:
- con regolamento (UE) 2016/1627 è stato adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell?Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in attuazione delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell?Atlantico (ICCAT). Con il regolamento (UE) 2017/127 è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all?Unione europea per l?anno 2017, confermando per l?Italia una quota nazionale pari a 3.304,82 tonnellate nonché un numero massimo di 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema del palangaro e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema della tonnara fissa. Con decreto direttoriale n. 8447 del 7 aprile 2017 sono state assegnate le quote individuali per ciascuna unità di pesca autorizzata alla pesca del tonno rosso, ripartite tra i sistemi di "circuizione", "palangaro" e gli impianti delle "tonnare fisse";
- la Commissione europea ha proposto di includere alcune raccomandazioni vincolanti della Commissione ICCAT nel diritto dell?Unione europea, nella misura in cui non sono ancora state integrate nella legislazione UE. In seguito ai negoziati interistituzionali, il Parlamento europeo deve ora votare il progetto di regolamento COM(2016) 401 che stabilisce misure relative alla pesca nella zona ICCAT al fine di raggiungere un accordo in prima lettura;
valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l?ordinamento dell?Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la congruità delle disposizioni che prevedono la ripartizione delle quote di tonno rosso, con riferimento, in particolare, alle piccole aziende di pesca, tenendo conto dell?articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui, "*in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale*", e del considerando n. 4 del medesimo regolamento secondo cui tali modalità di ripartizione contribuiscono "*ad un equo tenore di vita per le economie locali*".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2471

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d?Europa sulla criminalità informatica, prevedendo quattro articoli:
- l?articolo 1 e l?articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l?ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l?articolo 4 prevede l?entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa del Governo, l?attuazione del Protocollo nell?ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l?articolo 3 del disegno di legge, al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo, integra la disciplina nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della

xenofobia in tutte le sue manifestazioni, intervenendo sull?articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966;
ricordato che:
- il Protocollo, aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006, comporta un?estensione della Convenzione sulla criminalità informatica, al fine di includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.
In particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico: di materiale razzista e xenofobico (articolo 3); di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi atti di genocidio o crimine contro l?umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o di altra corte internazionale (articolo 6);
ricordato altresì che:
- la legge n. 115 del 2016, sul cosiddetto negazionismo, ha inserito nell?articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come circostanza aggravante del reato di propaganda, istigazione o incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un comma aggiuntivo, il 3-*bis*, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui il predetto reato, commesso in modo che vi derivi concreto pericolo di diffusione, si fondi "*in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l?umanità e dei crimini di guerra*" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l?umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall?Italia con la legge n. 232 del 1999;
- più di recente, l?articolo 5 della legge europea 2017, approvato ieri dal Senato, interviene sul predetto articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, per ampliare la circostanza aggravante fino a comprendere, oltre ai fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro "minimizzazione in modo grave" o la loro apologia. Inoltre, il negazionismo viene ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese;
valutato che il disegno di legge è pienamente compatibile con l?ordinamento europeo, in cui la Strategia europea per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017, che rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto dei reati di natura informatica, individua, in particolare, come priorità europee, la lotta alla pedo-pornografia infantile *on line* e alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché la protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle predette finalità dalla Strategia, l?Unione europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell?Italia, la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005 e punta ad armonizzare a livello di Unione i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2833

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d?Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell?ordinamento interno inserendo nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri;

rilevato che:
- la Convenzione in ratifica si aggiunge ai diversi strumenti internazionali vigenti in materia, quali il Protocollo contro il traffico di esseri umani, annesso alla Convenzione di Palermo del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale, la Convenzione del Consiglio d?Europa del 1997 contro la tratta degli esseri umani, e il Protocollo contro il traffico di organi, annesso alla Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell?uomo e la biomedicina;
- i predetti strumenti internazionali si occupano dei soli casi in cui la persona è oggetto di misure coercitive o fraudolente finalizzate al prelievo degli organi, mentre non si occupano delle situazioni in cui il donatore ha adeguatamente prestato il proprio consenso o per altri motivi non è considerato vittima del traffico di esseri umani;
- la Convenzione in ratifica prevede, quindi, che gli Stati parte introducano nei loro ordinamenti i reati di rimozione di organi senza il consenso libero, informato e specifico, nonché di rimozione da donatore che non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, tenendo conto che il consenso all?espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. La Convenzione, inoltre, estende tali reati anche agli enti, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione;
considerato che il disegno di legge:
- all?articolo 3, prevede disposizioni volte a inserire nel codice penale le fattispecie aventi ad oggetto organi, parti di organi o tessuti prelevati da persona vivente, collocando i nuovi delitti tra quelli contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.), che già oggi sanzionano condotte volte a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. Si prevedono quattro nuovi delitti: prelievo di organi da persona vivente, traffico di organi prelevati da persona vivente, uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente e violazione degli obblighi dell?esercente la professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, a cui consegue l?interdizione perpetua dall?esercizio della professione;
- all?articolo 4 interviene a modificare il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, in relazione ai predetti nuovi reati;
- all?articolo 5 dispone che il Governo apponga una riserva, nel depositare lo strumento di ratifica, volta a non recepire la lettera e) dell?articolo 10 della Convenzione, che prevede che gli Stati parte estendano la propria giurisdizione ai casi in cui il reato sia stato commesso al di fuori del proprio territorio da uno straniero ivi residente, in quanto le norme del nostro ordinamento giurisdizionale non contemplano il criterio della sola residenza per fatti avvenuti fuori dal territorio. Peraltro, la stessa Convenzione prevede specificamente che le Parti possano apporre la propria riserva alla predetta lettera e);
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l?ordinamento dell?Unione europea e con la normativa in materia, rappresentata dalla direttiva 2010/53/UE relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, recepita con il decreto ministeriale 19 novembre 2015,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.